



*Ministero della Salute*

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Ufficio 8

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio 8



**PIANO NAZIONALE PER LA RICERCA DEI RESIDUI (PNR)**

**ANNO 2024**





*Ministero della Salute*

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Ufficio 8

Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari

Ufficio 8

**PIANO NAZIONALE PER LA RICERCA DEI RESIDUI  
(PNR)**

**ANNO 2024**

A cura di:

Giovanni Mattalia  
Francesca Roberti  
Michele de Martino  
Clara Ventre

Angelo Donato  
Giuseppe Attanzio  
Francesca Tino

Per qualsiasi richiesta di informazioni sul presente Piano, è disponibile la casella di posta elettronica:  
[pianoresidui-segreteria@sanita.it](mailto:pianoresidui-segreteria@sanita.it)

## Sommario

<b>Abbreviazioni ed acronimi</b> .....	<b>5</b>
<b>Introduzione</b> .....	<b>6</b>
<b>Il PNR 2024</b> .....	<b>7</b>
Le ricerche .....	7
<b>Soggetti attuatori del PNR</b> .....	<b>10</b>
Assessorati delle Regioni e P.A. ....	10
Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL).....	10
Posti di Controllo Frontalieri (PCF) .....	11
Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) .....	12
Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR).....	12
Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IZZSS).....	12
<b>Procedure operative comuni a tutti i Piani</b> .....	<b>14</b>
<b>Le verifiche e il campionamento</b> .....	<b>14</b>
Buone pratiche di prelievo e gestione dei campioni.....	14
Numero di aliquote.....	14
Matrici – Modalità di prelievo .....	15
Contenitori e sigilli.....	16
Conservazione dei campioni e trasporto .....	17
Campioni non idonei .....	17
<b>Metodi e tempi di analisi</b> .....	<b>17</b>
<b>Ricerche particolari</b> .....	<b>20</b>
<b>Giudizio di regolarità/irregolarità a seguito dei risultati analitici</b> .....	<b>21</b>
<b>Trattamenti illeciti</b> .....	<b>22</b>
<b>Superamento dei limiti massimi di residui</b> .....	<b>23</b>
<b>Blocco ufficiale</b> .....	<b>23</b>
<b>Il sistema informativo RaDISAN</b> .....	<b>23</b>
<b>Il Piano mirato</b> .....	<b>27</b>
<b>Definizione del numero minimo di campioni</b> .....	<b>27</b>
<b>Strategia di campionamento</b> .....	<b>27</b>
Criteri per la strategia di campionamento del Piano mirato .....	27
Criteri per la selezione delle sostanze, gruppi di sostanze e matrici .....	29
Introduzione di nuove ricerche nel PNR 2024 .....	31
Modifiche di programmazione .....	31
<b>Indicazioni procedurali</b> .....	<b>32</b>
<b>Frequenze di campionamento</b> .....	<b>33</b>
<b>Programmazione del Piano mirato 2024</b> .....	<b>34</b>
Piani disposti dalle Regioni/P.A.....	34
Piani disposti dagli UVAC .....	34
<b>Tabelle di programmazione</b> .....	<b>36</b>
<b>Verbale di prelievo PNR – Piano mirato</b> .....	<b>46</b>
<b>Il Piano di sorveglianza</b> .....	<b>50</b>

<b>Definizione del numero minimo di campioni.....</b>	<b>50</b>
<b>Strategia di campionamento .....</b>	<b>50</b>
Criteri per la selezione degli alimenti da campionare, delle sostanze, gruppi di sostanze e matrici .....	50
Indicazioni procedurali.....	51
<b>Frequenze di campionamento .....</b>	<b>51</b>
<b>Programmazione del Piano di sorveglianza 2024.....</b>	<b>51</b>
<b>Verbale di prelievo del Piano di Sorveglianza.....</b>	<b>55</b>
<b><i>Il Piano Paesi Terzi .....</i></b>	<b><i>58</i></b>
<b>Strategia di campionamento .....</b>	<b>58</b>
Criteri per la selezione delle sostanze, gruppi di sostanze e matrici .....	58
Criteri per la selezione dei Paesi Terzi di origine .....	59
Introduzione di nuove ricerche nel PNR 2024 .....	59
<b>Frequenza di campionamento.....</b>	<b>59</b>
<b>Programmazione del Piano Paesi Terzi 2024 .....</b>	<b>61</b>
<b>Tabelle di programmazione .....</b>	<b>61</b>
<b>Verbale di prelievo del Piano Paesi Terzi .....</b>	<b>64</b>
<b><i>Extrapiano.....</i></b>	<b><i>66</i></b>
<b>Verbale di prelievo dell'Extrapiano .....</b>	<b>66</b>
<b><i>Attività su sospetto.....</i></b>	<b><i>69</i></b>
<b>Verbale di prelievo su sospetto .....</b>	<b>70</b>
<b><i>Rilevazione delle attività.....</i></b>	<b><i>73</i></b>
<b>Indicatore di performance.....</b>	<b>73</b>
<b>Indicatori dei flussi informativi veterinari e alimentari.....</b>	<b>73</b>
Criterio di copertura .....	73
Criterio di qualità .....	73
<b><i>Normativa di riferimento .....</i></b>	<b><i>74</i></b>
<b>Normativa dell'Unione europea.....</b>	<b>74</b>
<b>Normativa nazionale.....</b>	<b>76</b>

## Abbreviazioni ed acronimi

AAC	Administrative Assistance and Cooperation
AUSL	Azienda Unità Sanitaria Locale
BDN	Banca Dati Nazionale – Sistema Informativo Veterinario
d.lgs	Decreto legislativo
DGISAN	Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione
DGSAF	Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci veterinari
EFSA	European Food Safety Authority
IZS	Istituto Zooprofilattico Sperimentale (plurale IIZZSS)
LNR	Laboratorio Nazionale di Riferimento
NORV	Nuclei Operativi Regionali di Vigilanza
NSIS	Nuovo Sistema Informativo Sanitario
P.A.	Province autonome
PCF	Posti di Controllo Frontalieri
PNAA	Piano Nazionale Alimentazione Animale
PNR	Piano Nazionale Residui
RaDISAN	Raccolta Dati in Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione
RASFF	Rapid Alert System for Food and Feed
SINTESIS	Sistema INTE grato per gli Scambi e le Importazioni
TRACES	TRAdE Control and Expert System
UVAC	Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari

## Introduzione

Il Piano Nazionale per la ricerca dei Residui (di seguito PNR) è un piano di controllo che si attua in Italia, sulla base di disposizioni comunitarie e nazionali, per ricercare i residui delle sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, negli animali vivi, nei loro tessuti, fluidi biologici ed escrementi e nell'acqua di abbeveraggio, con l'obiettivo di:

- 1) svelare i casi di somministrazione illecita di sostanze vietate o non autorizzate;
- 2) evidenziare i casi di somministrazione impropria di sostanze utilizzate a condizioni diverse da quelle autorizzate;
- 3) verificare la conformità degli alimenti di origine animale ai limiti massimi di residui e tenori massimi, fissati dalle norme comunitarie e nazionali, per i medicinali veterinari e per gli additivi per mangimi.

Il prelievo dei campioni si effettua nella fase di allevamento degli animali e nella fase di prima trasformazione dei prodotti di origine animale, su animali e prodotti di provenienza sia nazionale che estera.

Nel presente piano sono definite le attività, le procedure, le specie e i prodotti di origine animale da sottoporre a campionamento, la categoria di residui o di sostanze da ricercare, le strategie di campionamento, i livelli e le frequenze di campionamento, secondo quanto previsto dalle norme europee e nazionali:

- regolamento (UE) 2017/625 e successive modifiche;
- regolamento (UE) 2090/2019, sulla gestione dei casi di non conformità;
- regolamento (UE) 2021/808, e successive modifiche, sul rendimento dei metodi analitici;
- regolamento delegato (UE) 2022/1644;
- regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646;
- decreto legislativo n. 158/2006 e successive modifiche;
- decreto legislativo 27/2021, recante l'adeguamento della norma nazionale al regolamento (UE) 2017/625 e successive modifiche.

Il PNR è elaborato annualmente dal Ministero della Salute – Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) – Ufficio 8 (di seguito Ministero) che si avvale della collaborazione dell'Ufficio 8 della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF), delle Regioni e delle Province Autonome, del Laboratorio Nazionale di Riferimento e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Il PNR 2024 ha inizio il 1° gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2024.

Per assicurare il rispetto di tali tempi, gli Assessorati regionali competenti sono invitati a recepire il piano entro

un mese dalla sua emanazione da parte del Ministero e ad inviarlo a tutti i referenti AUSL per il PNR.

Entro il 1° febbraio 2024 gli Assessorati devono trasmettere al Ministero il piano di attività regionale, unitamente alla comunicazione dell'avvenuto inizio delle attività.

Al fine di non pregiudicare l'efficacia del piano, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2017/625 e di quanto indicato nella nota DGISAN, n. 9131 del 22 febbraio 2019, si evidenzia la necessità che tutte le Autorità competenti, regionali e locali, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e il Laboratorio Nazionale di Riferimento, e in generale tutti i destinatari del PNR, evitino di diffondere, attraverso la pubblicazione integrale del piano nazionale e dei piani regionali, le informazioni dettagliate relative alle specifiche ricerche da effettuare e alla distribuzione dei campioni sul territorio.

Il PNR 2024 viene emanato anche nel sistema informatico NSIS/RaDISAN, in cui dovranno confluire i dati relativi ai campionamenti e agli esiti analitici, nel formato SSD2, secondo quanto riportato nel paragrafo "Flusso informativo", per il successivo inoltro alle istituzioni europee.

In base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2022/1646, sono definite le seguenti scadenze per assolvere al debito informativo nei confronti della Commissione europea:

- entro il **31 marzo 2024** il Ministero trasmette alla Commissione europea, attraverso l'invio ad EFSA<sup>1</sup>, il piano 2024 secondo il format condiviso nell'ambito dell'Unione europea;
- entro il **30 giugno 2025** il Ministero trasmette ad EFSA gli esiti delle attività del piano 2024, unitamente alle informazioni sulle misure adottate nei casi di non conformità.

Per consentire il rispetto delle scadenze sopra riportate, gli Assessorati e i Posti di Controllo Frontalieri (PCF), rispettivamente per i campioni di provenienza nazionale/europea e per i campioni provenienti da Paesi Terzi, avranno a disposizione un'unica validazione dei dati, che li rende definitivi e utilizzabili per le successive elaborazioni. La validazione potrà essere effettuata in qualsiasi momento e comunque entro il 28 febbraio 2025, unitamente al caricamento delle informazioni circa le azioni intraprese e le conclusioni relative a tutti i casi di non conformità. Al fine di monitorare l'andamento delle attività in tempo reale e disporre eventuali interventi correttivi, gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvederanno al caricamento bimestrale dei dati<sup>2</sup>, anche qualora i campioni siano stati trasferiti ad altro laboratorio per l'effettuazione e/o completamento delle analisi.

---

<sup>1</sup> Ai sensi del mandato "Request for technical assistance to the Commission (Article 31 of Regulation (EC) No 178/2002) as regards the receipt of the annual residue monitoring plans from Member States and provision of Commission access to both residue plan data and result data via dedicated tools and standard tables." EFSA

Question Number: EFSA-Q-2022-00011;  
<https://open.efsa.europa.eu/questions/EFSA-Q-2022-00011>.

<sup>2</sup> Vedi capitoli "Flusso informativo" e "Rilevazione delle attività".

## Il PNR 2024

Il 2024 è il secondo anno di attuazione dei regolamenti (UE) 2022/1644 e 2022/1646 pubblicati a seguito dell'abrogazione della direttiva 96/23/CE stabilita dal regolamento (UE) 2017/625.

Il PNR 2024 si declina attraverso l'attuazione dei seguenti Piani:

- 1) **Piano mirato:** piano nazionale di controllo, basato sul rischio, che prevede il campionamento di animali e di alimenti di origine animale prodotti in Italia e negli altri Stati Membri per la verifica della conformità:
  - alla legislazione dell'Unione, che disciplina l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate;
  - ai limiti massimi di residui e ai livelli massimi delle sostanze farmacologicamente attive definiti dalle norme europee e nazionali.
- 2) **Piano di sorveglianza:** piano nazionale di sorveglianza, basato su un campionamento casuale

## Le ricerche

Di seguito è riportato l'elenco delle sostanze farmacologicamente attive da ricercare nel PNR 2024,

di prodotti di provenienza nazionale ed europea, per la ricerca di un'ampia gamma di sostanze con metodi analitici a prestazioni elevate.

- 3) **Piano Paesi Terzi:** piano nazionale di controllo degli animali e dei prodotti di origine animale importati da Paesi Terzi, basato sul rischio, volto a verificare la conformità alla legislazione dell'Unione sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate o vietate, e la conformità ai limiti massimi di residui e ai livelli massimi.

È consentita la pianificazione di attività in **Extrapiano** (da parte del Ministero o delle Regioni/P.A.), per specifiche esigenze nazionali o locali, come attività aggiuntive di controllo, alle condizioni specificate nel capitolo dedicato.

Le attività sopra riportate sono pianificate e rendicontate nel sistema NSIS/RaDISAN.

Le attività su sospetto, come definite nel capitolo dedicato, non oggetto di pianificazione, devono essere comunque rendicontate nel sistema NSIS/RaDISAN.

secondo la definizione di cui all'**allegato I del regolamento (UE) 2022/1644:**

### Gruppo A: sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate negli animali destinati alla produzione di alimenti.

1. Sostanze ad azione ormonica e tireostatica e sostanze  $\beta$ -agoniste il cui uso è vietato ai sensi della direttiva 96/22/CE del Consiglio:
  - a) stilbeni;
  - b) agenti antitiroidei;
  - c) steroidi;
  - d) lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo);
  - e)  $\beta$ -agonisti.
2. Sostanze vietate elencate nella tabella 2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:
  - a) cloramfenicolo;
  - b) nitrofurani;
  - c) dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli;
  - d) altre sostanze.
3. Sostanze farmacologicamente attive non elencate nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione o sostanze non autorizzate per l'uso nei mangimi degli animali destinati alla produzione di alimenti nell'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio:
  - a) coloranti;
  - b) prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che possono essere usati nell'allevamento di animali destinati alla produzione di alimenti;
  - c) sostanze antimicrobiche;
  - d) coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari;
  - e) ormoni proteici e peptidici;
  - f) antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva;
  - g) sostanze antivirali.

### Gruppo B: sostanze farmacologicamente attive autorizzate per l'uso negli animali destinati alla produzione di alimenti.

1. Sostanze farmacologicamente attive elencate nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010:
  - a) sostanze antimicrobiche;
  - b) insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari;
  - c) tranquillanti;
  - d) antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi;
  - e) altre sostanze farmacologicamente attive.
2. Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati ai sensi della normativa dell'Unione, i cui tenori massimi e limiti massimi di residui sono stabiliti dalla normativa dell'U

Nella tabella seguente sono indicati, all'interno di ogni Gruppo di sostanze, i sottogruppi di programmazione

adottati nelle tabelle di programmazione del presente Piano e nel sistema NSIS/ RaDISAN:

## Gruppo A

Gruppi di sostanze <sup>3</sup>		Descrizione del gruppo	Sottogruppi di programmazione <sup>4</sup>	Descrizione del sottogruppo di programmazione
A1: Sostanze ad azione ormonica e tireostatica e sostanze $\beta$ -agoniste (96/22/CE)	A1a	Stilbeni	A1a	stilbeni
	A1b	Agenti antitiroidei	A1b	agenti antitiroidei
	A1c	Steroidi	A1c1	ormoni naturali
			A1c2	ormoni di sintesi
			A1c3	gestageni
	A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	A1d	lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)
A1e	$\beta$ -agonisti	A1e	$\beta$ -agonisti	
A2: Sostanze vietate elencate nella tabella 2 Reg. 37/2010	A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo
	A2b	Nitrofurani	A2b1	nitrofurani
			A2b2	metaboliti dei nitrofurani
	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli
	A2d	Altre sostanze vietate	A2d1	dapsone
A2d2			clorpromazina	
A3: sostanze farm. attive non elencate nella tab. 1 del Reg. 37/2010 o non autorizzate nei mangimi	A3a	Coloranti	A3a	coloranti
	A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	fipronil
			A3b2	glyphosate
	A3c	Sostanze antimicrobiche non autorizzate	A3c1	chinossaline
			A3c2	penicilline
			A3c3	macrolidi
			A3c4	chinolonici
			A3c5	aminoglicosidi
			A3c6	tetracicline
			A3c7	cefalosporine
			A3c8	lincosamidi
	A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari non autorizzati	A3d	coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari
	A3e	Ormoni proteici e peptidici	A3e	ormoni proteici e peptidici
	A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva non autorizzati	A3f1	antelmintici
A3f2			AINS non permessi	
A3f3			sedativi	
A3g	Sostanze antivirali	A3g	sostanze antivirali	

<sup>3</sup> Come classificati nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/1644.

<sup>4</sup> Nel Piano sono utilizzati livelli di maggiore dettaglio rispetto a quelli previsti nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/1644.

## Gruppo B

Gruppi di sostanze <sup>5</sup>		Descrizione del gruppo	Sottogruppi di programmazione <sup>6</sup>	Descrizione del sottogruppo di programmazione
B1: sostanze farmacologicamente attive elencate nella tabella I Reg. 37/2010	B1a	Sostanze antimicrobiche autorizzate	B1a1	sulfamidici
			B1a2	tetracicline
			B1a3	penicilline
			B1a4	chinolonici
			B1a5	macrolidi
			B1a6	aminoglicosidi
			B1a7	florfenicolo e composti associati
			B1a8	pleuromutiline
			B1a9	polimixine
			B1a10	lincosamidi
			B1a12	cefalosporine
			B1a13	rifamicine
			B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari autorizzati
	B1b2	avermectine		
	B1b3	tioimidazolici (levamisolo)		
	B1b4	carbammati e piretroidi		
	B1b5	ciromazina		
	B1b6	amitraz		
	B1b7	fluralaner		
	B1b8	formamidine		
	B1b9	coumaphos		
	B1b10	altri agenti antiparassitari		
	B1c	Tranquillanti	B1c2	butirrofenoni
			B1c3	beta-bloccanti
			B1c4	benzodiazepine
	B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi autorizzati	B1d1	AINS
B1d2			cortisonici	
B1e	Altre sostanze farmacologicamente attive	B1e1	triazine	
		B1e2	isoxazoline	
B2: coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	coccidiostatici e istomonostatici autorizzati

<sup>5</sup> Come classificati nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/1644.

<sup>6</sup> Nel Piano sono utilizzati livelli di maggiore dettaglio rispetto a quelli previsti nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/1644.

## Soggetti attuatori del PNR

Nella tabella che segue viene fornito uno schema riassuntivo che riporta i soggetti attuatori dei diversi Piani, in termini di campionamento, analisi,

trasmissione e validazione dei dati. I compiti e le attività di ogni soggetto vengono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi.

Tipo di piano	Attuatori del Piano	Attuatori del campionamento	Analisi e trasmissione dati in RaDISAN <sup>7</sup>	Validazione in RaDISAN <sup>8</sup>
Piano mirato	Ministero Regioni/P.A. (produzione italiana)	AUSL	IIZZSS	Regioni/P.A.
	Ministero UVAC (produzione UE)			
Piano di sorveglianza	Ministero Regioni/P.A.			
Piano Paesi Terzi	Ministero	PCF		PCF
Extrapiano	Ministero Regioni/P.A.	AUSL		Ministero Regioni/P.A.

## Assessorati delle Regioni e P.A.

Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento e l'Assessorato all'Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano pianificano le attività del Piano mirato e del Piano di sorveglianza da svolgere sul territorio di propria competenza in attuazione del PNR, in considerazione della realtà produttiva e zootecnica locale, coordinando l'attività delle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), responsabili del prelievo dei campioni.

Gli Assessorati aggiornano annualmente l'elenco dei referenti per il PNR delle AUSL di competenza (vedi paragrafo successivo) e lo trasmettono all'IZS competente per territorio.

Al fine di potenziare la capacità di intervento diretto, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del d.lgs. n. 158/2006, gli Assessorati possono istituire Nuclei Operativi Regionali di Vigilanza (NORV) in collaborazione con le AUSL e gli IIZZSS.

È necessario che la programmazione e l'esecuzione del PNR siano concordate con l'IZS territorialmente competente ed effettuate in modo da garantire un'uniforme distribuzione dei campioni nell'arco dell'anno, tenendo conto anche del fatto che alcune sostanze vengono somministrate esclusivamente in determinati periodi.

La corretta distribuzione dei campionamenti nel tempo eviterà anche che un'iniziale ridotta attività determini un sovraccarico di lavoro negli ultimi mesi dell'anno.

## Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL)

Il personale ufficiale di controllo dei Servizi Veterinari delle AUSL e/o dei NORV provvede al prelievo ed

Gli Assessorati verificano la corretta esecuzione del piano nel territorio di competenza<sup>9</sup>, in particolare per quanto concerne il rispetto delle procedure di campionamento e l'uniforme distribuzione dei controlli. A tal fine, sarà utile valutare i seguenti aspetti:

- 1) comparazione tra i risultati ottenuti nelle differenti AUSL, in relazione al tipo di attività zootecnica;
- 2) analisi dei risultati ottenuti da campionamenti effettuati nei giorni lavorativi rispetto a quelli condotti nel fine settimana;
- 3) analisi della distribuzione dei prelievi dei campioni da parte delle AUSL nei vari mesi dell'anno;
- 4) confronto dei risultati del PNR con quelli ottenuti a seguito di altre attività di controllo;
- 5) segnalazioni di non idoneità dei campioni da parte degli IIZZSS.

Al fine di consentire il necessario aggiornamento del PNR dell'anno successivo, gli Assessorati devono trasmettere al Ministero, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione che commenti l'andamento e i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, anche sulla base delle valutazioni effettuate secondo i criteri citati e che suggerisca possibili proposte per migliorare l'efficacia e l'efficienza del PNR.

Si evidenzia che le attività e i risultati del presente piano possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri che sono alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.

alla preparazione dei campioni, alla compilazione puntuale e precisa del verbale di prelievo e ad

<sup>7</sup> L'analisi può essere eseguita dal laboratorio accettante o da un altro laboratorio che ha a disposizione metodiche idonee, assenti nel laboratorio accettante. La trasmissione in RaDISAN deve essere effettuata dal laboratorio accettante.

<sup>8</sup> In RaDISAN devono essere validati anche i campioni prelevati su sospetto.

<sup>9</sup> Nel sistema RaDISAN, nella funzionalità Reportistica > Accedi alla reportistica Flusso unico > RaDISAN > PNR è disponibile per le Regioni/P.A. e per i PCF il report *Monitoraggio attività di campionamento PNR* in cui è possibile visualizzare l'attività effettuata mese per mese ed inserita nel sistema RaDISAN.

organizzarne le attività successive, compreso il trasporto nelle condizioni appropriate, al fine di assicurare la perfetta conservazione delle matrici e degli eventuali analiti da ricercare.

La consegna del campione al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile, entro e non oltre i 2 giorni lavorativi dal prelievo, garantendo il rispetto della catena del freddo (vedi capitolo “*Conservazione dei campioni e trasporto*”).

Le AUSL mettono a disposizione, in quantità adeguata, il personale qualificato ed esperto e le strutture ed attrezzature idonee a garantire la corretta esecuzione delle procedure previste per i controlli PNR. In particolare, il personale addetto ai controlli ufficiali deve ricevere una formazione adeguata e gli aggiornamenti necessari ad espletare i compiti relativi ai controlli PNR con coerenza e competenza.

Inoltre, gli strumenti e le attrezzature utilizzati per i prelievi devono corrispondere ai requisiti fissati dalle normative o dalle buone pratiche di campionamento e devono essere regolarmente controllati per qualità e quantità e tenuti in perfetta efficienza.

Per l’allestimento dei campioni si raccomanda l’adozione di buste antimanomissione, secondo le specifiche indicazioni degli Assessorati regionali.

Nell’ambito dell’attività svolta in attuazione del PNR, il personale ufficiale di controllo verifica regolarmente l’attuazione del programma di autocontrollo per la ricerca dei residui previsto dal regolamento (UE) n. 2017/625.

Si raccomanda di assicurare un reciproco coordinamento tra il personale che esegue i prelievi ed il laboratorio dell’IZS affinché, tenendo conto anche delle esigenze dei laboratori, venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell’esito analitico e si concordi l’esatta indicazione da inserire nel verbale di prelievo per le sostanze/classi da ricercare.

Fermi restando gli obblighi di gestione dei responsabili di servizio, le AUSL nominano un *Referente per il PNR* che esercita attività di

### **Posti di Controllo Frontalieri (PCF)**

I PCF, nell’ambito del piano di monitoraggio di cui al comma 5 art. 4 del Regolamento (UE) 2019/2130<sup>10</sup> implementano i controlli sulle partite in ingresso nella Unione prelevando i campioni secondo la programmazione riportata nel presente piano e inviandoli ai laboratori degli IIZZSS.

In particolare il personale dei PCF designato all’attuazione del piano provvede a:

- selezionare le partite da campionare;
- prelevare, preparare e sigillare i campioni;
- compilare il verbale di prelievo;
- organizzare il trasporto al laboratorio in condizioni appropriate, al fine di assicurare la perfetta conservazione delle matrici e degli eventuali analiti da ricercare.

supervisione delle procedure previste dal PNR e vigila sulla regolare esecuzione delle attività ad esso collegate.

A tal fine, egli collabora attivamente con il NORV, il responsabile del Servizio Veterinario, gli operatori del controllo e gli altri referenti di area funzionale e verifica la regolare esecuzione dei piani di lavoro affidati ai singoli operatori ed i risultati ottenuti.

Il referente AUSL per il PNR deve conoscere in dettaglio le procedure previste per la corretta esecuzione dei programmi di controllo, con particolare riguardo alle modalità operative, alle buone pratiche di campionamento ed all’aggregazione dei dati di attività, e deve farsi parte attiva nell’assumere il maggior numero di informazioni su possibili attività illecite legate all’uso di sostanze vietate nel territorio di competenza e sulla presenza di residui. A tale riguardo il referente AUSL del PNR dovrebbe avere una collaborazione attiva e scambio di informazioni con chi si occupa di allerte all’interno della AUSL e accede al sistema iRASFF.

Inoltre, il referente per il PNR ed i suoi collaboratori devono essere in grado di valutare le modificazioni, anche anatomiche, conseguenti all’impiego illecito di promotori di crescita, al fine di ottimizzare l’attività di vigilanza presso gli allevamenti ed i macelli.

Il referente per il PNR deve inoltre possedere sufficienti nozioni in materia di contenzioso amministrativo e penale per la gestione dei procedimenti sanzionatori. La contestazione del reato o della violazione di legge avvia un contraddittorio tra le parti, il cui esito dipende in larga misura dall’impegno e dalle attenzioni dedicate, dagli Organi accertatori, ai singoli episodi. Pertanto, è opportuno che i referenti per il PNR abbiano uno stretto rapporto di collaborazione con gli uffici amministrativi e con le Procure interessate.

Il referente per il PNR predisponde annualmente una relazione finale da trasmettere all’Assessorato e al NORV.

La consegna del campione al laboratorio deve avvenire nel più breve tempo possibile, entro e non oltre i 2 giorni lavorativi dal prelievo, garantendo il rispetto della catena del freddo (vedi capitolo “*Conservazione dei campioni e trasporto*”).

I PCF, inoltre, inseriscono i dati nel sistema TRACES, se necessario, provvedono alla raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati all’Ufficio 8 DGSAF e gestiscono i rapporti con i laboratori di analisi degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Ai PCF è anche affidato il compito di validare annualmente i dati sui controlli nel sistema NSIS/RaDISAN in modo che gli stessi possano essere ufficializzati per la trasmissione ad EFSA (si veda il paragrafo “Flusso informativo”).

<sup>10</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i

controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

## Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC)

Il personale degli UVAC dispone i campionamenti al macello secondo la distribuzione prevista nel Piano mirato – campioni UE, sulle partite degli animali provenienti dagli altri Stati Membri e destinati direttamente alla macellazione. Tale attività viene inquadrata nell'ambito dei controlli previsti dal d.lgs 23/2021 e le partite campionate possono essere destinate alla commercializzazione prima che siano disponibili i risultati di laboratorio, avendo cura di documentarne con l'AUSL competente la tracciabilità.

Gli UVAC svolgono le seguenti funzioni:

- selezionano le partite su cui eseguire i campionamenti, avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle AUSL, e stabiliscono il gruppo/molecole da ricercare, il materiale e il

## Laboratorio Nazionale di Riferimento (LNR)

Ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs n. 158/2006, presso l'Istituto Superiore di Sanità è istituito il Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui di farmaci

## Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS)

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, individuati quali laboratori ufficiali ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs 27/2021 e dell'articolo 20 del d.lgs n. 158/2006, effettuano le analisi dei campioni prelevati nell'ambito del Piano Nazionale Residui ed operano in rete.

L'articolo 37 del regolamento (CE) n. 2017/625 prevede che i laboratori ufficiali operino secondo la norma EN ISO/IEC 17025 e siano accreditati secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

Gli IIZZSS (e in casi particolari, altri laboratori eventualmente individuati dal Ministero) effettuano l'analisi dei campioni, garantendone l'anonimato, in conformità con quanto previsto dall'accreditamento EN ISO/IEC 17025, e provvedono all'immissione delle relative informazioni nel sistema dedicato in NSIS/RaDISAN, con le modalità descritte nel capitolo "Flussi informativi".

Qualora un laboratorio ufficiale non disponga di metodi validati e accreditati per l'analisi richiesta deve trasmettere il campione ad altro laboratorio ufficiale facente parte della rete che disponga della o delle prove accreditate.

Tutti i metodi per la ricerca di sostanze elencate nelle categorie A e B dell'allegato I del regolamento (UE) 2022/1644, devono soddisfare i criteri stabiliti dal regolamento (UE) 2021/808 e successive modifiche. I

numero di campioni da prelevare da ciascuna partita, tenendo conto delle dimensioni delle partite e di eventuali dati disponibili su precedenti non conformità; inseriscono in SINTESIS i dati sui campionamenti disposti in accordo al PNR

- nel caso in cui nel corso dell'anno rilevino difficoltà o impedimenti nell'esecuzione del presente piano, ne danno immediata informazione all'Ufficio 8 della DGSAF per consentire, di intesa con la DGISAN, gli eventuali interventi correttivi.

veterinari in prodotti di origine animale, cui afferiscono le responsabilità e i compiti assegnati dall'articolo 101 del regolamento (UE) 2017/625.

metodi già validati prima dell'entrata in vigore del reg. 2021/808, ai sensi della decisione (UE) 2002/657, sono validi ed utilizzabili fino al 10 giugno 2026 (articolo 7 del regolamento(UE) 2021/808).

Gli IIZZSS indicano ai Servizi Veterinari il tipo e la quantità delle analisi eseguibili, garantendo la massima rapidità nella lavorazione dei campioni, nella loro eventuale trasmissione ad altri laboratori e nella trasmissione dei risultati analitici, in modo da consentire un efficace e tempestivo intervento dei Servizi Veterinari in caso di non conformità.

Per la ricerca delle sostanze appartenenti alla categoria A e nel caso in cui sia stato disposto il blocco ufficiale, i tempi analitici non devono superare i 10 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori e motivati approfondimenti analitici.

Per le sostanze appartenenti alla categoria B, i tempi analitici non devono superare i 30 giorni lavorativi.

Si rammenta che i tempi di analisi, come anche i tempi di caricamento dei dati nel sistema informatico, sono inseriti come indicatore per la certificazione dei flussi informativi veterinari del Tavolo LEA (vedi capitolo "Rilevazione delle attività"). Si raccomanda pertanto il rispetto della predetta tempistica.

Di seguito si riporta l'elenco degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise**

Via Campo Boario – 64100 Teramo

Tel: 0861 3321 – Fax: 0861 332251 – [www.izs.it](http://www.izs.it)

*Sezioni diagnostiche provinciali (n. 5): Avezzano, Isernia, Pescara, Campobasso, Lanciano*

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana**

Via Appia Nuova, 1411 – 00178 Roma

Tel: 06 790991 – Fax: 06 79340724 – [www.izslt.it](http://www.izslt.it)

*Sezioni diagnostiche provinciali (n. 8): Arezzo, Grosseto, Siena, Pisa, Firenze, Latina, Rieti, Viterbo*

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia**

Via A. Bianchi, 7 – 25125 Brescia

Tel: 030 22901 – Fax: 030 2425251 – [www.izsler.it](http://www.izsler.it)

*Sezioni diagnostiche provinciali (n. 16): Bergamo, Cremona, Mantova, Pavia, Milano, Lodi, Varese-Binago, Sondrio, Piacenza-Gariga, Parma-Cornocchio, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Forlì, Ferrara-Cassana, Ravenna-Lugo*

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno**

Via Salute, 2 – 80055 Portici

Tel: 081 7865111 – Fax: 081 7763125 – [www.izsmportici.it](http://www.izsmportici.it)

*Sezioni diagnostiche provinciali (n. 8): Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Vibo Valentia*

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta**

Via Bologna, 148 – 10154 Torino

Tel: 011 26861 – Fax: 011 2487770 – [www.izspltv.it](http://www.izspltv.it)

*Sezioni diagnostiche provinciali (n. 10): Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Aosta*

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata**

Via Manfredonia, 20 – 71100 Foggia

Tel: 0881 786111 – Fax: 0881 786362 – [www.izsfg.it](http://www.izsfg.it)

*Sezioni diagnostiche provinciali (n. 6): Torre S. Susanna (BR), Lecce, Matera, Tito Scalco (PZ), Taranto, Putignano (BA)*

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna**

Via Duca degli Abruzzi, 8 – 07100 Sassari

Tel: 079 289200 – Fax: 079 272189 – [www.izs-sardegna.it](http://www.izs-sardegna.it)

*Sezioni diagnostiche provinciali (n. 4): Cagliari, Nuoro, Oristano, Centro Territoriale Tortoli*

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia**

Via Gino Marinuzzi, 3 – 90129 Palermo

Tel: 091 6565111 – Fax: 091 6570803 – [www.izssicilia.it](http://www.izssicilia.it)

*Sezioni diagnostiche provinciali (n. 4): Barcellona, Caltanissetta, Catania, Ragusa*

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche**

Via Salvemini, 1 – 06100 Perugia

Tel: 075 3431 – Fax: 075 35047 – [www.izsum.it](http://www.izsum.it)

*Sezioni diagnostiche provinciali (n. 5): Terni, Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro*

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie**

Viale dell'Università n. 10 – 35020 Legnaro (Padova)

Tel 049 8084211 – Fax 049 8830046 – [www.izsvenezie.it](http://www.izsvenezie.it)

*Sezioni diagnostiche provinciali (n. 10): Adria (RO), Belluno, Bolzano, Pordenone, San Donà di Piave (VE), Trento, Treviso, Udine, Verona e Vicenza*

## Procedure operative comuni a tutti i Piani

### Le verifiche e il campionamento

All'atto del prelievo di campioni in allevamento, si raccomanda la verifica della registrazione dell'azienda presso la AUSL competente e la verifica dei registri di trattamento.

Per i campionamenti effettuati al macello, si raccomanda la verifica dei documenti di accompagnamento degli animali.

Durante la macellazione deve sempre essere possibile individuare visceri e frattaglie appartenenti ad ogni singola carcassa.

### Buone pratiche di prelievo e gestione dei campioni

L'applicazione delle buone pratiche di campionamento condiziona in modo determinante tutta la procedura di controllo successiva ed è indispensabile affinché non sussistano contestabili vizi procedurali.

Ogni campione deve essere accuratamente identificato, sigillato ed accompagnato da un verbale di prelievo correttamente compilato.

È indispensabile porre la massima attenzione ad evitare qualsiasi contaminazione dei campioni prelevati e la possibile degradazione delle sostanze da ricercare.

Per l'eventuale fotosensibilità delle sostanze, deve essere limitata il più possibile l'esposizione alla luce.

Devono essere rispettati adeguati livelli di sicurezza nel trasporto, nella conservazione e nella custodia dei

### Numero di aliquote

Si specificano di seguito le aliquote da prelevare nel PNR:

- 1) una aliquota da consegnare al laboratorio ufficiale territorialmente competente per l'effettuazione dell'analisi;
- 2) una aliquota da consegnare all'operatore presso cui è stato effettuato il campionamento; in caso di attivazione della procedura di controperizia tale aliquota potrà essere analizzata da un laboratorio accreditato di fiducia dell'operatore;
- 3) una aliquota, da consegnare al primo laboratorio ufficiale, da tenere a disposizione per eventuale perizia disposta dall'autorità giudiziaria;
- 4) una aliquota, da consegnare al primo laboratorio ufficiale, per l'effettuazione dell'analisi presso l'ISS, o altro laboratorio ufficiale individuato dall'ISS stesso, nell'ambito della procedura di controversia analitica, con convocazione della parte;
- 5) una aliquota per l'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di alimenti in caso di preconfezionati, da consegnare al primo laboratorio ufficiale;
- 6) una aliquota ulteriore nel caso in cui il laboratorio ufficiale sia in grado di effettuare una prova di screening con metodo accreditato ma non disponga del metodo di conferma, oppure non disponga di tutte le prove accreditate richieste al fine di garantire il completamento dell'analisi richiesta

Non devono essere prelevati campioni in laboratori di sezionamento o di lavorazione delle carni, né nella fase di commercializzazione dei prodotti di origine animale.

Deve sempre essere possibile identificare l'animale campionato e la partita cui appartiene.

Per tutte le procedure relative al campionamento deve essere rispettato quanto previsto dal d.lgs n. 27/2021 e successive modifiche e dal regolamento (UE) 2021/808 e successive modifiche, oltre a quanto di seguito specificato.

campioni da parte degli organi prelevatori o del personale allo scopo incaricato (vedi paragrafo *Conservazione dei campioni e trasporto*).

Per ogni campione prelevato deve essere indicata nel verbale di prelievo l'effettuazione dell'analisi di una sostanza o un gruppo di sostanze, in accordo con quanto previsto dalle tabelle di programmazione nazionale o regionale previste nei Piani.

Si rammenta che il conteggio dei campioni prelevati in attuazione di ogni Piano, in accordo con l'approccio adottato da EFSA, viene effettuato sulla base del codice identificativo di ogni campione presente nel sistema RaDISAN (*sampled*), indipendentemente dal numero di sostanze /gruppi di sostanze ricercate.

(cfr. nota prot. N. DSVET/4333/P del 3 agosto 2011 "Gestione dei campioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al regolamento 882/2004/CE").

Le singole aliquote devono essere costituite garantendo l'equivalenza tra loro, anche ponderale.

Ogni campione dovrà essere accompagnato da tante copie del verbale quanti sono i destinatari delle aliquote, scritte in caratteri chiari e facilmente leggibili.

Per quanto riguarda i controlli attuati dai PCF o disposti dagli UVAC si rimanda alla nota DGISAN n. 0021355 del 22/05/2023.

Qualora non sia possibile prelevare una quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, l'Autorità competente procede al prelievo del campione in un'unica aliquota specificando nel verbale di campionamento i relativi motivi che escludono la opportunità, la pertinenza o la fattibilità tecnica (articolo 7, commi 1 e 2 del d.lgs 27/2021).

Nell'ambito del PNR, si ricorre al prelievo di un'aliquota unica esclusivamente in casi eccezionali (ad esempio bulbi oculari e tiroide), per l'analisi unica irripetibile da effettuare presso il primo laboratorio ufficiale, con convocazione della parte, ai sensi dell'art. 223 del decreto legislativo 271/1989.

Tenuto conto di quanto previsto dalla norma dell'Unione europea per il campionamento degli

ovicapri, che non consente il campionamento in pool su più animali, ove possibile sarebbe necessario individuare al macello capi di ovicapri (provenienti da allevamenti italiani o europei) di età e peso compatibili con la quantità di matrice da prelevare da ogni capo.

### Matrici – Modalità di prelievo

Le matrici da prelevare e analizzare devono essere quelle riportate nelle tabelle di programmazione dei Piani del PNR, disponibili nei capitoli successivi, e/o descritte in eventuali note di aggiornamento emanate dal Ministero. Il prelievo di matrici diverse da quelle indicate dai Piani determina la non idoneità del prelievo, così come l'errata o incompleta compilazione del verbale di prelevamento.

In tali casi, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale non deve procedere all'analisi richiesta.

Tuttavia, nel caso in cui la quantità di materiale che si intende sottoporre ad analisi (es. urine in giovani ovicapri) non sia sufficiente a predisporre 5 aliquote, è possibile procedere con l'esecuzione del campione in unica aliquota (da un unico animale) con analisi non ripetibile, come sopra indicato.

Nelle tabelle seguenti sono riportate le quantità minime indicative da prelevare per ogni aliquota e per ciascuna matrice per la ricerca di sostanze farmacologicamente attive.

Per le ricerche particolari, quantità, numero di aliquote e modalità di prelievo devono corrispondere a quanto riportato nello specifico capitolo "Ricerche particolari".

Matrice	Quantità minima indicativa per aliquota <sup>11</sup>
urina	20/30 ml <sup>12</sup>
siero/plasma	10 ml
grasso, muscolo, fegato	100 g
rene	100 g
bulbo oculare	aliquota unica
tiroide	aliquota unica
pelo	2,5 g
latte crudo, latte trattato	200 ml
uova	6 uova
miele	100 g
acqua	500 ml

Matrice	Indicazioni specifiche
<b>Urina</b>	<p>Devono essere prelevati 20/30 ml di urina per ciascuna aliquota (30/50 ml in caso di aliquota unica).                      In allevamento il campione va prelevato mediante cateterismo vescicale o con contenitori montati su aste. Non è ammesso l'utilizzo di "mutande zootecniche o mutande di raccolta".                      Il contenitore montato sull'asta (pentolino) va ricoperto con sacchetto pulito di plastica monouso da cambiare per ogni animale campionato. Inoltre, il sacchetto di plastica va cambiato ogni volta in cui si contaminano con feci od altro materiale e qualora la minzione fosse insufficiente.                      Al macello il prelievo va eseguito direttamente dalla vescica con siringa sterile.                      Non devono essere mescolate urine di animali diversi.                      Non deve essere fatto uso di diuretici per evitare un'eccessiva diluizione dei metaboliti e/o dei principi attivi da ricercare nelle urine.                      Il campione va posto immediatamente in contenitori rigidi di polipropilene (PP) o polietilene (PE), refrigerato e tenuto lontano dalla luce; nel più breve tempo possibile va congelato per evitare modificazioni degli analiti (es. idrolisi dei coniugati in caso di controllo per il boldenone) e false negatività.</p>
<b>Siero/Plasma</b>	<p>Ciascuna aliquota dovrebbe essere costituita preferibilmente da 10 ml di siero o plasma.                      Per la ricerca di ormoni sessuali naturali è obbligatorio prelevare il siero, che deve essere esente da fenomeni di emolisi significativi. Per gli AINS, deve essere prelevato il plasma. Per le altre ricerche, se non è disponibile il siero si può prelevare il plasma.                      Per la preparazione del plasma, vanno prelevati circa 50-60 ml di sangue venoso utilizzando provette con anticoagulante (litio eparina) che vanno centrifugate a circa 5000 giri per circa 5 minuti. Il plasma così ottenuto va distribuito in provette sterili senza additivi che possano interferire con l'indagine analitica.                      Per ottenere il siero vanno utilizzate provette senza anticoagulante che vanno tenute in ambiente caldo fino all'avvenuta separazione del siero o, in alternativa, può essere prevista la centrifugazione così come per il plasma.                      I campioni fortemente lipemici o emolizzati devono essere scartati.                      È bene verificare che il plasma sia limpido poiché i filamenti di fibrina, che danno opacità, interferiscono con gli accertamenti analitici.                      I campioni possono essere conservati a +2/+8 °C per 1-2 giorni.                      La conservazione per periodi più lunghi deve essere fatta a -20°C.                      I campioni non devono essere congelati e scongelati ripetutamente.</p>

<sup>11</sup> Per le sostanze del Gruppo A3b (prodotti fitosanitari e biocidi) occorre far riferimento alle norme di campionamento specifiche, riportate nelle relative normative di riferimento (in particolare per i prodotti fitosanitari occorre far riferimento all'allegato 2 del d.lgs 27/2021).

<sup>12</sup> Solo nel caso in cui non sia prelevata in aliquota unica (vedi paragrafo *Numero di aliquote*). Nel caso di aliquota unica la quantità minima da prelevare è di 30/50 ml.

Matrice	Indicazioni specifiche								
<b>Tiroide e bulbi oculari</b>	A causa dell'esiguità del peso e dimensioni, tiroide e bulbi oculari vengono prelevati in unica aliquota per analisi unica irripetibile (vedi paragrafo "Numero di aliquote"). Si ricorda che gli occhi dei bovini superiori ai 12 mesi sono materiale di categoria I ai sensi del reg. (CE) n.1069/2009 e n. 999/2001.								
<b>Tessuto adiposo, muscolo, fegato, rene</b>	Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 100 g di tessuto. Per il tessuto adiposo è preferibile prelevare il grasso perirenale.								
<b>Pelo</b>	Ciascuna aliquota deve essere costituita da almeno 2,5 g di pelo. I campioni devono essere prelevati dal dorso di animali pigmentati, privilegiando le zone a più intensa pigmentazione. Il prelevatore deve essere dotato di indumenti di protezione individuale, quali cappello, mascherina, camice e guanti monouso e deve utilizzare forbici pulite o rasoi monouso. Dopo ogni prelievo, vanno messe in atto le opportune procedure di decontaminazione dei materiali (forbici, rasoi).								
<b>Latte</b>	Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 200 ml di latte. Deve essere prelevato esclusivamente latte crudo in allevamento, a livello di cisterna. Per le sole attività in extra-piano i campioni possono essere prelevati in stabilimenti di trasformazione latte e prodotti a base di latte e nei distributori di latte crudo, a condizione di poter risalire all'azienda di origine.								
<b>Uova</b>	Ogni aliquota deve essere costituita da almeno 6 uova per le uova di gallina (e da almeno 12 uova per le uova di quaglia). I campionamenti devono essere effettuati sia a livello di allevamento che di centro di raccolta/imballaggio o nella fase di ingresso negli stabilimenti di lavorazione di ovoprodotti, purché, ai sensi della normativa vigente, sia possibile individuare l'allevamento di origine.								
<b>Miele</b>	Ogni aliquota di miele deve essere costituita da almeno 100 g. Per i prelievi in allevamento, il campionamento prevede il prelievo del miele contenuto nei favi di melario, direttamente dall'arnia. È possibile effettuare anche prelievi nei laboratori di smielatura, purché sia possibile individuare l'allevamento di origine.								
<b>Acqua di abbeverata</b>	Le quantità minime da prelevare per ogni aliquota sono di 500 ml. L'acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai dispositivi messi a disposizione dell'animale. A seguito del prelievo di campioni non deve essere sospesa l'erogazione di acqua di abbeverata oggetto di analisi.								
<b>Pollame, conigli e selvaggina allevata</b>	Le aliquote delle diverse matrici devono essere costituite dalla quantità in grammi o in millilitri fin qui indicate. Nel prelievo di qualsiasi matrice da piccoli animali si può procedere alla costituzione di un pool a partire da diversi animali appartenenti alla stessa partita, fino a raggiungere la quantità necessaria. Il campione deve essere costituito dalla matrice prevista dalle tabelle di programmazione e non da carcasse intere. Il campionamento in allevamento potrà prevedere la soppressione di uno o più soggetti in loco per consentire il prelievo delle opportune matrici. I prelievi di muscolo possono essere effettuati anche nei macelli aziendali, annessi all'allevamento, per l'immissione in commercio, a patto che gli animali provengano esclusivamente da quell'allevamento. In tal caso il punto di prelievo dichiarato deve essere l'allevamento stesso. I prelievi relativi alla selvaggina allevata sono effettuati al macello su cervidi e sui cinghiali.								
<b>Acquacoltura</b>	Ogni aliquota deve avere il peso minimo di 250 g. L'unità campionaria deve essere composta preferibilmente da diversi pesci frammentati, da cui si ricavano le aliquote che devono essere costituite garantendo l'equivalenza tra loro. L'analisi si effettua sul materiale omogeneizzato e il risultato sarà quindi unico per la sostanza ricercata. Per le attività del Piano mirato, i campioni prelevati per la ricerca di sostanze appartenenti alla categoria A vanno eseguiti in allevamento. Quelli per la ricerca delle sostanze appartenenti alla categoria B possono essere eseguiti, su specifica indicazione delle Regioni/P.A., anche in stabilimenti di trasformazione o a livello di vendita all'ingrosso, su pesci freschi a condizione di poter risalire all'azienda di origine.								
<b>Budelli</b>	<b>Campionamenti ai PCF</b> Il prelievo viene effettuato su prodotti conservati allo stato secco e/o sotto sale, da tutti lotti della partita (per partite con pochi lotti, es. fino a 4 lotti) o dal più rappresentativo (per partite con numerosi lotti). Il campione è diviso in 3 aliquote (4 se il laboratorio non ha la prova di conferma accreditata), conservato a temperatura ambiente o refrigerato a seconda della temperatura della partita. Di seguito si riportano le indicazioni di peso per ogni singola aliquota: <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Peso della partita (kg)</th> <th>Peso per aliquota (kg)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 1000</td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>1000-10.000</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>&gt;10.000</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> Qualora il prelievo riguardi prodotti in salamoia o sotto sale il prelevatore deve porre attenzione ad eliminare, per quanto tecnicamente possibile, il sale in eccesso e in superficie. <b>Campionamenti negli stabilimenti</b> (di trasformazione - Stomaci, vesciche e intestini trattati) e <b>nei depositi frigoriferi</b> Per quello che riguarda il numero di aliquote, occorre riferirsi a quanto previsto nel capitolo "Procedure operative comuni a tutti i Piani" > Il Campionamento > Numero di aliquote. Per ogni aliquota il quantitativo minimo indicativo da prelevare è di 100 g. Qualora il prelievo riguardi prodotti in salamoia o sotto sale il prelevatore deve porre attenzione ad eliminare, per quanto tecnicamente possibile, il sale in eccesso e in superficie".	Peso della partita (kg)	Peso per aliquota (kg)	fino a 1000	0,5	1000-10.000	1	>10.000	4
Peso della partita (kg)	Peso per aliquota (kg)								
fino a 1000	0,5								
1000-10.000	1								
>10.000	4								

### Contenitori e sigilli

Il campione PNR può essere accettato e processato dal laboratorio solo se le matrici sono integre e conservate in modo da preservare l'analita, le aliquote sono contenute in contenitori integri e conformi a quanto di seguito indicato, correttamente identificate e sigillate, conservate in modo appropriato ed accompagnate dal *Verbale di prelievo* chiaramente e correttamente compilato.

Le modalità di confezionamento del campione devono garantire la massima protezione mediante adeguati sistemi di chiusura e sigillatura che garantiscano da manomissioni. A tal fine si raccomanda l'utilizzo di buste sigillabili ed antimanomissione.

Per le matrici liquide si raccomanda l'uso di idonei contenitori di plastica preferibilmente per uso

alimentare a doppio tappo (tappo a pressione interno più tappo a vite esterno).

Per i campioni di siero e plasma è possibile utilizzare provette di vetro siliconato da introdurre in appositi

contenitori per evitare rotture durante le fasi di trasporto e conservazione.

### **Conservazione dei campioni e trasporto**

Al fine di garantire la stabilità dell'analita da ricercare e conseguentemente evitare falsi negativi, si raccomandano le seguenti modalità di gestione del campione.

Fatto salvo quanto previsto per le matrici specifiche nel paragrafo "Matrici – Modalità di prelievo", i campioni possono essere conservati e trasportati in regime di refrigerazione (ad eccezione di uova e miele) qualora pervengano al laboratorio entro 12 ore dal momento del prelievo, altrimenti devono essere conservati e trasportati congelati, salvo matrici che non devono essere sottoposte a congelamento (uova, miele).

### **Campioni non idonei**

Gli IZZSS compilano la scheda di non idoneità (sulla base del modello riportato di seguito) e segnalano il caso all'AUSL di competenza ed alla Regione/P.A., nel caso in cui, all'atto dell'accettazione, si verifichi almeno uno dei seguenti casi:

- il campione è accompagnato da un verbale non specifico per il PNR, o non correttamente compilato in campi verificabili dal laboratorio;
- il campione è accompagnato da un verbale nel quale sono richieste ricerche analitiche non previste nel PNR nella matrice oggetto di campionamento;
- il campione è stato prelevato da più di due giorni lavorativi;

Particolare attenzione, a tal fine, deve essere riservata alle fasi relative al trasporto del campione, e in particolare ai contenitori per il trasporto, alla temperatura e ai tempi di consegna al laboratorio responsabile, come previsto dal regolamento (UE) 2021/808 e dal d.lgs 27/2021.

Qualora vi sia evidenza, al momento del ricevimento del campione, di una alterazione dello stesso, il laboratorio si farà carico di informare l'autorità competente in merito alla non idoneità del campione.

- sia evidente la non integrità o l'alterazione del campione.

La scheda di non idoneità del campione va compilata anche nel caso in cui un campione, regolarmente accettato si dimostri, all'atto della lavorazione, non idoneo all'accertamento analitico per cause chiaramente imputabili ad un errato campionamento.

A seguito di tali segnalazioni di non idoneità, la Regione/P.A. e l'AUSL attivano procedimenti specifici sui prelevatori onde evitare il ripetersi dell'inconveniente.

<b><u>SCHEDA DI NON IDONEITÀ DEI CAMPIONI</u></b>	
Alla c.a. AUSL.....	
Assessorato.....	
<b>IZS</b> .....	<b>Sezione</b> .....
Il campione:	
<b>prelevato da:</b> AUSL .....Distretto .....	
Verbalizzante.....	
<b>in data:</b> .....	
<b>Estremi del verbale di prelievo (allegato in copia):</b> .....	
<b>CONFERITO DA:</b> ..... <b>IN DATA:</b> .....	
<b><u>NON PUÒ ESSERE SOTTOPOSTO AD ANALISI</u></b>	
risultando non idoneo per i seguenti motivi .....	
Data .....	Firma .....

### **Metodi e tempi di analisi**

Per tutte le procedure relative alle determinazioni analitiche deve essere rispettato quanto previsto dal d.lgs n. 27/2021 e successive modifiche, dal regolamento (UE) 2021/808 e successive modifiche, oltre a quanto di seguito specificato.

I tempi di risposta per le sostanze appartenenti alla categoria A non devono superare i 10 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici, che devono essere comunicati all'organo prelevatore.

Tempi di risposta rapidi vanno garantiti, in particolare, per la ricerca di sostanze vietate, nelle situazioni di emergenza e nei casi in cui vi siano animali o prodotti sottoposti a blocco ufficiale in attesa dell'esito analitico.

Per le sostanze appartenenti alla categoria B, i tempi analitici non devono superare i 30 giorni lavorativi.

Si rammenta che i tempi di analisi sono inseriti come indicatore per la certificazione dei flussi informativi veterinari del Tavolo LEA. Si raccomanda, pertanto, il rispetto della predetta tempistica.

Le informazioni relative agli esiti analitici potranno essere anticipate via e-mail, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto blocco ufficiale, a cui farà comunque seguito la trasmissione ufficiale.

Le analisi devono essere effettuate esclusivamente con metodi validati e accreditati.

Nel documento allegato “**Prestazioni analitiche**”, curato dal LNR, che è parte integrante del Piano, vengono definite le ricerche delle sostanze per ogni combinazione matrice/categoria e le relative prestazioni analitiche che i laboratori sono tenuti a garantire nell’effettuazione di tutti i Piani previsti nella presente programmazione.

Il documento viene reso disponibile anche nel sistema RaDISAN (nella funzionalità Gestione anagrafica -> Download anagrafiche -> Anagrafiche).

Nel caso in cui un laboratorio non disponga di un metodo validato e accreditato per la ricerca richiesta, il campione dovrà essere trasferito ad altro laboratorio in grado di effettuare l'analisi. A tal fine, prima dell’avvio del piano, si suggerisce di coordinarsi con l’eventuale laboratorio prescelto così da consentire un’adeguata programmazione delle attività di quest’ultimo.

Il LNR provvederà ad aggiornare la tabella “Prestazioni analitiche” sulla base di eventuali modifiche ed integrazioni comunicate dai laboratori ufficiali.

### Ricerca di sostanze antibatteriche (Gruppo B1) nel miele

Anche per il 2024, si confermano per il miele le procedure previste dal PNR 2010, dettate dal parere del Consiglio Superiore di Sanità del 13 febbraio 2008. La Tabella seguente riporta le concentrazioni rilevabili da tutti i laboratori con un livello di fiducia statisticamente accettabile nel miele. Tali

Nell'ambito del Piano possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma rispetto a quelli indicati nella tabella purché i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti e comunque siano in linea con i livelli di prestazione indicati nell’ambito dell’Unione europea. In tal caso tali metodi devono essere comunicati tempestivamente al LNR per l’aggiornamento della tabella “Prestazioni analitiche”.

Il trasferimento delle aliquote tra i laboratori della rete deve essere effettuato con la massima sollecitudine e l’analisi, con l'emissione del rapporto di prova, deve essere effettuata nel minor tempo possibile.

In tutti i casi in cui siano effettuate sia analisi di screening che di conferma, la non conformità indicata deve essere relativa all'analisi di conferma.

Il limite d'azione è espresso come:

- *presenza*, nel caso in cui non esistano specifici limiti di legge;
- *limiti massimi* di residui di medicinali veterinari autorizzati e antiparassitari;
- *tenori massimi* di coccidiostatici e istomonostatici;
- *valori di riferimento per interventi (RPA)* definiti dal regolamento (UE) 2019/1871 per alcune sostanze vietate;
- *limiti* fissati da normative nazionali.

Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche durante l’implementazione del PNR a seguito di decisioni dell’Unione europea o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.

Gli IZZSS devono inserire nel sistema dedicato in NSIS/RaDISAN le informazioni per i campionamenti e le analisi dei campioni di tutti i Piani previsti del PNR 2024, secondo quanto previsto dal formato SSD2 e comunque secondo le linee guida e le anagrafiche messe a disposizione sul cloud Zenodo, alla pagina:

<https://zenodo.org/communities/radisan>.

concentrazioni, o limiti di rilevabilità, rappresentano le prestazioni minime che i laboratori devono garantire nell’ambito delle attività di controllo. Eventuali aggiornamenti circa i limiti di rilevabilità saranno tempestivamente comunicati durante il periodo di attuazione del piano stesso.

Gruppo/Molecole	Limite rilevabilità (screening)	Limite rilevabilità (conferma)
<i>Sulfamidici</i>	10 µg/kg	5 µg/kg
<i>Tetracicline</i>	10 µg/kg	5 µg/kg
<i>Macrolidi</i>	5 µg/kg	5 µg/kg
<i>Aminoglicosidi</i>	5 µg/kg	1.3-1.6 µg/kg

### Gruppo A3b e Gruppo B1b

Con l’attuazione dei regolamenti (UE) 2022/1644 e 2022/1646 dal 2023 sono stati esclusi i contaminanti e pesticidi dalle attività del PNR, al fine di attenzionare esclusivamente le sostanze farmacologicamente attive vietate e autorizzate ed evitare la duplicazione delle attività, incanalando le ricerche dei contaminanti e

pesticidi nei rispettivi piani di controllo attuati ai sensi dei regolamenti (UE) 2022/932 e 2021/1355.

Rimangono tuttavia alcune sostanze da ricercare nel PNR, indicate nelle anagrafiche di EFSA, che appartengono anche al panel delle sostanze ricercate nell’ambito dei piani di controllo dei prodotti

fitosanitari. Tali sostanze sono incluse nei seguenti gruppi:

<b>Gruppo A3b</b>	In questo gruppo sono incluse sostanze contenute nei prodotti fitosanitari o nei prodotti biocidi, che possono essere usate all'interno degli allevamenti (ad esempio diserbanti, insetticidi, etc.) in modo lecito o illecito/improprio (vedi caso fipronil del 2017) e che possono residuare nei prodotti di origine animale. Le sostanze incluse in questo gruppo non sono autorizzate nei farmaci veterinari (si tratta di sostanze del Gruppo A) pertanto per esse non sono definiti limiti massimi di residui nel regolamento 37/2010 ma esclusivamente nel regolamento (UE) 396/2005. In linea generale le duplicazioni e sovrapposizioni con i piani di controllo per i prodotti fitosanitari sono evitate in quanto le ricerche di tali sostanze nell'ambito del PNR mirato, che rappresentano il caso numericamente più significativo, vengono effettuate esclusivamente su campioni prelevati in allevamento, al macello o negli stabilimenti di prima trasformazione in cui è possibile risalire all'allevamento di provenienza per le ulteriori indagini.
<b>Gruppo B1b</b>	In questo gruppo, che contiene sostanze ad attività insetticida, fungicida e antiparassitaria, sono incluse sostanze autorizzate nei farmaci veterinari, per le quali è definito un limite massimo di residuo ai sensi del regolamento (UE) 37/2010. Alcune di tali sostanze, proprio in considerazione della loro azione, possono essere autorizzate (o essere state autorizzate in passato) anche nei prodotti fitosanitari e come tali avere limiti massimi di residui fissati anche nel regolamento 396/2005.

Tenuto conto della raccomandazione dell'EURL BLV, effettuata nel corso della riunione del Working Group del 27 giugno 2023, di tenere il numero di tali sostanze il più basso possibile, si raccomanda di

attenersi a quanto riportato per tali Gruppi nella programmazione e in particolare nel file prestazioni analitiche, oltre a quanto di seguito specificato:

### Gruppo A3b

Per le sostanze del Gruppo A3b è possibile utilizzare metodi validati in accordo con la normativa relativa ai prodotti fitosanitari<sup>13</sup>.

Per le sostanze del Gruppo A3b in RaDISAN è consentito rendicontare l'esito analitico in mg/kg o in

µg/kg e non c'è l'obbligo di fornire il CCα e il CCβ (vedi controlli BR66, BR82, BR137).

Le sostanze incluse nella tabella "Prestazioni analitiche" per il 2023 sono le seguenti:

RF-0192-001-PPP	Fipronil (sum fipronil + sulfone metabolite (MB46136) expressed as fipronil)
RF-0192-002-PPP	Fipronil-Sulfone
RF-0192-003-PPP	Fipronil
RF-1020-001-PPP	Glyphosate

### Gruppo B1b

Per le sostanze del Gruppo B1b, trattandosi di sostanze contenute in farmaci autorizzati e per le quali è definito un limite massimo di residuo nel regolamento (UE) 37/2010, è consentito rendicontare gli esiti analitici in RaDISAN esclusivamente in µg/kg, anche per matrici per le quali in tale regolamento non è

definito un limite massimo di residuo specifico, al fine di verificare quanto stabilito dal regolamento (UE) 2018/470 e dalla nota prot. n. 16308 del 19/04/2018 relativa all'uso in deroga.

Le sostanze incluse nella tabella "Prestazioni analitiche" per il 2023 sono le seguenti:

RF-00002865-PAR	2-Aminoflubendazole
RF-00004655-PAR	Abamectin (sum of avermectin B1a, avermectin B1b and delta-8,9 isomer of avermectin B1a, expressed as avermectin B1a)
RF-00000055-VET	Albendazol
RF-00000045-VET	Albendazol-2-aminosulfon
RF-00000041-VET	Albendazolsulfon
RF-00000040-VET	Albendazolsulfoxide
RF-0571-001-PPP	Coumaphos
RF-00010324-PAR	Furalaner
RF-0115-001-PPP	Cyromazine
RF-0024-001-PPP	Amitraz (amitraz including the metabolites containing the 2,4 -dimethylaniline moiety expressed as amitraz)
RF-00000039-VET	Closantel
RF-0108-001-PPP	Cyfluthrin (Cyfluthrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))
RF-0112-001-PPP	Cypermethrin (Cypermethrin including other mixtures of constituent isomers (sum of isomers))
RF-0120-001-PPP	Deltamethrin (cis-deltamethrin)
RF-00000025-VET	Doramectin
RF-0649-001-PPP	Emamectin B1a
RF-00000006-VET	Eprinomectin
RF-00000024-VET	Febantel

<sup>13</sup> Guidelines for validation procedures for pesticide residues (SANTE 11312/2021).

RF-0000013-VET	Fenbendazole
RF-0842-002-PPP	cis-Permethrin
RF-0842-001-PPP	Permethrin (sum of isomers)
RF-0690-006-PPP	Fenvalerate (any ratio of constituent isomers (RR, SS, RS & SR) including esfenvalerate) Fenvalerate (sum of fenvalerate (any ratio of constituent isomers including esfenvalerate) and CPIA (chlorophenyl isovaleric acid), expressed as fenvalerate)
RF-00003017-PAR	Diflubenzuron
RF-0134-001-PPP	Teflubenzuron
RF-0407-001-PPP	Flubendazole
RF-0000007-VET	Ivermectin
RF-0767-001-PPP	Ketotriclabendazole
RF-00002917-PAR	Levamisole
RF-00000015-VET	Moxidectin
RF-00000033-VET	Nitroxinil
RF-00000026-VET	Oxfendazole
RF-00000047-VET	Oxfendazole sulfon
RF-00000046-VET	Oxibendazole
RF-00000035-VET	Rafoxanide
RF-00000010-VET	Sum of albendazole sulphoxide, albendazole sulphone, and albendazole 2-amino sulphone, expressed as albendazole
RF-00004633-PAR	Sum of extractable residues which may be oxidised to ketotriclabendazole
RF-00007479-PAR	Sum of extractable residues which may be oxidised to oxfendazole sulphone
RF-00007478-PAR	Sum of flubendazole and (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4fluorophenyl) methanone
RF-00002905-PAR	Thiabendazole
RF-0416-001-PPP	Thiabendazole (sum of thiabendazole and 5-hydroxythiabendazole)
RF-0416-002-PPP	Thiabendazole, 5-Hydroxy-
RF-0926-001-PPP	Triclabendazole
RF-00000043-VET	Triclabendazole sulfon
RF-00000038-VET	Triclabendazole sulfoxide
RF-00000037-VET	

## Ricerche particolari

### Boldenone nei bovini

In considerazione di quanto riportato nel documento “EURL Guidance on minimum method performance requirements (MMPRs) for specific pharmacologically active substances in specific animal matrices”<sup>14</sup>, approvato nella riunione del 22 giugno 2022 dello Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, section Novel Food and Toxicological Safety of the Food Chain, il trattamento con boldenone o suoi derivati comporta la presenza nelle urine della forma coniugata.

Pertanto, si dispone che:

- all'atto del prelievo di urine si devono evitare le contaminazioni crociate e qualsiasi altra forma di contaminazione. I campioni, prontamente congelati con opportuni sistemi, devono essere trasferiti al laboratorio nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'idrolisi dei coniugati con conseguenti false negatività. I campioni che non rispondono a quanto indicato circa la conservazione saranno respinti dal laboratorio di analisi;
- i laboratori devono riportare nel rapporto di prova i risultati delle analisi di conferma, per ogni

campione, espressi come alfa-boldenone coniugato e beta-boldenone coniugato;

- le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola presenza di alfa-boldenone coniugato >2ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con conseguente disposizione di approfondimento delle indagini.

Inoltre, i rapporti di concentrazione fra ADD (boldione), alfa e beta-boldenone potrebbero rappresentare un utile parametro, in aggiunta alla presenza di coniugati di alfa e beta-boldenone, per differenziare residui da trattamento da quelli di altra origine. Per quanto sopra, nei campioni da sottoporre ad analisi per boldenone, i laboratori che ne siano in grado devono effettuare anche la ricerca di ADD, riportandone il risultato nei rapporti di prova.

I risultati relativi alla ricerca del boldenone e di ADD, quest'ultimo per i laboratori che possono eseguire la ricerca, devono essere trasmessi al Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui, unitamente ai verbali di prelievo.

### Tireostatici nelle urine bovine

Per quanto riguarda la determinazione del tiouracile nelle urine bovine, si fa presente che, a causa della possibile influenza dell'alimentazione, fino alla

concentrazione di 30 ng/ml i livelli possono essere considerati endogeni.

<sup>14</sup> Disponibile sul sito della Commissione europea: [cs\\_vet-med-residues\\_guideline\\_eurl\\_mmpr.pdf](https://ec.europa.eu/food/rapid-response/eurl-mmpr-guidelines)

### **Prednisolone nelle urine**

In considerazione del parere del Consiglio superiore di Sanità del 22 maggio 2012, sulla base di quanto indicato dal Laboratorio di riferimento europeo, il valore di 5,0 ppb di prednisolone nelle urine di bovini deve essere preso quale limite raccomandato al di

### **19-nortestosterone**

In considerazione di quanto riportato nel citato documento "EURL Guidance on minimum method performance requirements (MMPRs) for specific pharmacologically active substances in specific animal matrices"<sup>13</sup>, approvato nella riunione del 22 giugno 2022 dello Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed, section Novel Food and

### **Zeranolo e metaboliti**

In ottemperanza alle indicazioni fornite dall'EU-RL, la positività a zeranolo e taleranolo deve essere confermata attraverso un metodo di conferma analitico in grado di rilevare, in matrice urina, le seguenti molecole:  $\alpha$ -zearalanolo (zeranolo),  $\beta$ -zearalanolo (taleranolo),  $\alpha$ -zearalenolo,  $\beta$ -zearalenolo e zearalenone.

Il Laboratorio Europeo di Riferimento WFSR ha confermato che attualmente non esiste la possibilità di dare un'indicazione definitiva in merito alla valutazione di conformità per la presenza di lattoni dell'acido resorcilico, tenuto conto della eventuale presenza di sostanze contaminanti involontarie (micotossine). Pertanto, in attesa di una decisione

### **Beta-agonisti**

La ricerca dei beta-agonisti i tali sostanze può essere effettuata su diverse matrici, tuttavia il pelo ed il bulbo oculare vanno considerate matrici preferenziali in caso di campionamento su sospetto o a seguito di positività.

### **Giudizio di regolarità/irregolarità a seguito dei risultati analitici**

Il dato analitico fornito dal laboratorio costituisce solo una delle diverse informazioni che concorrono alla definizione del giudizio di regolarità/irregolarità del caso in esame.

Infatti, tale giudizio deriva da un insieme di valutazioni ed accertamenti, anche di tipo documentale.

In particolare, va considerato che:

1) Il regolamento (UE) 2019/2090 definisce il trattamento illecito come "*l'uso in animali destinati alla produzione di alimenti, di:*

- *sostanze o prodotti vietati o non autorizzati, oppure*
- *sostanze o medicinali veterinari autorizzati dalla normativa dell'Unione per scopi o a condizioni diversi da quelli previsti da detta normativa o, se del caso, dalla normativa nazionale* ".

Va posta particolare attenzione nei casi in cui, per molecole il cui uso è autorizzato, si evidenzia la presenza di un residuo a livelli inferiori al limite massimo di residuo in assenza della dovuta registrazione del trattamento e comunque in situazione di incompatibilità con le informazioni

sopra del quale emettere giudizio di non conformità. Il superamento di questo limite deve essere considerato, ai fini delle azioni conseguenti da parte dei competenti Servizi, indice di trattamento farmacologico.

Toxicological Safety of the Food Chain, la ricerca non deve essere effettuata:

- nelle vacche gravide e nei vitelli appena nati;
- nei suini non castrati
- nei cavalli.

dell'Unione europea risulta adeguato l'utilizzo di quanto indicato nella pubblicazione: "Prevalence of zeranol, taleranol and *fusarium spp.* toxins in urine: implications for the control of zeranol abuse in the European Union" – Food Additives and Contaminants, vol. 21, n. 9 (September 2004) – pp 833-839.

I laboratori pertanto, in caso di presenza di tali sostanze, forniranno il rapporto di prova, allegando il diagramma di cui alla citata pubblicazione. I Servizi Veterinari, nel caso i controlli di follow-up possano confermare che tale presenza derivi da contaminazione dei mangimi e non da trattamento illecito, potranno considerare l'esito come conforme.

### **Nicarbazina**

La ricerca di nicarbazina si riferisce alla frazione DNC (dinitrocarboanilide).

della filiera alimentare. In tali casi, trova applicazione l'articolo 4, comma 2 del regolamento (UE) 2019/2090. È necessario comunque che nel flusso informativo siano indicate le eventuali azioni intraprese a seguito della non conformità riscontrata.

2) Ai sensi dell'articolo 113 del regolamento (UE) 2019/6 è ammesso l'uso in deroga di un medicinale veterinario, su una specie per la quale non ne è autorizzato l'impiego, esclusivamente in particolari circostanze eccezionali, previste dallo stesso articolo, e sotto la responsabilità di un veterinario. Per tali casi, il regolamento (UE) n. 2018/470 definisce le modalità con cui si può fare riferimento ai corrispondenti limiti massimi di residui definiti dal regolamento (UE) n. 37/2010. Come riportato nella nota prot. n. 16308 del 19/04/2018, si evidenzia che, per poter utilizzare ai fini dei controlli di conformità i limiti massimi di residui previsti dal regolamento citato, è essenziale l'evidenza documentata che gli animali siano stati trattati in deroga ai sensi dell'articolo citato. In caso contrario, qualora si riscontri la presenza di

sostanze attive, in qualsiasi concentrazione, tale presenza sarà considerata derivante da un uso illecito di un medicinale ed i limiti massimi di residui, come specificato nel regolamento (UE) 2018/470, non potranno essere utilizzati.

- 3) Il riscontro di sostanze non autorizzate in acqua di abbeverata in fase di somministrazione rappresenta di per sé prova dell'avvenuto trattamento illecito. Pertanto, tutti gli animali che hanno avuto accesso a tali matrici sono da considerare positivi (cfr. nota DGISAN prot. 28057/P del 1° agosto 2006).

Il riscontro di ogni non conformità deve essere comunicato immediatamente via PEC dall'Autorità Competente che effettua la valutazione del risultato, a seconda dei casi, alla Regione/P.A., all'UVAC, all'IZS e al Ministero, specificando il tipo di Piano a cui la non conformità si riferisce.

Per quanto riguarda la gestione dei casi di non conformità i Servizi veterinari devono avviare in maniera tempestiva tutte le misure descritte nel regolamento (UE) 2019/2090 e successive modifiche, nonché nel d.lgs 27/2021, nel decreto legge 42/2021 e nella legge 71/2021.

In caso di riscontro di non conformità, l'operatore del settore alimentare può avviare le procedure di controperizia e controversia ai sensi degli articoli 7 e 8 del d.lgs 27/2021.

### Trattamenti illeciti

Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito trovano applicazione le disposizioni riportate nel regolamento (UE) n. 2019/2090.

Al fine di garantire uniformità di approccio su tutto il territorio nazionale<sup>15</sup>, qualora si constati un trattamento illecito dovuto all'uso di sostanze o medicinali veterinari autorizzati per scopi o a condizioni diverse da quelle previste, è possibile eseguire un prelievo di campioni ufficiali, su richiesta

Si raccomanda di garantire il rispetto dell'elemento *sorpresa* anche nei controlli ufficiali successivi al riscontro di non conformità.

È inoltre importante trasferire senza indugio il rapporto di prova qualora la non conformità sia riferibile ad animali e prodotti di origine animale proveniente da allevamenti o impianti posti sotto la competenza di altre AUSL e/o Regioni/PP.AA.

Va attivato, inoltre, il sistema di rintraccio della carcassa/prodotto campionato, con le procedure di ritiro o richiamo ed effettuando successivi campionamenti.

In merito al campionamento dei budelli effettuato negli stabilimenti di trasformazione, si precisa che il controllo ha come finalità la verifica dell'eventuale uso di sostanze non consentite nel trattamento dei budelli.

In caso di non conformità riscontrate sugli animali spediti da altri Stati Membri per la macellazione in Italia trova applicazione la nota DGSAF n. 10109 del 22 aprile 2021 (numero di animali da campionare delle partite di talune specie animali spedite dalla UE successivamente al riscontro nell'ambito del Piano Nazionale Residui di risultati sfavorevoli su partite della stessa origine e specie).

Qualora la non conformità riguardi animali o prodotti di origine animale originari di un altro Stato membro, trova applicazione l'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2090.

e a spese dell'operatore, su un insieme di animali statisticamente rappresentativo degli animali della partita o delle partite pertinenti, secondo la tabella seguente, ottenuta applicando la formula di Cannon & Roe sulla base dei seguenti parametri:

- livello di Confidenza (LC) = 99%
- prevalenza attesa o limite di prevalenza rilevabile = 20%

Dimensione della partita	Dimensione del campione
1-7	tutti i soggetti
8	7
9-11	9
12-16	11
17-23	13
24-35	15
36-62	17
63-178	19
179-infinito	21

Qualora, a seguito del suddetto prelievo, sia confermato un trattamento illecito, l'Autorità competente dispone l'immediato abbattimento degli animali riconosciuti positivi e ne ordina l'invio ad uno

stabilimento di trasformazione di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e successive modifiche.

Nell'eventualità risultassero positivi almeno la metà dei prelievi, tutti gli animali sospetti presenti in azienda dovranno essere abbattuti.

<sup>15</sup> Viene qui riportato il contenuto della nota prot. N. 19303 del 26/05/2020.

Per «animali sospetti», si intendono gli animali appartenenti al gruppo preso a riferimento per calcolare il campione statisticamente rappresentativo quindi quegli animali appartenenti a partite omogenee, per età e tipologia produttiva e oggetto di analogo sistema di governo ed alimentazione, a quelli sottoposti a precedente campionamento.

Il riscontro di un residuo a livelli inferiori al LMR può configurare un sospetto di non conformità o di

### **Superamento dei limiti massimi di residui**

In caso di superamento dei limiti massimi di residui devono essere applicate le disposizioni previste nel regolamento (UE) n. 2019/2090.

#### ***Superamento del LMR per farmaci veterinari autorizzati in campione eseguito in stabilimento di macellazione da specie sottoposte usualmente a trattamento di massa.***

A seguito di esito non conforme di un campionamento per la ricerca di farmaci veterinari eseguito su un'unica carcassa o su pool di carcasse di animali, appartenenti a specie usualmente sottoposte a trattamento di massa, occorre procedere al ritiro dal consumo della/e carcassa/e e degli eventuali prodotti derivati ancorché miscelati con altri prodotti, in conformità dell'articolo 14 del Reg. (CE) n.178/2002 e del regolamento (UE) n. 2019/2090. È pertanto auspicabile che in fase di prelevamento l'autorità competente disponga il vincolo della/e carcassa/e oggetto del campionamento o sia data corretta informazione agli impianti di macellazione, in merito alla necessità di adottare le opportune misure per evitare o limitare i problemi legati al ritiro dei prodotti interessati.

A seguito della non conformità deve essere eseguito un immediato intervento di farmacovigilanza nell'allevamento di provenienza degli animali. Le

### **Blocco ufficiale**

Nei casi di campionamento su sospetto si dispone il blocco ufficiale di animali e/o dei prodotti.

Per tutti gli altri campionamenti, ove qualsiasi esigenza lo rendesse necessario, il veterinario che opera nell'ambito del PNR può, comunque, procedere al blocco ufficiale degli animali o delle derrate campionati, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2017/625, che durerà fino a che non sia noto l'esito favorevole delle analisi.

Può essere consentito che la materia prima campionata e sottoposta a blocco ufficiale sia avviata al

### **Il sistema informativo RaDISAN**

Il Piano Nazionale Residui utilizza il sistema informativo RaDISAN (Raccolta Dati in Igiene e Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione) per effettuare la pianificazione, la ripartizione dei campioni e la rendicontazione di tutte le attività.

Per ogni Piano sono disponibili le seguenti funzionalità:

#### **1) Funzionalità di pianificazione e ripartizione dei campioni**

La funzionalità di pianificazione viene utilizzata dal Ministero per programmare le attività nazionali, con la

trattamento illecito. Per conferire efficacia ai provvedimenti adottati è indispensabile che, anche in caso di riscontro di residui inferiori al LMR, siano condotti con estrema sollecitudine gli accertamenti previsti per valutare la causa del riscontro analitico, verificare se si tratta di trattamento illecito e, se del caso, adottare i provvedimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente.

risultanze di tale attività vanno rendicontate all'autorità sanitaria competente sul macello entro 72 ore dalla comunicazione del riscontro di non conformità. Nel caso in cui non vi siano evidenze oggettive che il trattamento sia stato effettuato solo sul capo campionato, l'esito analitico del campione prelevato al macello dà luogo ad attivazione del sistema di allerta, con il ritiro delle carni provenienti dagli animali appartenenti alla intera partita/lotto di macellazione, senza procedere ad ulteriori accertamenti analitici, e tali carni non possono essere destinate al consumo umano.

Tenendo conto dei recenti orientamenti dell'Unione europea in materia di allerta, qualora le carni ottenute dalla partita/lotto interessato dall'allerta siano state lavorate con altri prodotti conformi prima della data di emissione del referto sfavorevole, l'autorità competente può destinarli al consumo umano, previa valutazione che tenga conto della percentuale di inclusione delle carni appartenenti alla partita/lotto oggetto dell'allerta, calcolata sulla materia prima. Tale valutazione può essere richiesta, caso per caso, all'Istituto Superiore di Sanità secondo quanto indicato nelle Linee Guida oggetto dell'Intesa Stato-Regioni n. 201/CSR del 8/11/2018.

congelamento o alla trasformazione, purché sia garantito che il prodotto ottenuto non venga esitato al libero consumo finché non ne sia noto l'esito analitico favorevole.

Nel caso in cui si applichi il blocco ufficiale ad alimenti altamente deperibili, si raccomanda di assicurare un reciproco coordinamento tra prelevatori e IZZSS, affinché venga ridotto al minimo il tempo di attesa dell'esito analitico.

definizione del numero di campioni da assicurare a livello nazionale per ciascuna ricerca, secondo le tabelle di programmazione riportate in ogni singolo Piano.

Sulla base dei dati di produzione specifici per ogni singolo Piano, caricati nel sistema RaDISAN, i campioni vengono quindi ripartiti alle Autorità competenti che devono disporre i campionamenti sul territorio. In tal modo ogni Autorità competente destinataria del Piano (Regioni/P.A., PCF, UVAC) ha la possibilità di scaricare dal sistema le tabelle in cui è

riportata l'attività da effettuare, in termini di numero di campioni, specie/prodotto, punto di campionamento e matrice.

Le Regioni/P.A. hanno inoltre la possibilità di ripartire nel sistema informatico i campioni alle AUSL, secondo i dati di produzione locale, la cui attività può essere monitorata durante l'anno attraverso apposita reportistica. Essendo il 2024 il secondo anno di

attuazione dei Piani con le nuove specifiche e le nuove anagrafiche, potrà essere utilizzata la funzione che permette di recuperare automaticamente la ripartizione dell'anno precedente.

Le codifiche utilizzate nel sistema RaDISAN, esclusivamente in fase di pianificazione, per identificare i diversi piani sono le seguenti:

progLegalRef	Piano
ITPMRE	Piano Mirato Regioni
ITPMUV	Piano Mirato UVAC
ITPPT	Piano Paesi Terzi
ITPSOR	Piano di sorveglianza
EXPNAZ	Extra Piano Nazionale
EXPREG	Extrapiano Regionale

## 2) Funzionalità di rendicontazione

Tutti i dati relativi a campionamenti ed esiti analitici riferiti ai Piani devono essere obbligatoriamente inseriti nel sistema RaDISAN dagli IIZZSS, secondo il formato SSD2, per consentire l'elaborazione delle relazioni annuali e la trasmissione delle informazioni ad EFSA per assolvere al debito informativo previsto dalle norme dell'Unione europea verso la Commissione europea.

Pertanto è essenziale che a tutti i livelli si presti particolare attenzione all'esattezza, alla completezza ed alla puntualità della trasmissione dei dati.

La documentazione tecnica (Linee guida, anagrafiche, Business Rules, schema XSD) è disponibile nel *cloud Zenodo*<sup>16</sup>, nel folder "Raccolta Dati analitici del flusso unico in Igiene e Sicurezza degli Alimenti".

La trasmissione dei dati afferenti ai diversi Piani dovrà essere effettuata utilizzando le seguenti combinazioni tra strategia di campionamento (sampStrategy) e tipo di programma di campionamento (progType):

	progLegalRef = N371A (Regulation (EU) 2022/1646)			
	Piano mirato regioni	Piano mirato UVAC	Piano di sorveglianza	Piano Paesi terzi
sampStrategy	ST20A (Targeted sampling)	ST20A (Targeted sampling)	ST10A (Objective sampling)	ST20A (Targeted sampling)
progType	K018A (Official (National and EU) programme)	K018A (Official (National and EU) programme)	K018A (Official (National and EU) programme)	K038A (Official (National) programme for Third Country Import)

Relativamente al campo relativo al metodo di campionamento (sampMethod) è stato aggiunto da EFSA il codice N042A (According to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/808), già inserito nell'anagrafica RaDISAN. Si raccomanda l'uso di questo codice per tutte le attività del presente Piano, relative a campioni prelevati ai sensi dei regolamenti (UE) 2022/1644 e 2022/1646. In considerazione di quanto sopra, viene eliminato dai verbali di prelievo il campo "Metodo di campionamento utilizzato".

Gli IIZZSS devono inserire nel sistema dedicato in NSIS/RaDISAN, con frequenza bimestrale, tutti i dati relativi ai campioni PNR di loro competenza territoriale, anche quando il campione venga trasmesso ad altro laboratorio per l'effettuazione delle relative analisi.

Si raccomanda agli IIZZSS di inserire i dati dei controlli relativi a campioni di provenienza europea ed extraeuropea nel sistema NSIS/RaDISAN con le stesse procedure e tempistiche previste per i campioni

provenienti da animali di origine nazionale, prestando particolare attenzione alla dichiarazione dello Stato di provenienza da inserire nell'apposito campo del tracciato (Campo E.04). Nel caso in cui non sarà eseguita puntualmente tale procedura non sarà possibile trasmettere i dati sul campionamento ad EFSA, con conseguente perdita di un consistente numero di informazioni sull'attuazione nazionale del piano residui.

Le attività in Extrapiano andranno rendicontate con la seguente combinazione:

sampStrategy - Other (ST90A)  
progType - K005A.

Le attività su sospetto devono essere rendicontate con la seguente strategia di campionamento associata al tipo di campionamento più opportuno (riferirsi a quanto riportato al paragrafo "Attività su sospetto"):

<sup>16</sup> <https://zenodo.org/communities/RaDISAN>

Strategia di campionamento	Codice corrispondente - tipCamp
Suspect (ST30A)	A seguito di positività (S)
	Clinico-anamnestico (A)
	Isto-anatomo-patologico (I)
	Macellazione speciale d'urgenza (U)

Per i campionamenti su sospetto si suggerisce di utilizzare lo stesso progType del campione che ha generato la prima positività o quelli analoghi utilizzati nei diversi Piani del PNR, in considerazione del tipo di campionamento.

Tenuto conto del fatto che i tempi di inserimento dei dati nel sistema RaDISAN sono stati inseriti come indicatore per la certificazione dei flussi informativi

### 3) Funzionalità di validazione e trasmissione delle informazioni relative alle attività conseguenti a non conformità

La validazione delle informazioni presenti nel sistema dedicato in NSIS/RaDISAN da parte delle Regioni/P.A. e dei PCF (per il Piano Paesi terzi) può essere effettuata in qualsiasi momento e comunque deve essere effettuata entro il 28 febbraio 2025 per l'intero 2024.

La validazione rende i dati definitivi ed ufficiali, quindi utilizzabili per l'elaborazione, la diffusione e la trasmissione all'EFSA e alla Commissione Europea. È possibile validare massivamente tutti i campioni conformi, mentre i campioni non conformi devono essere validati puntualmente.

Per tutti i casi di non conformità, gli Assessorati e i PCF, tramite il sistema dedicato in NSIS/RaDISAN, devono inserire le informazioni relative alle azioni intraprese e le informazioni conclusive sulla causa della non conformità contestualmente alla validazione. Nei casi in cui la non conformità sia riferibile ad animale o prodotto proveniente da altra Regione o Provincia Autonoma, quest'ultima deve inserire le informazioni relative alle attività intraprese presso l'azienda di origine o di provenienza dell'animale o del prodotto e le conclusioni delle indagini effettuate. La validazione finale in tali casi spetta comunque alla Regione competente per il campionamento.

In caso di non conformità di campioni di animali provenienti da altri Stati Membri, è sufficiente inserire

veterinari del Tavolo LEA, secondo quanto riportato nel capitolo "Rilevazione delle attività", si raccomanda fortemente il rispetto della predetta tempistica<sup>17</sup>.

Poiché l'attuazione del PNR non può prescindere dalla sua esatta rendicontazione, si raccomanda di porre particolare attenzione alla precisa e puntuale raccolta e verifica dei dati e delle informazioni.

esclusivamente le informazioni relative alle azioni intraprese, mentre le conclusioni saranno popolate dal Ministero della salute a seguito di confronto con gli uffici preposti.

Prima di confermare la validazione il sistema prospetta un riepilogo dei campioni validati ed evidenzia, in particolare, quanti conformi e non conformi vengono validati.

Tutte le informazioni non validate non saranno considerate ufficiali pertanto non saranno incluse nei report finali e nella trasmissione da parte del Ministero alla Commissione Europea e all'EFSA.

Come indicato nelle specifiche tecniche del tracciato, tali informazioni sono obbligatorie per ogni campione non conforme e devono essere inserite rispettivamente nei campi "actTakenCode" (anagrafica ACTION) e "evalInfo\_conclusion" (anagrafica CONCLUS).

Anche nel caso in cui si riscontri un residuo a livelli inferiori al LMR, in assenza della dovuta registrazione del trattamento, è necessario comunque che nel flusso informativo siano indicate le eventuali azioni intraprese a seguito della non conformità riscontrata.

Di seguito si riportano, per comodità, le opzioni a disposizione degli Assessorati e dei PCF, incluse nelle due anagrafiche:

#### ACTION

Codice	Azione	Note
A	Administrative consequences	I codici da O1 a Z5 sono nazionali e vengono trasmessi ad EFSA sotto la voce generica "Other". Per le azioni contrassegnate dai codici F, e da O4 ad O8, occorre associare il numero e l'unità di misura relativi.
B	Intensified checks before release	
C	Follow-up action due to a residue of a pesticide detected in an EU sample, which is not approved for use in the EU territory	
D	Denial of community aid	
E	Destruction of animals and/or products.	
F	Follow-up (suspect) sampling and number of	
G	Follow-up action due to the residue of a pesticide detected in a domestic product, which is not authorized in the country	

<sup>17</sup> Le procedure prevedono che i campioni prelevati in un bimestre debbano essere rendicontati nel sistema dedicato in NSIS/RaDISAN entro la fine del bimestre successivo. Ad

esempio, i campioni prelevati nel bimestre gennaio e febbraio devono essere rendicontati entro il 30 aprile dello stesso anno.

Codice	Azione	Note
I	Follow-up investigation	<p>Esempio di compilazione del campo:            In caso di più azioni di follow-up, queste devono essere concatenate utilizzando il carattere \$. La struttura ricorsiva deve essere del tipo: termCode[_999n][_unità di misura]\$. Ad esempio, in caso di: 1) azioni amministrative (<b>A</b>); 2) richiesta di ulteriori 3 campioni di follow-up (<b>F_3_G005A</b>); 3) 500 animali posti sotto blocco ufficiale nell'allevamento (<b>O4_500_G199A</b>), il codice da trasmettere nel campo actTakenCode sarà: <b>A\$F_3_G005A\$O4_500_G199A</b>.</p>
M	Lot not released on the market	
N	No action	
O	Other	
P	Follow-up action due to a pesticide residue detected in an organic sample, violating the provisions laid down in the organic farming legislation	
R	Rapid Alert Notification	
S	Lot recalled from the market	
V	Movement restriction	
W	Warnings	
O1	Records check in the farm	
O2	Intensified checks in the farm	
O3	Criminal penalties	
O4	Animals put under seizure in the farm and number of	
O5	Killing of animals and number of	
O6	Carcasses put under seizure in the slaughterhouse and number of	
O7	Carcasses/products declared unfit for human consumption and number of	
O8	Checks intensified in other farms and number of	
O9	Checks on the next two consignments of animals of the same type and origin	
Z1	Border check – intensified official controls	
Z2	Border check – destruction	
Z3	Border check - re-dispatch	
Z4	Border check - special treatment	
Z5	Border check - use for other purposes	

## CONCLUSION

Codice	Causa della non conformità	Note
C01A	Accidental	<p>I codici C98A001, C98A002 e C98A003 sono nazionali e vengono trasmessi ad EFSA sotto la voce generica "Other".            Il campo C98A001 deve essere utilizzato nel caso in cui la non conformità sia riferibile a sostanze ad azione ormonica, tireostatica, beta-agonista e qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Tale informazione è utilizzata per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.            Il campo C98A003 deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il residuo riscontrato sia inferiore al limite massimo di residuo.</p>
C02A	Cascade use	
C03A	Environmental contamination	
C04A	Illegal treatment	
C05A	Natural occurrence	
C06A	Withdrawal period not respected	
C07A	Withdrawal period respected	
C98A	Other	
C99A	Unknown	
C98A001	Treatment with anabolic substance	
C98A002	Investigation in progress	
C98A003	Unrecorded treatment	

## Il Piano mirato

Il Piano mirato è un piano nazionale di controllo, basato sul rischio, che viene attuato con l'obiettivo di:

- verificare la conformità degli animali destinati alla produzione di alimenti e degli alimenti di origine animale, prodotti negli Stati membri, alla legislazione europea che disciplina l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate (medicinali veterinari o additivi per mangimi), vietate o non autorizzate;
- verificare il rispetto dei limiti massimi di residui e dei tenori massimi delle sostanze farmacologicamente attive negli alimenti.

## Definizione del numero minimo di campioni

Il Piano mirato, secondo quanto previsto dall'allegato I del regolamento (UE) 2022/1646, prevede la ricerca dei residui delle sostanze farmacologicamente attive nei seguenti settori: bovini, suini, ovi-caprini, equini, pollame, acquacoltura, latte (bovino, ovi-caprino, bufalino), uova, conigli e selvaggina allevata, miele, budelli.

L'allegato I del regolamento (UE) 2022/1646 definisce anche i criteri per la definizione del numero minimo di campioni, che ogni Stato membro deve assicurare nella sua attività annuale, sulla base delle produzioni nazionali, sia per le sostanze del gruppo A e del gruppo B.

I campionamenti sono programmati dal Ministero sulla base dell'entità delle produzioni nazionali nei diversi settori di interesse e vengono assegnati, attraverso un sistema di ripartizione basato sui dati locali di produzione:

- alle Regioni/P.A., per i campioni di provenienza nazionale;
- agli UVAC, per gli animali spediti direttamente nei macelli italiani da altri Paesi dell'Unione europea destinati alla macellazione.

Per l'Italia, in considerazione del fatto che l'attività di pianificazione annuale viene effettuata nell'ultimo trimestre dell'anno precedente, vengono presi in considerazione i dati di produzione relativi ai due anni precedenti.

Di seguito vengono riportati i dati di produzione del 2022, unitamente alla fonte del dato, utilizzati nella programmazione del Piano mirato 2024 come base per calcolare il numero minimo di campioni. In linea generale, i dati evidenziano una diminuzione di produzione per la maggior parte dei settori produttivi rispetto all'anno precedente.

SETTORE	PRODUZIONE 2022	FONTE DEL DATO
<b>Bovini</b>	<b>2.863.987 capi</b>	BDN – Anagrafe Nazionale
<b>Suini</b>	<b>10.666.769 capi</b>	BDN – Anagrafe Nazionale
<b>Ovini</b>	<b>2.775.546 capi</b>	ISTAT
<b>Caprini</b>	<b>148.738 capi</b>	ISTAT
<b>Equini</b>	<b>25.780 capi</b>	BDN – Anagrafe Nazionale
<b>Pollame</b>		
polli	<b>962.400</b> tonnellate	UNAITALIA
tacchini	<b>218.900</b> tonnellate	UNAITALIA
galline	<b>24.200</b> tonnellate	UNAITALIA
altro pollame (faraone, oche, anatre)	<b>13.000</b> tonnellate	UNAITALIA
<b>Conigli e selvaggina allevata</b>	<b>22.965 tonnellate</b>	ISTAT (dato dei conigli – 2022) + dato regioni cervidi 2022 + stima da BDN macellazione cinghiali 2022
<b>Acquacoltura</b>	<b>49.650 tonnellate</b>	API
eurialine (spigole, orate, anguille, cefali)	20.650 tonnellate	API
salmonidi (trote)	29.000 tonnellate	API
<b>Latte bovino</b>	<b>12.983.273 tonnellate</b>	Assolatte
<b>Latte ovi-caprino</b>	<b>492.570 tonnellate</b>	ISTAT (2021)
<b>Latte bufalino</b>	<b>233.125 tonnellate</b>	ISTAT (2021)
<b>Uova di gallina</b>	<b>785.000 tonnellate</b>	UNAITALIA
<b>Miele</b>	<b>23.000 tonnellate</b>	Osservatorio Nazionale della produzione e del mercato del miele
<b>Budelli</b>	<b>10.700</b>	UnionFood

Al momento della stesura del presente Piano non risultano disponibili i dati di produzione in tonnellate del 2022 per latte bufalino e latte ovi-caprino (fonte ISTAT), pertanto la programmazione del numero di campioni per queste categorie è stata fatta tenendo

conto del numero minimo calcolato sulla base dei dati 2021. Nel caso in cui, quando saranno disponibili, i dati di produzione dovessero discostarsi dai precedenti e si ravvisasse la necessità di aumentare il numero di campioni, si procederà ad una modifica del PNR 2024.

## Strategia di campionamento

### Criteri per la strategia di campionamento del Piano mirato

Nella tabella seguente vengono fornite alcune indicazioni per indirizzare le ricerche in modo mirato:



### **Criteria per la selezione delle sostanze, gruppi di sostanze e matrici**

I criteri per la selezione delle combinazioni gruppi di sostanze/prodotti si basano su quanto prescritto nell'Allegato II del regolamento (UE) 2022/1644, per le sostanze di categoria A e B.

Per la selezione delle sostanze e delle matrici da inserire nel Piano, vengono presi in considerazione i seguenti criteri:

#### **• Indicazioni dei Laboratori Europei di Riferimento (EURL)**

Il sistema analitico italiano, in linea generale, prende come riferimento quanto indicato da ogni Laboratorio Europeo di Riferimento, che definisce, nell'ambito dei Gruppi di sostanze di propria competenza, le molecole da ricercare obbligatoriamente, le molecole raccomandate e le matrici di elezione da prelevare e analizzare per le ricerche.

La programmazione di ogni anno, in termini di sostanze chimiche, matrici e prestazioni analitiche adottate, tiene conto, tra l'altro, delle raccomandazioni formulate dagli EURL in occasione della valutazione del Piano dell'anno precedente e della disponibilità dei metodi analitici presso i laboratori.

#### **• Indicazioni dei Centri di Riferenza Nazionale (CRN)**

Su problematiche specifiche, riguardanti particolari matrici e/o particolari ricerche, possono essere consultati i Centri di Riferenza Nazionale per eventuali inserimenti o modifiche. Per il Piano 2024 è stato consultato il CRN per l'apicoltura in merito alla possibilità di inserire la ricerca delle sostanze appartenenti ai Gruppi A3b, A3c e A3f, obbligatori ai sensi del regolamento (UE) 2022/1644 (Allegato II, parte A) per la matrice miele. Al riguardo il CRN ha evidenziato che le sostanze del Gruppo A3f (disponibili nell'anagrafica EFSA) non sono di interesse per il settore, mentre:

- a) per il Gruppo A3b è opportuno inserire la ricerca del glyphosate (a causa di non conformità pregresse);
- b) per il Gruppo A3c è opportuno inserire le sostanze nalidixic acid, norfloxacin, orbifloxacin per le quali la rete dei laboratori dispone già dei metodi analitici.

#### **• Esiti delle attività effettuate negli anni precedenti in Italia**

La scelta delle combinazioni sostanze/matrici da inserire nel Piano, oltre a quanto descritto nel punto precedente, è inoltre indirizzata dalle precedenti non

conformità riscontrate in Italia nell'ambito dell'attuazione del PNR.

Per la programmazione del PNR 2024 sono prese in considerazione le non conformità (NC) riscontrate nell'attuazione del PNR 2022 e del primo semestre 2023.

#### **• Dati provenienti dai sistemi RASFF e AAC**

Oltre a quanto sopra descritto, sono inoltre presi in considerazione i dati provenienti dal sistema RASFF, relativo alle notifiche di allerta, e AAC (casi di assistenza amministrativa). Per il 2024 sono stati presi in considerazione i dati del 2022 e del primo semestre del 2023 relativi a:

- casi di allerta registrati su prodotti di provenienza italiana o estera, sia notificati dall'Italia che dagli altri Paesi europei;
- i casi segnalati nell'ambito dell'Assistenza amministrativa di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2090/2018.

#### **• Progetti di ricerca**

Vengono presi in considerazione anche i risultati di progetti di ricerca, finanziati dal Ministero della salute nell'ambito delle attività inerenti al Piano Nazionale Residui.

Per le sostanze del Gruppo A, in particolare per gli ormoni, si fa riferimento al progetto "Verifica dei valori fisiologici di riferimento degli steroidi sessuali nei vitelli"<sup>18</sup> per quanto riguarda i livelli massimi di residui consentiti a livello nazionale.

#### **• Dati relativi a medicinali veterinari**

Per indirizzare le ricerche delle sostanze del Gruppo B (medicinali veterinari autorizzati e additivi per mangimi) sono prese in considerazione le seguenti informazioni:

- autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti sostanze farmacologicamente attive destinati a specie animali e classi di produzione specifiche (fonte: Prontuario dei medicinali veterinari<sup>19</sup>);
- autorizzazioni all'immissione in commercio degli additivi per mangimi destinati a specie animali e classi di produzione specifiche<sup>20</sup> (fonte: <https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/feed-additives/search>);
- informazioni sulla frequenza di uso delle sostanze appartenenti a categorie di sostanze specifiche in determinate specie animali – dati sugli antibiotici<sup>21</sup>;

<sup>18</sup> "Assessment of the Physiological Values and the Reference Histological Profile Related to Sex Steroids in Veal Calves" - Agriculture 2023, 13, 1145.

<sup>19</sup> [https://www.vetinfo.it/j6\\_prontuario/public/](https://www.vetinfo.it/j6_prontuario/public/)

<sup>20</sup> <https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/feed-additives/search>

<sup>21</sup> Fonte: Report EMA European Medicines Agency - [https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/italy-sales-trends-mg/pcu-antibiotic-veterinary-medicinal-products-food-producing-animals-2010-2021\\_en.pdf](https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/italy-sales-trends-mg/pcu-antibiotic-veterinary-medicinal-products-food-producing-animals-2010-2021_en.pdf). Vedi anche "Sales of veterinary antimicrobial agents in 31 European countries in 2021 Trends from 2010 to 2021 Twelfth ESVAC report", disponibile su

- informazioni sui tassi di resistenza antimicrobica in determinati settori della produzione animale<sup>22</sup>

In considerazione dell'avvio dell'obbligo di adozione della ricetta elettronica, si stanno avviando i lavori per assicurare l'interoperabilità tra i relativi sistemi informativi.

- **Dati ultimo triennio EFSA**

In attuazione di quanto riportato nell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1646, per ottimizzare il Piano sono prese in considerazione le non conformità riportate nei report EFSA disponibili per il triennio 2019/2020/2021<sup>23</sup>.

- **Gruppo residui**

Per la definizione delle ricerche del Piano, ogni anno viene consultato il Gruppo residui, un Gruppo permanente di lavoro istituito all'interno del Ministero della salute per le finalità inerenti alla predisposizione ed attuazione del PNR, che vede la partecipazione di:

- Esperti veterinari di 5 regioni, in rappresentanza delle 19 regioni e 2 province autonome;
- Esperti del Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui di farmaci veterinari (Istituto Superiore di Sanità);

- Un rappresentante della rete dei laboratori degli Istituti Zooprofilattici sperimentali;
- Esperti del CIBA, Centro di Referenza Nazionale per le Indagini Biologiche sugli Anabolizzanti Animali;
- Esperti del Ministero della salute (Chimici, Veterinari).

Nell'ambito del Gruppo residui possono essere convocati e consultati all'occorrenza esperti di altri settori, quali ad esempio del farmaco veterinario, dei mangimi, dei prodotti fitosanitari, dei biocidi e dei corpi di polizia.

Nell'ambito dei lavori di questo Gruppo si esaminano le eventuali modifiche da apportare al Piano, nel rispetto del criterio del Plan, Do, Check, Act, tenendo in considerazione, oltre ai criteri sopra specificati:

- gli esiti delle attività dell'anno precedente;
- le eventuali segnalazioni provenienti dal territorio, a seguito di indagini specifiche (effettuate anche dal NAS<sup>24</sup>);
- le indicazioni della Commissione europea e degli EURL fornite in occasione della valutazione del Piano precedente




---

<https://www.ema.europa.eu/en/veterinary-regulatory/overview/antimicrobial-resistance/european-surveillance-veterinary-antimicrobial-consumption-esvac>

<sup>22</sup> Studio in fase di pubblicazione

<sup>23</sup> All'epoca della stesura del presente Piano non è disponibile il report del 2022.

<sup>24</sup> Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

### Introduzione di nuove ricerche nel PNR 2024

Nella tabella seguente sono riportate le nuove ricerche inserite nella pianificazione 2024, per le quali sono o saranno a breve disponibili (secondo le tempistiche riportate nella tabella) le metodiche analitiche all'interno della rete dei laboratori degli IZZSS. Nella

tabella gli elementi di novità sono identificati in grassetto, mentre nell'ultima colonna sono indicati i criteri sulla base dei quali si procede all'inserimento della ricerca.

Specie/categoria/matrice	Sostanze/Gruppo di sostanze	Numero di campioni	Motivazione <sup>25</sup>
Bovini/vitelloni/muscolo	Cortisonici (B1d2)	20 campioni (10 campioni da provenienza nazionale + 10 di provenienza UE)	NC rilevata nel corso dell'attuazione del PNR 2022
Bovini/vacche/muscolo	Macrolidi (B1a5)	30 campioni	NC rilevata nel corso dell'attuazione del PNR 2022
Bovini/ vitelloni/muscolo	Florfenicol e composti associati (B1a7)	20 campioni	NC rilevate nel corso dell'attuazione del PNR 2022
Bovini/vacche/muscolo	Florfenicol e composti associati (B1a7)	10 campioni	NC report EFSA 2020
Miele	<b>Chinolonici (B1a4)</b>	10 campioni	Notifica di allerta 2023
Miele	<b>Nalidixic acid, Norfloxacin, Orbifloxacin (A3c)</b>	10 campioni	Osservazioni della Commissione europea formulate in occasione della valutazione del PNR 2023, CRN apicoltura
Miele	<b>Glyphosate (A3b)</b>	10 campioni	Osservazioni della Commissione europea formulate in occasione della valutazione del PNR 2023, CRN apicoltura
Latte	<b>Fipronil (A3b)</b>	24 campioni (22 latte bovino, 2 latte ovicaprino)	NC rilevate nel corso dell'attuazione del PNR 2023 Osservazioni della Commissione europea formulate in occasione della valutazione del PNR 2023
Latte	<b>Rifaximina (B1a13)</b>	10 campioni	Osservazioni degli EURL formulate in occasione della valutazione del PNR 2023
Uova	<b>Amminoglicosidi (B1a6)</b>	10 campioni (il metodo sarà disponibile per la seconda metà del 2024)	Osservazioni degli EURL formulate in occasione della valutazione del PNR 2023

### Modifiche di programmazione

Rispetto al PNR 2023, nel 2024 vengono aumentati i campionamenti da effettuare per la ricerca relativa alle

combinazioni riportate nella seguente tabella, per le motivazioni indicate:

Specie/categoria/matrice	Sostanze/Gruppo di sostanze	Motivazione
Acquacoltura/trote/muscolo	Coloranti (A3a)	NC PNR 2022 e NC report EFSA 2019, 2020
Acquacoltura/trote/muscolo	Trimethoprim (sulfamidici – B1a1)	NC PNR 2022 e NC report EFSA 2020
Bovini/vacche e vitelloni/muscolo	Sulfamidici (B1a1)	NC PNR 2022 e 2023 NC report EFSA 2019, 2020
Bovini/vacche e vitelloni/muscolo	Tetracicline (B1a2)	NC PNR 2022 e 2023 NC report EFSA 2020
Bovini/vacche/muscolo	Penicilline (B1a3)	NC report EFSA 2019, 2020
Bovini/vitelloni, vacche, vitelli/tessuto adiposo	Fipronil (A3b1)	NC PNR 2023
Bovini/vitelloni/muscolo	Macrolidi (B1a5)	NC PNR 2022
Bovini/vitelloni/fegato	Cortisonici (B1d2)	NC PNR 2022 e 2023 NC report EFSA 2019, 2020
Bovini/vacche/urine	Cortisonici (B1d2)	NC report EFSA 2021
Bovini/vitelloni/fegato	Tioimidazolici (Levamisolo) (B1b3)	NC report EFSA 2020
Bovini/vacche/muscolo	Chinolonici (B1a4)	NC report EFSA 2020, 2021
Bovini/vitelloni/muscolo	Lincosamidi (B1a10)	NC PNR 2022
Bovini/vitelloni/siero	Ormoni naturali (A1c1)	NC PNR 2022 e NC report EFSA 2019, 2020
Bovini/vitelli/muscolo	AINS (B1d1)	NC PNR 2023
Bovini/vacche, vitelli e vitelloni/muscolo	Cefalosporine (B1a12)	Dati di vendita 2021/2022
Conigli/muscolo	Chinolonici (B1a4)	NC PNR 2022

<sup>25</sup> NC = Casi di non conformità riscontrati in Italia nell'attuazione del PNR 2022, 2023 o negli anni precedenti (informazioni disponibili nei report EFSA 2020, 2021 e 2022)

Specie/categoria/matrice	Sostanze/Gruppo di sostanze	Motivazione
Conigli/muscolo	Sulfamidici (B1a1)	NC report EFSA 2019
Equini/muscolo	AINS (B1d1)	NC report EFSA 2020
Latte bovino	Florfenicolo e composti associati (B1a7)	NC PNR 2022
Latte bovino	Penicilline (B1a3)	NC report EFSA 2019, 2021
Latte bovino	Macrolidi (B1a5)	NC report EFSA 2021
Latte bovino	Cloramfenicolo (a2a)	NC report EFSA 2019
Latte ovicaprino	Tetracicline (B1a2)	NC PNR 2022
Latte ovicaprino	Benzimidazolici (B1b1)	NC report EFSA 2021
Miele	Cloramfenicolo (a2a)	Notifica di allerta 2023
Ovini/muscolo	Tetracicline (B1a2)	NC PNR 2022
Pollame/altro pollame/acqua di abbeverata	Nitrofurani (A2b1)	NC PNR 2022
Pollame/galline/acqua di abbeverata	Ciromazina (B1b5)	NC report EFSA 2019
Pollame/tacchini/muscolo	Sulfamidici (B1a1)	NC report EFSA 2020
Pollame/tacchini/muscolo	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati (B2)	NC report EFSA 2019
Pollame/altro pollame/muscolo	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati (B2)	NC report EFSA 2020
Suini/muscolo	Tetracicline (B1a2)	NC PNR 2022 e NC report EFSA 2019, 2020, 2021
Suini/muscolo	Benzimidazolici (B1b1)	NC report EFSA 2020
Suini/muscolo	Cloramfenicolo (a2a)	NC report EFSA 2021
Suini/muscolo	Penicilline (B1a3)	Notifica di allerta 2023
Suini/muscolo	Sulfamidici (B1a1)	NC PNR 2022 e NC report EFSA 2019, 2020, 2021
Suini/fegato	Tioimidazolici (Levamisolo) (B1b3)	NC report EFSA 2019, 2021
Uova	Sulfamidici (B1a1)	NC report EFSA 2020

### Indicazioni procedurali

All'atto del prelievo di campioni mirati non è necessario ricorrere all'applicazione del blocco ufficiale, purché venga garantita la rintracciabilità dei prodotti.

Si ritiene opportuno che l'Autorità competente inviti l'Operatore del settore alimentare ad adottare tutte le misure per evitare o limitare i problemi legati al ritiro dei prodotti interessati, in caso di non conformità dell'esito analitico.

È opportuno che, all'atto del campionamento mirato, sia fatta attenzione al rispetto dei seguenti punti:

- informazione del responsabile dell'allevamento o del macello sulle finalità e modalità del prelievo;
- esecuzione del prelievo con materiale idoneo. Resta inteso che i controlli, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del regolamento (UE) 2017/625, vanno eseguiti senza preavviso;
- in caso di prelievo in allevamento, esecuzione del prelievo previo avviso al proprietario degli animali della facoltà di assistere alle operazioni di campionamento, direttamente o tramite un suo delegato di fiducia, in tempi compatibili con l'esecuzione degli stessi. Assolti tali adempimenti, l'Autorità competente può dar corso alle attività di campionamento, anche in assenza del proprietario o di un suo delegato. Dell'assolvimento degli obblighi procedurali di cui sopra deve essere fatta menzione nel verbale di prelievo. Resta inteso che i controlli, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del regolamento (UE) 2017/625, vanno eseguiti senza preavviso;
- in caso di prelievo al macello, corretta identificazione, lungo la catena di macellazione,

delle mezzene e dei visceri appartenenti agli animali prescelti;

- prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
- messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a differenti animali;
- corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
- sigillatura del campione in presenza del proprietario o responsabile degli animali, facendo presente che egli ha facoltà di apporre un proprio sigillo in aggiunta a quello ufficiale;
- richiesta di eventuali dichiarazioni da mettere a verbale da parte del proprietario/responsabile, in particolare riguardo a: provenienza degli animali (ai fini dell'evasione IVA), trattamenti farmacologici pregressi o in atto, destinazione degli animali (intermediari, macelli);
- per quanto riguarda i  $\beta$ -agonisti (gruppo A1e) ed i cortisonici (gruppo B1d), per i quali, in determinati casi o per determinate molecole, è consentito l'uso, è opportuno che all'atto di prelievi al macello si dia comunicazione, entro 24 ore, ai Servizi Veterinari competenti per l'allevamento di origine, trasmettendo copia del verbale di prelievo, affinché predispongano sollecitamente l'attività di farmacosorveglianza volta ad escludere l'eventuale omissione di registrazione da parte dell'allevatore dei trattamenti farmacologici effettuati. Il controllo può essere eseguito anche da remoto.

### Frequenze di campionamento

Sulla base dei dati di produzione riportati nel paragrafo *Definizione del numero minimo di campioni* e di quanto riportato nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/1646, si riassume di seguito il numero di campioni programmati nel 2024 nell'ambito del Piano mirato per ogni specie/prodotto di origine animale sia

di provenienza italiana (Piano mirato Regioni) che europea (Piano mirato UVAC), per assicurare il raggiungimento degli obiettivi per tutte le specie/prodotti oggetto del Piano. I dettagli delle ricerche sono illustrati nelle tabelle riportate nel paragrafo "Programmazione del Piano mirato 2024.

Categoria	Numero minimo	Numero programmato totale	Campioni di provenienza italiana (Regioni)	Campioni di provenienza europea (UVAC)
Bovini	10.024	10.336	10.001	335
Suini	4.267	4.373	4290	83
Ovicaprini				
Ovini	833	867	715	152
Caprini	45	65	50	15
Equini	10	68	60	8
Pollame				
Polli	4.331	4.433	4.433	
Tacchini	985	1.068	1.068	
Galline	109	150	150	
Altri volatili	59	86	86	
Acquacoltura	339	390	390	
Latte bovino	866	962	962	
Latte ovicaprino	33	54	54	
Latte bufalino	16	22	22	
Uova gallina	785	845	845	
Miele	272	312	312	
Conigli e selvaggina allevata	150	180	180	
Budelli	36	40	40	
<b>TOTALI</b>	<b>23.160</b>	<b>24.251</b>	<b>23.658</b>	<b>593</b>

A seguito della raccomandazione ricevuta dal Team della Commissione europea nel corso dell'audit del 2018, sono inclusi nel piano solo gli equini, bovini, suini e ovicaprini spediti da altri Stati Membri, certificati per la macellazione e inviati direttamente a uno stabilimento di macellazione italiano. Il numero

dei campionamenti da effettuare al macello dagli animali provenienti dall'UE, e la relativa ripartizione agli UVAC, è stato calcolato utilizzando i dati relativi alle spedizioni da altri Paesi dell'Unione europea del 2022, riportati nella tabella seguente.

Spedizioni da altri Paesi UE (dati 2022)	Numero di capi	Fonte
<b>Bovini</b>	92.090 capi	TRACES
<b>Suini</b>	82.912 capi	TRACES
<b>Ovini</b>	485.184 capi	TRACES
<b>Caprini</b>	2.431 capi	TRACES
<b>Equini</b>	9.971 capi	TRACES

## **Programmazione del Piano mirato 2024**

Nel presente capitolo sono riportate le tabelle di programmazione contenenti i campionamenti da effettuare nel corso del 2024 per ogni specie/prodotto di origine animale previsto dall'allegato I del regolamento (UE) 2022/1646, sia di provenienza nazionale, disposti dalle Regioni/P.A., che di provenienza europea, disposti dagli UVAC, con il dettaglio dei gruppi di sostanze da ricercare, le matrici, il punto di campionamento e le frequenze di campionamento (individuate come numero di campioni), come previsto dall'allegato II del regolamento delegato (UE) 2022/1644.

Le sostanze da ricercare all'interno di ogni gruppo e le relative prestazioni analitiche per ogni combinazioni

### ***Piani disposti dalle Regioni/P.A.***

I campioni pianificati a livello nazionale, riportati nelle tabelle di programmazione del presente capitolo, sono ripartiti tra le regioni/P.A. sulla base dei dati di produzione regionale ricavati dalle banche dati nazionali per il 2022 e, ove non disponibili, trasmessi dalle singole Regioni/P.A. La ripartizione viene effettuata automaticamente nel sistema informatico RaDISAN, dopo il caricamento dei dati di produzione regionali.

Gli Assessorati, dopo aver scaricato da RaDISAN la tabella di programmazione regionale del PNR, pianificano il numero di campioni da prelevare nel territorio di propria competenza per ciascun settore produttivo, ripartendoli tra le diverse AUSL in base a caratteristiche specifiche del territorio (ad esempio, censimento aggiornato del patrimonio zootecnico, vocazione produttiva, flussi e volumi delle macellazioni) e secondo i criteri di cui al paragrafo "Criteri per la strategia di campionamento del Piano mirato".

### ***Piani disposti dagli UVAC***

In accordo con la raccomandazione della Commissione europea del 2018 (report di audit DG-SANTE 2018-6343) sono inclusi nella programmazione per gli UVAC solo i bovini, equini, suini, ovini e caprini introdotti da altri Stati membri, certificati per la macellazione e spediti direttamente a uno stabilimento di macellazione.

I campioni pianificati a livello nazionale, riportati nelle tabelle di programmazione del presente capitolo, sono ripartiti tra gli UVAC in base ai dati ricavati da TRACES sulle introduzioni in Italia dei sopra citati animali nel 2022.

La ripartizione viene effettuata automaticamente nel sistema informatico RaDISAN, dopo il caricamento dei dati ottenuti da TRACES.

Dopo aver scaricato da RaDISAN la tabella di programmazione del PNR, gli UVAC, avvalendosi, se necessario, della collaborazione delle AUSL, selezioneranno le partite su cui eseguire i campionamenti e stabiliranno il gruppo/molecole da ricercare, il materiale e il numero di campioni da prelevare da ciascuna partita, tenendo conto delle dimensioni delle partite e di eventuali dati disponibili

categoria/matrice/sostanza sono indicate nella tabella "Prestazioni analitiche", foglio "Piano mirato", come descritto nel paragrafo "Metodi e tempi di analisi".

Per bovini, suini, ovini, caprini ed equini, il numero di campioni indicato nelle tabelle corrisponde al numero di animali da sottoporre a campionamento.

La programmazione per ogni singola regione/P.A. e per ogni UVAC è disponibile nel sistema NSIS/RADISAN cui si accede attraverso apposite credenziali che sono fornite dai competenti uffici DGISAN al personale referente designato.

I campioni sono prelevati esclusivamente dai Servizi Veterinari delle AUSL o dai NORV e sono sempre accompagnati dal verbale di prelievo debitamente compilato, come di seguito specificato.

I campioni del Piano mirato devono essere conformi, per matrice prelevata e richiesta analitica, a quanto indicato nelle tabelle seguenti.

Si evidenzia l'opportunità che gli Assessorati provvedano ad effettuare nel sistema informatico RaDISAN, mediante l'apposita funzione di Gestione Piano > Piano Regionale, la pianificazione regionale e la ripartizione per AUSL di competenza, al fine di avere a disposizione un valido strumento di programmazione e di monitoraggio delle attività svolte, che permetterà di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati del Piano, si applicano le procedure previste dal regolamento (UE) n. 2019/2090 e si può procedere al prelievo di campioni "Sospetto/a seguito di positività".

su precedenti non conformità. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto della programmazione per quanto riguarda il numero di animali da sottoporre a controllo, compatibilmente con i flussi commerciali, i campioni dovranno essere prelevati da più partite nel corso dell'anno, tenendo conto delle provenienze.

Nelle tabelle seguenti è riportato il piano dell'attività per il 2024, definito per ciascuna specie animale unitamente alle sostanze da ricercare, ai materiali e al numero di campioni da prelevare al macello da ciascun animale.

Si richiama l'attenzione sul fatto che il numero di campioni indicati nelle tabelle di programmazione corrisponde al numero di animali da sottoporre a campionamento.

Sulla base di quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea sul campionamento degli ovicaprini, non è ammesso il prelievo in pool su più animali. Pertanto, ove possibile, sarebbe necessario individuare al macello capi di ovicaprini di età e peso compatibili con la quantità di matrice da prelevare ai sensi del PNR 2024 per ogni capo.

Diversamente, nel caso in cui la quantità di materiale che si intende sottoporre ad analisi non sia sufficiente a predisporre un numero di aliquote tale da garantire il diritto alla difesa dell'interessato, si può procedere al campionamento in aliquota unica con analisi non ripetibile, garantendo comunque il diritto alla difesa, come previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) n. 625/2017 e dal decreto legislativo 27/2021.

Lo stesso approccio deve essere adottato per i suini nel caso di partite costituite da animali di giovane età. Eventuali altre disposizioni integrative in merito potranno essere fornite dalle Autorità competenti regionali.

Gli UVAC inseriranno i dati sui campionamenti in SINTESIS selezionando la voce "Controlli conoscitivi pianificati". Si raccomanda a tal proposito di verificare che per i controlli disposti vengano costantemente e tempestivamente inseriti, quando disponibili, i risultati di laboratorio a cura dei servizi veterinari locali. Inoltre, qualora l'analisi non sia stata eseguita (es. per inidoneità del campione) o il risultato dell'analisi non sia interpretabile, gli UVAC verificano che i servizi

veterinari locali inseriscano il risultato dell'esame in SINTESIS come "in attesa" specificando nel campo note la motivazione di tale esito.

I campionamenti per i quali non si ottiene un risultato di laboratorio, non possono essere considerati validi ai fini del piano e quindi, vanno ripetuti al fine di rispettare la programmazione. Nel caso in cui gli UVAC evidenzino nel corso dell'anno difficoltà o impedimenti nell'esecuzione del presente piano, ne daranno immediata informazione all'Ufficio 8 della DGSAF per consentire, di intesa con la DGISAN, gli eventuali interventi correttivi, mentre in caso di mancato completamento del programma annuale di campionamento dovranno essere formalmente fornite le necessarie motivazioni alle Direzioni generali competenti.

Oltre alle attività disposte dal presente Piano, gli UVAC continueranno a programmare autonomamente l'ulteriore attività di controllo loro affidata dal decreto legislativo 23/2021 (es. controlli dei residui in altre categorie di animali e prodotti, controlli microbiologici ecc.).

## Tabelle di programmazione

### Bovini

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						allevamento	macello	
							Regioni	UVAC
A1a	Stilbeni	A1a	stilbeni	urine	vacche	62	55	
					vitelloni	62	55	
					vitelli	62	55	
					bovini			9
A1b	Agenti antitiroidei	A1b	agenti antitiroidei	urine	vitelli	62	32	
					vitelloni	62	32	
					vacche	62	32	
					bovini			10
				tiroide	vitelli		20	
					vitelloni		28	
A1c	Steroidi	A1c1	ormoni naturali	siero	vitelli	100		
					vitelloni	150		
		A1c2	ormoni di sintesi	muscolo	vitelli		20	
					vitelloni		25	
					bovini			9
				urine	vitelloni	150	120	
					vacche	80		
					vitelli	100		
		A1c3	gestageni	tessuto adiposo perirenale	vitelloni		10	
					bovini			9
A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	A1d	lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	urine	vitelli	90	90	
					vitelloni	90	90	
					vacche	90	90	
					bovini			10
A1e	β-agonisti	A1e	β-agonisti	pelo	vitelloni	50		
					urine	vitelli	400	
				urine	vitelloni	500		
					vacche	400	30	
				fegato	vitelli		470	
					vitelloni		750	
					vacche		480	
					bovini			30
bulbo oculare	vitelli		40					
	vitelloni		110					
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	muscolo	vitelli		110	
					vitelloni		110	
					vacche		110	
					bovini			10
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	vitelloni		50	
					vitelli		50	
					bovini			10
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	siero <sup>26</sup>	vitelli	85		
					vitelloni	85		
					vacche	85		
A2d	Altre sostanze vietate	A2d1	dapsona	muscolo	vitelli		30	
					vitelloni		30	
		A2d2	clorpromazina	urine	vitelloni		30	
					bovini			8
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	fipronil	tessuto adiposo	vitelli		140	
					vitelloni		140	
					vacche		140	
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c3	macrolidi	muscolo	vitelli		15	
					vitelloni		15	
					vacche		15	
		A3c4	chinolonici	muscolo	vitelli		80	
					vitelloni		80	
					vacche		80	

<sup>26</sup> Se non è disponibile il siero, si può prelevare il plasma.

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						allevamento	macello	
							Regioni	UVAC
		A3c5	aminoglicosidi	muscolo	vitelli		10	
					vitelloni		10	
					vacche		10	
		A3c7	cefalosporine	muscolo	vitelli		15	
					vitelloni		15	
					vacche		15	
A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	A3d	coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	muscolo	vitelli		120	
					vitelloni		120	
					vacche		120	
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi <sup>27</sup>	plasma	vitelli		10	
				vitelloni		10		
				muscolo	vitelli		20	
				vitelloni		10		
		A3f3	sedativi	urine	vitelli		60	
					bovini			10
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	muscolo	vitelli		105	
					vitelloni		135	
					vacche		135	
					bovini			12
		B1a2	tetracicline	muscolo	vitelli		105	
					vitelloni		135	
					vacche		135	
					bovini			15
		B1a3	penicilline	muscolo	vitelli		105	
					vitelloni		105	
					vacche		135	
					bovini			15
		B1a4	chinolonici	muscolo	vitelli		105	
					vitelloni		105	
					vacche		130	
					bovini			10
		B1a5	macrolidi	muscolo	vitelloni		30	
					vacche		30	
					bovini			30
		B1a6	aminoglicosidi	muscolo	vitelli		10	
vitelloni					10			
vacche					10			
bovini						10		
B1a7	florfenicolo e composti associati	muscolo	vitelli		10			
			vacche		10			
			vitelloni		20			
B1a9	polimixine	muscolo	vitelli		10			
			bovini			5		
B1a10	lincosamidi	muscolo	vitelli		10			
			vitelloni		30			
			bovini			5		
B1a12	cefalosporine	muscolo	vitelli		35			
			vitelloni		35			
			vacche		35			
			bovini			10		
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	benzimidazolici	fegato	vitelloni		30	
				bovini			10	
		B1b2	ivermectine	fegato	vitelloni		40	
					bovini			10
		B1b3	tioimidazolici (levamisolo)	fegato	vitelloni		50	
					bovini			10
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS <sup>26</sup>	plasma	vitelli		10	
				vitelloni		10		
				bovini			10	
				muscolo	vitelli		20	
				vitelloni		10		
				vacche		10		
		bovini			10			
		B1d2	cortisonici	urine	vitelli		120	

<sup>27</sup> Le analisi del Gruppo A3f2 e B1d1 (AINS permessi e vietati) sono eseguite sugli stessi campioni.

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						allevamento	macello	
							Regioni	UVAC
					vitelloni	120		
					vacche	180		
				fegato	vitelli		150	
					vitelloni		180	
					vacche		150	
					bovini			10
				muscolo	vitelloni		10	10
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	vitelli		40	
					bovini			10
					<b>Totale</b>	<b>3.247</b>	<b>6.754</b>	<b>335</b>
<b>Totale regioni</b>						<b>10.001</b>		
<b>Totale UVAC</b>						<b>335</b>		
<b>TOTALE</b>						<b>10.336</b>		

### Ovicaprini

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						allevamento	macello	
							Regioni	UVAC
A1a	Stilbeni	A1a	stilbeni	urine	ovini		14	5
A1b	Agenti antitiroidei	A1b	agenti antitiroidei	urine	ovini		14	5
A1c	Steroidi	A1c2	ormoni di sintesi	urine	ovini		15	6
A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	A1d	lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	urine	ovini		12	6
A1e	$\beta$ -agonisti	A1e	$\beta$ -agonisti	fegato	ovini		12	6
					caprini		4	
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	muscolo	ovini		15	6
					caprini		4	
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	ovini		14	6
					caprini		4	
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	siero <sup>28</sup>	ovini	20	15	6
					caprini			
A2d	Altre sostanze vietate	A2d1	dapsone	muscolo	ovini		12	6
			caprini			4		
		A2d2	clorpromazina	urine	ovini		12	6
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	fipronil	tessuto adiposo	ovini		15	
					caprini		4	
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c4	chinolonici	muscolo	ovini		10	
		A3c3	macrolidi	muscolo	ovini		2	
		A3c7	cefalosporine	muscolo	ovini		3	
A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	A3d	coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	muscolo	ovini		15	
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi	plasma	ovini		5	
				muscolo	ovini		5	
		A3f3	sedativi	urine	ovini		34	9
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	muscolo	ovini		34	8
					caprini		2	1
		B1a2	tetracicline	muscolo	ovini		50	10
					caprini		2	1
		B1a3	penicilline	muscolo	ovini		35	5
					caprini		2	1
		B1a4	chinolonici	muscolo	ovini		34	5
					caprini		2	1
B1a5	macrolidi	muscolo	ovini		34	5		
			caprini		2	1		
B1a6	aminoglicosidi	muscolo	ovini		34	5		
			caprini		2	1		

<sup>28</sup> Se non è disponibile il siero, si può prelevare il plasma.

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						allevamento	macello	
							Regioni	UVAC
		B1a7	florfenicolo e composti associati	muscolo	ovini		30	9
					caprini		2	1
		B1a9	polimixine	muscolo	ovini		30	9
					caprini		2	1
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	benzimidazolici	fegato	ovini		30	9
					caprini		2	1
		B1b2	avermectine	fegato	ovini		35	4
					caprini		2	1
		B1b3	tioimidazolici (levamisolo)	fegato	ovini		35	4
					caprini		2	1
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS	plasma	ovini		25	4
					caprini		2	1
				muscolo	ovini		35	4
					caprini		2	1
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	ovini		30	4
					caprini		2	1
Totali regioni ovini							715	
Totali regioni caprini							50	
Totali UVAC ovini							152	
Totali UVAC caprini							15	
<b>TOTALE ovini</b>							<b>867</b>	
<b>TOTALE caprini</b>							<b>65</b>	

## Suini

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						allevamento	macello	
							Regioni	UVAC
A1a	Stilbeni	A1a	stilbeni	urine	suini		110	4
A1b	Agenti antitiroidei	A1b	agenti antitiroidei	urine	suini		110	4
A1c	Steroidi	A1c2	ormoni di sintesi <sup>29</sup>	urine	suini	40	50	4
		A1c3	gestageni	tessuto adiposo perirenale	suini		30	4
A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	A1d	lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	urine	suini		110	4
A1e	β-agonisti	A1e	β-agonisti	fegato	suini		360	4
				urine	suini	50		
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	muscolo	suini		400	5
				acqua abbeverata	suini	55		
A2b	Nitrofurani	A2b1	nitrofurani	acqua abbeverata	suini	35		
		A2b2	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	suini		200	4
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	siero <sup>30</sup>	suini		60	4
A2d	Altre sostanze vietate	A2d1	dapsone	muscolo	suini		25	4
		A2d2	clorpromazina	urine	suini		15	4
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	fipronil	tessuto adiposo	suini		115	
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c3	macrolidi	muscolo	suini		10	
		A3c4	chinolonici	muscolo	suini		80	
		A3c5	aminoglicosidi	muscolo	suini		10	
		A3c7	cefalosporine	muscolo	suini		15	
A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e	A3d	coccidiostatici, istomonostatici e	muscolo	suini		115	

<sup>29</sup> Vedi "Ricerche particolari".

<sup>30</sup> Se non è disponibile il siero, si può prelevare il plasma.

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						allevamento	macello	
							Regioni	UVAC
	altri agenti antiparassitari		altri agenti antiparassitari					
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi <sup>31</sup>	plasma	suini		15	
				muscolo	suini		20	
		A3f3	sedativi	urine	suini		150	2
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	muscolo	suini		600	2
		B1a2	tetracicline	muscolo	suini		350	2
		B1a3	penicilline	muscolo	suini		250	2
		B1a4	chinolonici	muscolo	suini		100	2
		B1a5	macrolidi	muscolo	suini		20	2
		B1a6	aminoglicosidi	muscolo	suini		10	2
		B1a7	florfenicol e composti associati	muscolo	suini		15	
		B1a8	pleuromutiline	muscolo	suini		15	2
		B1a9	polimixine	muscolo	suini		20	2
		B1a12	cefalosporine	muscolo	suini		15	2
B1b	Insetticidi, fungicidi, antielmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	benzimidazolici	fegato	suini		250	2
		B1b2	avermectine	fegato	suini		140	2
		B1b3	tioimidazolici (levamisolo)	fegato	suini		60	2
B1c	Tranquillanti	B1c2	butirofenoni	rene	suini		25	2
		B1c3	beta-bloccanti	rene	suini		25	2
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS <sup>30</sup>	plasma	suini		15	2
				muscolo	suini		20	2
		B1d2	cortisonici	fegato	suini		90	2
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	suini		90	2
						Totale regioni	4.290	
						Totale UVAC	83	
						<b>TOTALE</b>	<b>4.373</b>	

## Equini

Gruppi di sostanze <sup>32</sup>	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						allevamento	macello	
							Regioni	UVAC
A1b	Agenti antitiroidei	A1b	agenti antitiroidei	tiroide	equini		2	
A1c	Steroidi	A1c2	ormoni di sintesi <sup>33</sup>	urine	equini		2	2
A1e	$\beta$ -agonisti	A1e	$\beta$ -agonisti	fegato	equini		2	
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	muscolo	equini		2	2
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	equini		4	
A2d	Altre sostanze vietate	A2d2	clorpromazina	urine	equini		4	
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi <sup>34</sup>	plasma	equini	4		
				muscolo	equini		4	
		A3f3	sedativi	urine	equini		2	2
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	muscolo	equini		4	
		B1a3	penicilline	muscolo	equini		4	
		B1a5	macrolidi	muscolo	equini		4	
		B1a7	florfenicol e composti associati	muscolo	equini		2	

<sup>31</sup> Le analisi del Gruppo A3f2 e B1d1 (AINS permessi e vietati) sono eseguite sugli stessi campioni.

<sup>32</sup> Per il 2024 non sono programmate ricerche di sostanze dei gruppi A3b e A3c, data l'esiguità del numero minimo di campionamenti previsti (pari a zero) rispetto al dato di produzione.

<sup>33</sup> Tranne il 19-nortestosterone

<sup>34</sup> Le analisi del Gruppo A3f2 e B1d1 (AINS permessi e vietati) sono eseguite sugli stessi campioni

Gruppi di sostanze <sup>32</sup>	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni		
						allevamento	macello	
							Regioni	UVAC
		B1a12	cefalosporine	muscolo	equini		4	
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	benzimidazolici	fegato	equini		2	
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS <sup>34</sup>	plasma	equini	4		
				muscolo	equini		4	
		B1d2	cortisonici	urine	equini	2		
fegato	equini				2	2		
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	equini		2	
						Totale regioni	60	
						Totale UVAC	8	
						<b>TOTALE</b>	<b>68</b>	

## Pollame

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni			
						allevamento	macello		
A1e	$\beta$ -agonisti	A1e	$\beta$ -agonisti	fegato	polli	3	150		
					tacchini	3	25		
					galline	3	3		
					altro pollame		3		
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	acqua abbeverata	polli	500			
					tacchini	50			
					galline	5			
					altro pollame	2			
				muscolo	polli		550		
					tacchini		70		
					galline		10		
					altro pollame		2		
A2b	Nitrofurani	A2b1	nitrofurani	acqua abbeverata	polli	450			
					tacchini	70			
					galline	20			
					altro pollame	20			
		A2b2	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	polli		150		
					tacchini		110		
					galline		10		
					altro pollame		2		
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c		siero <sup>35</sup>	polli	10	160		
					tacchini	10	110		
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	fipronil	muscolo	polli		160		
					tacchini		30		
					galline		4		
					altro pollame		3		
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c3	macrolidi	muscolo	polli		20		
					tacchini		5		
		A3c4	chinolonici	muscolo	polli		100		
					tacchini		30		
					galline		5		
					altro pollame		3		
		A3c5	aminoglicosidi	muscolo	polli		10		
					tacchini		5		
		A3c7	cefalosporine	muscolo	polli		20		
					tacchini		10		
		A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	A3d	coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	muscolo	polli		150
							tacchini		30
galline							5		
altro pollame							3		
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi <sup>36</sup>	plasma	polli		20		
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	muscolo	polli		260		
					tacchini		120		

<sup>35</sup> Se non disponibile il siero, si può prelevare il plasma.

<sup>36</sup> Le analisi del Gruppo A3f2 e B1d1 (AINS permessi e vietati) sono eseguite sugli stessi campioni.

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni				
						allevamento	macello			
					galline		5			
					altro pollame		4			
					B1a2	tetracicline	muscolo	polli		260
								tacchini		70
								galline		5
								altro pollame		4
					B1a3	penicilline	muscolo	polli		260
								tacchini		70
								galline		5
		B1a4	chinolonici	muscolo	altro pollame		4			
					polli		450			
					tacchini		70			
		B1a5	macrolidi	muscolo	galline		5			
					altro pollame		4			
					polli		50			
					tacchini		10			
		B1a6	aminoglicosidi	muscolo	galline		5			
					altro pollame		4			
					polli		20			
tacchini					5					
B1a7	florfenicolo e composti associati	muscolo	galline		5					
			altro pollame		4					
B1a8	pleuromutiline	muscolo	polli		10					
			polli		20					
			polli		30					
B1a9	polimixine	muscolo	fegato		30					
			polli		30					
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	benzimidazolici	fegato	polli		90			
					tacchini		10			
					galline		8			
		B1b2	avermectine	fegato	polli		80			
					tacchini		10			
					galline		7			
		B1b5	ciromazina	acqua di abbeverata	altro pollame		4			
					galline	30				
		B1b6	amitraz	muscolo	galline		5			
					tacchini		5			
B1b7	fluralaner	muscolo	polli		50					
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS <sup>36</sup>	plasma	polli		20			
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	polli		350			
					tacchini		140			
					galline		5			
					altro pollame		20			
<b>TOTALE polli</b>						<b>4.433</b>				
<b>TOTALE tacchini</b>						<b>1.068</b>				
<b>TOTALE galline</b>						<b>150</b>				
<b>TOTALE altro pollame</b>						<b>86</b>				

### Acquacoltura

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campion allevamento
A1c	Steroidi	A1c2	ormoni di sintesi	muscolo	trote	10
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	muscolo	trote	25
					eurialine	25
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	trote	20
A3a	Coloranti	A3a	coloranti	muscolo	trote	70
					eurialine	30
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	fipronil	muscolo	trote	5
					eurialine	5
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c4	chinolonici	muscolo	trote	5
					eurialine	5
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	muscolo	trote	40
					eurialine	40
		B1a2	tetracicline	muscolo	trote	10
					eurialine	10
B1a3	penicilline	muscolo	trote	10		
			eurialine	10		
B1a4	chinolonici	muscolo	trote	10		
			eurialine	10		

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni allevamento
		B1a5	macrolidi	muscolo	trote	10
					eurialine	10
		B1a7	florfenicolo e composti associati	muscolo	trote	10
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	benzimidazolici	muscolo	trote	15
		B1b2	avermectine	muscolo	trote	15
<b>TOTALE</b>						<b>390</b>

### Latte

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Categoria	Numero di campioni allevamento
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	bovino	150
				ovicaprino	20
				bufalino	10
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	bovino	110
A2d	Altre sostanze vietate	A2d1	dapsone	bovino	110
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	fipronil	bovino	22
				ovicaprino	2
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c3	macrolidi	bovino	5
				bovino	45
		A3c4	chinolonici	ovicaprino	3
				bufalino	2
		A3c5	aminoglicosidi	bovino	5
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi <sup>37</sup>	bovino	20
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	bovino	70
				ovicaprino	1
				bufalino	1
		B1a2	tetracicline	bovino	70
				ovicaprino	15
				bufalino	1
		B1a3	penicilline	bovino	100
				ovicaprino	1
		B1a4	chinolonici	bufalino	4
				bovino	70
		B1a5	macrolidi	ovicaprino	1
				bovino	40
		B1a6	aminoglicosidi	bovino	15
B1a7	florfenicolo e composti associati	bovino	30		
B1a12	cefalosporine	bovino	30		
B1a13	rifamicine	bovino	10		
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	benzimidazolici	bovino	15
				ovicaprino	10
				bufalino	2
		B1b2	avermectine	bovino	15
				ovicaprino	1
				bufalino	2
B1b3	tioimidazolici (levamisolo)	bovino	10		
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS <sup>37</sup>	bovino	20
<b>Totali latte bovino</b>					<b>962</b>
<b>Totali latte ovicaprino</b>					<b>54</b>
<b>Totali latte bufalino</b>					<b>22</b>
<b>TOTALE</b>					<b>1.038</b>

<sup>37</sup> Le analisi del Gruppo A3f2 e B1d1 (AINS permessi e vietati) sono eseguite sugli stessi campioni.

## Uova

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni	
						allevamento	stabilimento
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	uova	gallina	45	45
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti nitrofurani	uova	gallina	45	45
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	uova	gallina	45	45
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	fipronil	uova	gallina	85	
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c4	chinolonici	uova	gallina	20	
A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	A3d	coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	uova	gallina	30	
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	uova	gallina	40	40
		B1a2	tetraciline	uova	gallina	15	15
		B1a3	penicilline	uova	gallina	5	
		B1a4	chinolonici	uova	gallina	20	20
		B1a5	macrolidi	uova	gallina	20	20
		B1a6	aminoglicosidi	uova	gallina	10	
		B1a9	polimixine	uova	gallina	15	15
B1b	Insetticidi, fungicidi, antielmintici e altri agenti antiparassitari	B1b5	ciromazina	uova	gallina	20	
		B1b6	amitraz	uova	gallina	20	
		B1b7	fluralaner	uova	gallina	20	
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	uova	gallina	70	70
<b>Totali</b>						<b>530</b>	<b>315</b>
<b>TOTALE</b>						<b>845</b>	

## Conigli e selvaggina allevata

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni	
						allevamento	macello
A1a	Stilbeni	A1a	stilbeni	muscolo	conigli		4
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	muscolo	conigli		8
				acqua abbeverata	conigli	8	
A2b	Nitrofurani	A2b1	nitrofurani	acqua abbeverata	conigli	8	
		A2b2	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	conigli		5
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	siero <sup>38</sup>	conigli		5
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b1	fipronil	muscolo	conigli		5
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c1	chinossaline	fegato	conigli		6
A3d	Coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	A3d	coccidiostatici, istomonostatici e altri agenti antiparassitari	muscolo	conigli		5
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi <sup>39</sup>	plasma	conigli		5
				muscolo	conigli		5
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	muscolo	conigli		25
				conigli	cinghiali		4
		B1a2	tetraciline	muscolo	conigli		4
				conigli	cinghiali		4
		B1a3	penicilline	muscolo	conigli		8
B1a4	chinolonici	muscolo	conigli		20		
B1a5	macrolidi	muscolo	cervidi		1		
B1a5	macrolidi	muscolo	conigli		4		

<sup>38</sup> Se non è disponibile il siero, si può prelevare il plasma.

<sup>39</sup> Le analisi del Gruppo A3f2 e B1d1 (AINS permessi e vietati) sono eseguite sugli stessi campioni

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni	
						allevamento	macello
		B1a6	aminoglicosidi	muscolo	conigli		4
		B1a7	florfenicolo e composti associati	muscolo	conigli		4
		B1a8	pleuromutiline	muscolo	conigli		4
		B1a9	polimixine	muscolo	conigli		4
		B1a12	cefalosporine	muscolo	cervidi		1
B1b	Insetticidi, fungicidi, antielmintici e altri agenti antiparassitari	B1b1	benzimidazolici	fegato	conigli		4
					cervidi		1
		B1b2	avermectine	fegato	conigli		4
					cervidi		1
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	B1d1	AINS <sup>40</sup>	plasma	conigli		5
				muscolo	conigli		5
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	conigli		8
<b>TOTALE</b>							<b>180</b>

### Miele

Gruppi di sostanze <sup>40</sup>	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Numero di campioni allevamento
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	miele	60
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti nitrofurani	miele	40
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	miele	40
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi usati negli allevamenti	A3b2	glyphosate	miele	10
A3c	Sostanze antimicrobiche	A3c4	chinolonici	miele	10
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	miele	40
		B1a2	tetraciline	miele	20
		B1a4	chinolonici	miele	10
		B1a5	macrolidi	miele	20
B1b	Insetticidi, fungicidi, antielmintici e altri agenti antiparassitari	B1a6	aminoglicosidi	miele	15
		B1b4	carbammati e piretroidi	miele	7
		B1b6	amitraz	miele	10
		B1b9	coumaphos	miele	30
<b>TOTALE</b>					<b>312</b>

### Budelli

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Numero di campioni stabilimento/deposito
A2a	Cloramfenicolo	A2a	Cloramfenicolo	budelli	10
A2b	Nitrofurani	A2b2	Metaboliti dei nitrofurani	budelli	20
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	budelli	10
<b>TOTALE</b>					<b>40</b>

<sup>40</sup> Per il 2024 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo A3f in quanto il Centro di referenza Nazionale per l'apicoltura ha dichiarato che tali sostanze non sono di interesse per il settore.

### **Verbale di prelievo PNR – Piano mirato**

Tutti i campioni prelevati in attuazione del PNR – Piano mirato devono essere accompagnati dal *Verbale di prelievo Piano Nazionale Residui – Piano mirato*.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs 27/2021, deve essere previsto un verbale di prelievo per ogni campione.

Sono forniti di seguito due modelli di verbale di prelievo:

- per la produzione nazionale (attività di prelievo disposte dalle Regioni);
- per la produzione degli altri Stati Membri (attività di prelievo disposte dagli UVAC su animali provenienti da altri Stati Membri direttamente per la macellazione).

Al fine di agevolare la procedura di ricevimento in fase di accettazione presso l'IZS, il verbale deve riportare in modo chiaro ed inequivocabile che si tratta di verbale PNR, riportando nell'intestazione una delle seguenti diciture (come indicato nei modelli di seguito riportati):

1. Piano Nazionale Residui – Piano mirato: produzione nazionale;
2. Piano Nazionale Residui – Piano mirato: produzione altri Stati Membri.

Il verbale di prelievo *Piano Nazionale Residui - Piano mirato* non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse, ad esempio per controlli ufficiali in fase di commercializzazione degli alimenti. La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato. Tutte le voci riportate nel verbale di prelievo devono essere obbligatoriamente indicate.

La richiesta di analisi deve essere formulata ricorrendo alle denominazioni delle sostanze o dei gruppi di sostanze presenti nelle tabelle di programmazione.

È auspicabile che i verbali PNR in uso sull'intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale pervenga, per ogni tipologia, un unico tipo di verbale PNR. In tal modo, all'accettazione del campione, è possibile semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nel sistema informatico dedicato al PNR.

Il formato di seguito proposto è da considerare un riferimento per le Regioni/P.A.<sup>41</sup>, che comunque potranno adottare un modello grafico differente, purché contenente le stesse informazioni nel formato richiesto dalle specifiche pubblicate sul cloud Zenodo.

---

<sup>41</sup> Nella sezione dell'Anagrafe Zootecnica Nazionale del portale dei Sistemi Informativi Veterinari (<https://www.vetinfo.sanita.it/>), menù "Stampa modelli", è disponibile la funzione per la stampa del modello precompilato del verbale di prelievo PNR che consente di stampare direttamente i dati anagrafici riferibili al macello

e/o allevamento sede di prelievo. Qualsiasi eventuale disallineamento riscontrato rispetto al verbale PNR 2023 va immediatamente e puntualmente comunicato all'IZS dell'Abruzzo e del Molise.

**Piano Nazionale Residui – Piano mirato: produzione nazionale**

Verbale di prelievo n° \_\_\_\_\_ REGIONE: \_\_\_\_\_ AUSL: \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

In data ..... alle ore ..... il/i sottoscritto/i verbalizzante/i ..... con la qualifica di ..... si è/sono recato/i presso:

	Punto di campionamento	N. codice aziendale/ Approval number	Ragione sociale	Città	Prov	Indirizzo
<input type="checkbox"/>	Allevamento					
<input type="checkbox"/>	Macello					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di trasformazione ovoprodotti					
<input type="checkbox"/>	Impianto di trasformazione prodotti della pesca (solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Mercato ittico (solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Centro di imballaggio uova					
<input type="checkbox"/>	Acquacoltura					
<input type="checkbox"/>	Centro di smielatura					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di trasformazione - Stomaci, vesciche e intestini trattati					
<input type="checkbox"/>	Deposito frigorifero autonomo (1)					

alla presenza del Sig. ....residente a ..... prov .... via..... nato a ..... il ..... in qualità di ....., preso atto che:

- i capi.....
- i prodotti di origine animale: .....

sono di proprietà di: ..... nato a: ..... il: ..... residente a: ..... e/o ne è responsabile ..... nato a: ..... il: ..... residente a: .....

dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di un campione con le seguenti caratteristiche:

**A. Informazioni sul campione**

Tipologia del Campione:       Campione di alimento       Campione di acqua       Campione animale

Matrice (2):

<input type="checkbox"/> Acqua di abbeverata	<input type="checkbox"/> Bulbo oculare	<input type="checkbox"/> Fegato	<input type="checkbox"/> Latte	<input type="checkbox"/> Siero	<input type="checkbox"/> Miele
<input type="checkbox"/> Muscolo	<input type="checkbox"/> Pelo	<input type="checkbox"/> Plasma	<input type="checkbox"/> Rene	<input type="checkbox"/> Sangue	
<input type="checkbox"/> Tessuto adiposo	<input type="checkbox"/> Tiroide	<input type="checkbox"/> Uova	<input type="checkbox"/> Urina	<input type="checkbox"/> Budelli	

Specie:

<input type="checkbox"/> Bovini	<input type="checkbox"/> Vitelli		<input type="checkbox"/> Suini	<input type="checkbox"/> Suini da ingrasso	<input type="checkbox"/> Ovini	<input type="checkbox"/> Ovini
	<input type="checkbox"/> Vitelloni			<input type="checkbox"/> Lattonzoli		<input type="checkbox"/> Agnelli
	<input type="checkbox"/> Vacche			<input type="checkbox"/> Riproduttori		<input type="checkbox"/> Caprini
<input type="checkbox"/> Bufali			<input type="checkbox"/> Magroni/magroncelli			
<input type="checkbox"/> Pollame	<input type="checkbox"/> Polli	<input type="checkbox"/> Piccioni	<input type="checkbox"/> Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Spigole	<input type="checkbox"/> Conigli e selvaggina allevata	<input type="checkbox"/> Cervidi
	<input type="checkbox"/> Tacchini	<input type="checkbox"/> Quaglie		<input type="checkbox"/> Orate		<input type="checkbox"/> Cinghiali
	<input type="checkbox"/> Galline	<input type="checkbox"/> Starne		<input type="checkbox"/> Cefali	<input type="checkbox"/> Equini	<input type="checkbox"/> Conigli
	<input type="checkbox"/> Oche	<input type="checkbox"/> Fagiani		<input type="checkbox"/> Trote		<input type="checkbox"/> Cavalli
	<input type="checkbox"/> Faraone	<input type="checkbox"/> Pernici		<input type="checkbox"/> Anguille		<input type="checkbox"/> Asini
	<input type="checkbox"/> Anatre		<input type="checkbox"/> Storiioni			

Codice FOODEX della matrice prelevata: .....

**B. Informazioni sull'animale da cui è stato prelevato il campione**

Numero di identificazione dell'animale		
Sesso	<input type="checkbox"/> Maschio	<input type="checkbox"/> Femmina
Età (mesi) – Vitelli		
Trattamenti subiti nei 90 giorni precedenti la macellazione (3)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
In caso affermativo indicare la specialità medicinale (3)		
Specialità medicinale utilizzata nei 90 giorni precedenti il campionamento (4)		

**C. Informazioni sull'allevamento di provenienza dell'animale (se italiano)**

Gli animali/prodotti campionati provengono dall' allevamento/ditta: ..... N° Codice allevamento   
con sede in ..... prov..... via/fraz ..... accompagnati da certificato/dichiarazione n. .... del .....

Dati fiscali del proprietario/soccidante (5)

Dati fiscali del detentore/soccidiario (5)

In caso di prelievo in allevamento, indicare obbligatoriamente:

Metodo di produzione:       Biologico       Convenzionale       Sconosciuto

Specie/prodotti	Modalità di allevamento			
	Pollame	<input type="checkbox"/> All'aperto	<input type="checkbox"/> In gabbia	<input type="checkbox"/> Rurale
Uova	<input type="checkbox"/> All'aperto	<input type="checkbox"/> A terra	<input type="checkbox"/> In gabbia	
Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Bacini <input type="checkbox"/> Canali	<input type="checkbox"/> Gabbie/acque recintate <input type="checkbox"/> Stagni	<input type="checkbox"/> Vasche <input type="checkbox"/> Sistemi a ricircolo	
Per tutte le altre specie	<input type="checkbox"/> Transumante	<input type="checkbox"/> All'aperto o estensivo	<input type="checkbox"/> Stabulato o intensivo	<input type="checkbox"/> Brado e semibrado

#### D. Accertamenti richiesti

Laboratorio ufficiale di destinazione: .....

Accertamenti richiesti: .....

#### E. Ulteriori informazioni relative al campionamento

Il prodotto campionato fa parte di una partita omogenea di kg..... lotto .....

Data di scadenza o TMC (ove presente): .....

Quantità del prodotto campionato (g, ml o numero di unità): .....

Il campione è stato suddiviso in N° . . . aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere ....., è stato sigillato regolarmente e munito di identificazione con la data, l'ora del presente verbale, le rispettive lettere di aliquota, la matrice campionata, l'identificazione del luogo della sede dell'avvenuto campionamento e le firme degli intervenuti.

Nel caso in cui sia stata costituita una singola aliquota, indicare le motivazioni: .....

Ai fini della fase di controperizia, l'aliquota contrassegnata con la lettera ..... è stata consegnata al Sig. .... a disposizione dell'interessato, che dovrà essere avvertito dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote sono inviate al laboratorio ufficiale per:

- l'analisi iniziale;
- l'eventuale controperizia da parte dell'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di preconfezionati;
- l'eventuale controversia analitica;
- l'Autorità Giudiziaria.

Il Sig. .... presente all'operazione in qualità di ..... ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue: .....

Il Sig. ...., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controperizia, vi rinuncia espressamente

Il Sig. ...., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controversia, vi rinuncia espressamente<sup>42</sup>

Note dei verbalizzanti .....

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte, viene posta sotto blocco ufficiale:  SI  NO (verbale n. .... del .....

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° ..... fogli/o e N° ..... allegato/i in N° ..... copia/e che il/i Sig. .... ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Una copia è stata lasciata nella disponibilità della persona che ha presenziato al campionamento.

I risultati del presente controllo possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.

Luogo, data

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

#### NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI PRELIEVO

- (1) Solo per il campionamento di budelli.
- (2) Ogni matrice deve essere associata ad una sola specie. Per acqua di abbeverata è possibile indicarne di più nel caso in cui nell'allevamento in cui avviene il campionamento siano allevate più specie. In tal caso, ai fini del corretto inserimento delle informazioni nel sistema NSIS, deve essere evidenziata nel verbale di prelievo la specie maggiormente presente nell'allevamento, che verrà inserita dall'IZS nel flusso informatico nel relativo campo dedicato. Le altre specie devono essere inserite nel campo note.
- (3) Da indicare solo in caso di prelievi al macello, per campioni di animali provenienti da allevamenti italiani.
- (4) Da indicare solo in caso di prelievi in allevamento, se la ricerca è per sostanze farmacologicamente attive, ad esclusione dei prelievi di latte.
- (5) Codice fiscale o partita IVA (CUAA).

<sup>42</sup> Da compilare esclusivamente se l'operatore è l'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di preconfezionati.

**Piano Nazionale Residui – Piano mirato: produzione altri Stati membri**

Verbale di prelievo n° \_\_\_\_\_ UVAC: \_\_\_\_\_ AUSL: \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

In data ..... alle ore ..... il/i sottoscritto/i verbalizzante/i .....  
 con la qualifica di ..... si è/sono recato/i presso:

	Punto di campionamento	N. codice aziendale/ Approval number	Ragione sociale	Città	Prov	Indirizzo
<input type="checkbox"/>	Macello					

alla presenza del Sig. .... residente a ..... prov ..... via ..... nato a .....  
 il ..... in qualità di ....., preso atto che:

- i capi.....  
 i prodotti di origine animale: .....

sono di proprietà di: ..... nato a: ..... il: ..... residente a: .....  
 e/o ne è responsabile ..... nato a: ..... il: ..... residente a: .....

dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di un campione con le seguenti caratteristiche:

**A. Informazioni sul campione**

Tipologia del Campione:  Campione di alimento  Campione animale

Matrice:

<input type="checkbox"/> Muscolo	<input type="checkbox"/> Tiroide	<input type="checkbox"/> Fegato	<input type="checkbox"/> Siero
<input type="checkbox"/> Tessuto adiposo	<input type="checkbox"/> Urina	<input type="checkbox"/> Plasma	<input type="checkbox"/> Rene

Specie:

<input type="checkbox"/> Bovini	<input type="checkbox"/> Vitelli	<input type="checkbox"/> Suini	<input type="checkbox"/> Suini da ingrasso	<input type="checkbox"/> Ovini	<input type="checkbox"/> Ovini
	<input type="checkbox"/> Vitelloni		<input type="checkbox"/> Lattonzoli		<input type="checkbox"/> Agnelli
	<input type="checkbox"/> Vacche		<input type="checkbox"/> Riproduttori		<input type="checkbox"/> Caprini
<input type="checkbox"/> Equini	<input type="checkbox"/> Cavalli		<input type="checkbox"/> Magroni/magroncelli	<input type="checkbox"/> Caprini	<input type="checkbox"/> Capretti

Codice FOODEX della matrice prelevata: .....

**B. Informazioni sull'animale da cui è stato prelevato il campione**

Numero di identificazione dell'animale		
Sesso		<input type="checkbox"/> Maschio <input type="checkbox"/> Femmina
Età (mesi) – Vitelli		
Stato Membro di provenienza dell'animale destinato direttamente alla macellazione		
Numero identificativo della partita in SINTESIS		

**C. Accertamenti richiesti**

Laboratorio ufficiale di destinazione: .....

Accertamenti richiesti: .....

**D. Ulteriori informazioni relative al campionamento**

Il prodotto campionato fa parte di una partita omogenea di kg..... lotto .....

L'animale campionato fa parte di una partita omogenea di n. .... animali.....

Data di scadenza o TMC (ove presente): .....

Quantità del prodotto campionato (g, ml o numero di unità): .....

Il campione è stato suddiviso in N° . . . aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere ....., è stato sigillato regolarmente e munito di identificazione con la data, l'ora del presente verbale, le rispettive lettere di aliquota, la matrice campionata, l'identificazione del luogo della sede dell'avvenuto campionamento e le firme degli intervenuti.

Nel caso in cui sia stata costituita una singola aliquota, indicare le motivazioni: .....

Ai fini della fase di controperizia, l'aliquota contrassegnata con la lettera ..... è stata consegnata al Sig. .... a disposizione dell'interessato, che dovrà essere avvertito dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote sono inviate al laboratorio ufficiale per:

- l'analisi iniziale;
- l'eventuale controversia analitica;

Il Sig. .... presente all'operazione in qualità di ..... ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue: .....

Il Sig. ...., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controperizia, vi rinuncia espressamente

Note dei verbalizzanti .....

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° ..... fogli/o e N° ..... allegato/i in N° ..... copia/e che il/i Sig. .... ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Una copia è stata lasciata nella disponibilità della persona che ha presenziato al campionamento.

I risultati del presente controllo possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.

Luogo, data

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

## Il Piano di sorveglianza

Il Piano di sorveglianza è un piano di attività basato su un prelievo casuale di campioni e prevede ricerche su un'ampia gamma di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi e di sostanze farmacologicamente attive

vietate o non autorizzate, e loro residui, che potrebbero non essere inclusi nei piani nazionali basati sul rischio. Trattandosi di controllo ufficiale, il Piano di sorveglianza un deve prevedere le aliquote legali.

Di seguito sono riportate le caratteristiche del Piano:

Specie/prodotti da sottoporre al campionamento	Tempistica	Matrici	Luogo di campionamento	Autorità competenti/Laboratori
Bovini, suini, ovini, caprini, equini, pollame, acquacoltura (trote, specie eurialine), latte (bovino, ovi-caprino, bufalino), uova, conigli e selvaggina allevata, miele.	I campionamenti possono non essere eseguiti a intervalli variabili distribuiti equamente sull'intero arco dell'anno, come è previsto nella strategia di campionamento del Piano mirato.	Muscolo, latte, uova, miele.	Macello (muscolo) Allevamento (latte, uova, miele) Al macello possono essere prelevati campioni da animali provenienti sia da allevamenti italiani che europei.	Il prelievo è effettuato dai Servizi Veterinari delle AUSL. I campioni sono analizzati dai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali

## Definizione del numero minimo di campioni

Il regolamento (UE) 2022/1646 per il Piano di sorveglianza, che prevede un totale di circa 8000 campioni ripartiti tra tutti gli Stati Membri, assegna all'Italia un numero minimo di 1050 campioni, da

prelevare al momento o in prossimità della macellazione o della raccolta. Il campionamento è aleatorio ed è rappresentativo del modello di produzione/consumo nazionale.

## Strategia di campionamento

Per quanto riguarda la strategia di campionamento del Piano di sorveglianza, occorre far riferimento a quanto riportato nel regolamento (UE) 2022/1644, Allegato IV e V, oltre a quanto di seguito evidenziato.

La strategia di campionamento deve essere basata sulla selezione di un campione casuale, statisticamente rappresentativo della popolazione da analizzare. I

campioni vengono distribuiti tra le Regioni/P.A. sulla base della popolazione di ognuna di esse (Fonte: ISTAT). A seguito del riscontro di non conformità in campioni prelevati nell'ambito del Piano di sorveglianza, si applicano le procedure previste dal regolamento (UE) n. 2019/2090 e si può procedere al prelievo di campioni "Sospetto/a seguito di positività".

## Criteria per la selezione degli alimenti da campionare, delle sostanze, gruppi di sostanze e matrici

### • Modello di produzione/consumo nazionale

La programmazione delle attività per il 2024 viene effettuata tenendo conto dei dati di produzione nazionale

2022 e del consumo medio nazionale, riportati nella seguente tabella:

SETTORE	PRODUZIONE 2022	Prodotti alimentari	Consumo medio <sup>43</sup> (g/die)
Bovini	2.834.501 capi	Carne di bovino	43,0
Suini	10.666.769 capi	Carne di suino	19,1
Ovini	2.775.546 capi	Carne di ovino (incluso carne caprina)	1,1
Caprini	148.738 capi		
Equini	25.780 capi	Carne di equino	1,1
Pollame	1.218.500 tonnellate	Carne di pollo	20,8
Conigli e selvaggina allevata	24.324 tonnellate	Carne di coniglio	3,2
Acquacoltura	49.650 tonnellate	Pesce (orata, spigola, trota)	5,9
Latte bovino	12.983.273 tonnellate	Latte bovino	116,1
Latte ovi-caprino	492.570 tonnellate (2021)	--	--
Latte bufalino	233.125 tonnellate (2021)	--	--
Uova di gallina	785.000 tonnellate	Uova	20,9
Miele	23.000 tonnellate	Miele	1,0

In considerazione dell'aumento di produzione di pollame, uova e miele e della diminuzione di produzione di latte bovino, rispetto all'anno precedente, per il 2024 la numerosità dei campioni relativi è stata modificata di conseguenza.

### • Indicazioni dei Laboratori Europei di Riferimento (EURL)

Il sistema analitico italiano, in linea generale, prende come riferimento quanto indicato da ogni Laboratorio Europeo di Riferimento, che definisce, nell'ambito dei Gruppi di sostanze di propria competenza, le molecole da

<sup>43</sup> Fonte: "L'indagine nazionale sui consumi alimentari in Italia: INRAN-SCAI 2005-06", disponibile sul sito: <https://www.crea.gov.it/web/alimenti-e-nutrizione/-/indagine-sui-consumi-alimentari>

ricercare obbligatoriamente, le molecole raccomandate e le matrici di elezione da prelevare e analizzare per le ricerche.

La programmazione di ogni anno, in termini di sostanze chimiche, matrici e prestazioni analitiche adottate, tiene conto, tra l'altro, delle raccomandazioni formulate dagli EURL in occasione della valutazione del Piano dell'anno precedente e della disponibilità dei metodi analitici presso i laboratori.

• **Esiti delle attività effettuate negli anni precedenti in Italia**

La scelta delle combinazioni sostanze/matrici da inserire nel Piano, oltre a quanto descritto nei punti precedenti, è

**Indicazioni procedurali**

Per il Piano di sorveglianza si applicano le stesse "Indicazioni procedurali" previste per il Piano mirato.

**Frequenze di campionamento**

Sulla base di quanto definito nel paragrafo *Definizione del numero minimo di campioni* e di quanto stabilito dalla norma (allegato II, Reg.(UE)2022/1646) al fine di assicurare il raggiungimento dell'obiettivo, i campioni da prelevare nel 2024 in attuazione del Piano di sorveglianza devono essere così ripartiti:

- 1) Ricerca di sostanze di categoria A: **300 campioni** – i metodi di conferma e i metodi di screening mirati e non mirati devono essere efficaci per individuare usi illegali imprevisi di sostanze

inoltre indirizzata dalle precedenti non conformità riscontrate in Italia nell'ambito dell'attuazione del PNR. Al momento della stesura del Piano non sono state riscontrate non conformità nell'attuazione del Piano di sorveglianza 2023. Nel caso si dovessero verificare, si interverrà nella rimodulazione della programmazione.

• **Gruppo residui**

Per la programmazione del Piano di sorveglianza 2024 è stato consultato il Gruppo residui, descritto nel capitolo "Il Piano mirato", paragrafo "Criteri per la selezione delle sostanze, gruppi di sostanze e matrici".

farmacologicamente attive autorizzate, vietate e non autorizzate;

- 2) Ricerca di sostanze di categoria B: **820 campioni** - i metodi di screening o di conferma devono essere in grado di quantificare i residui al di sotto del limite massimo di residuo, che devono essere riportati nel sistema informatico in aggiunta a quelli corrispondenti o superiori al limite.

I campioni programmati per la ricerca di sostanze di categoria A e B nelle diverse specie/prodotti alimenti sono così ripartiti:

Categoria residui	Specie/Prodotti	Fegato	Muscolo	Latte	Uova	Miele	Totali
Gruppo A	Bovini	150					300
	Suini	150					
Gruppo B	Bovini		160				820
	Suini		70				
	Ovini		12				
	Equini		12				
	Pollame		100				
	Conigli e selvaggina allevata		12				
	Acquacoltura		24				
	Latte bovino				250		
	Uova di gallina					110	
	Miele						
	<b>TOTALE</b>	<b>300</b>	<b>390</b>	<b>250</b>	<b>110</b>	<b>70</b>	<b>1120</b>

**Programmazione del Piano di sorveglianza 2024**

Di seguito sono riportate le tabelle di programmazione per i singoli settori produttivi, unitamente alle ricerche analitiche da assicurare sui campioni. Per quanto stabilito dalla norma dell'Unione europea, ogni campione prelevato deve essere analizzato comprendendo il maggior numero possibile di sostanze presenti nei gruppi elencati nelle tabelle.

Nel caso in cui diverse categorie di sostanze debbano essere analizzate su uno stesso campione, le dimensioni del campione devono essere adeguate di conseguenza.

Le sostanze da ricercare e le relative prestazioni analitiche per le combinazioni categoria/matrice/sostanza sono indicate nella tabella "Prestazioni analitiche", foglio "Piano di sorveglianza", come descritto nel paragrafo "Metodi e tempi di analisi".

Nelle tabelle di programmazione del Piano di sorveglianza, a differenza di quelle del Piano mirato e del Piano Paesi Terzi, non sono stati indicati i sottogruppi di programmazione ma è stata riportata la descrizione generica del Gruppo di sostanze, di cui all'allegato IV del regolamento 2022/1644. Infatti, a differenza del Piano mirato, su ogni campione devono essere ricercate in generale sostanze appartenenti a più sottogruppi di programmazione. Ad esempio, nel muscolo bovino, le sostanze appartenenti al Gruppo B1a - sostanze antimicrobiche (indicato nella tabella di programmazione) sono in realtà quelle appartenenti ai sottogruppi B1a1, B1a2, B1a3, B1a4, B1a5, B1a7, B1a9, B1a10, B1a12 (indicati nella tabella "Prestazioni analitiche" e consultabili attraverso l'applicazione di filtri

opportuni). Per le sostanze del Gruppo B1d - AINS, corticosteroidi e glucocorticoidi, nel Piano di sorveglianza vanno invece ricercate solo le sostanze appartenenti al Sottogruppo di programmazione B1d1 (AINS), come specificato nel file "Prestazioni analitiche".

I campioni devono essere analizzati da laboratori che dispongano di tutte le metodiche analitiche accreditate e

che garantiscano i requisiti definiti per il Piano di sorveglianza, riportati nella tabella "Prestazioni analitiche", elaborata ed aggiornata dal LNR.

Per le analisi relative a tutte le sostanze previste nel Piano di sorveglianza devono essere riportate nel sistema informatico RaDISAN le concentrazioni rilevate, anche nei casi in cui siano al di sotto del limite massimo di residuo consentito.

### Bovini

Devono essere prelevati campioni di muscolo e fegato bovino, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	fegato	bovini	150
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	bovini	40
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	bovini	40
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	bovini	40
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	bovini	40
<b>Totale</b>				<b>310</b>

### Suini

Devono essere prelevati campioni di muscolo e fegato suino, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze <sup>34</sup>	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
A1d	Lattoni dell'acido resorcilico (compreso lo zeranolo)	fegato	suini	150
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	suini	18
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	suini	17
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	suini	18
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	suini	17
<b>Totale</b>				<b>220</b>

### Ovini

Devono essere prelevati campioni di muscolo ovino, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze <sup>34</sup>	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	ovini	3
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	ovini	3
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	ovini	3
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	ovini	3
<b>Totale</b>				<b>12</b>

## Equini

Devono essere prelevati campioni di muscolo equino, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze <sup>44</sup>	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	equini	3
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	equini	3
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	equini	3
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	equini	3
<b>Totale</b>				<b>12</b>

## Pollame

Devono essere prelevati campioni di muscolo di pollo e tacchino, per le ricerche indicate nella tabella seguente (qualora non sia possibile prelevare campioni di muscolo di tacchino, è possibile prelevare lo stesso numero di campioni di muscolo di pollo per le stesse ricerche):

Gruppi di sostanze <sup>45</sup>	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	polli	15
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	polli	15
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	polli	15
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	polli	15
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	tacchini	10
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	tacchini	10
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	tacchini	10
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	tacchini	10
<b>Totale</b>				<b>100</b>

## Conigli e selvaggina allevata

Devono essere prelevati campioni di muscolo di coniglio, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze <sup>45</sup>	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (macello)
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	conigli	3
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	muscolo	conigli	3
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	muscolo	conigli	3
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	conigli	3
<b>Totale</b>				<b>12</b>

## Acquacoltura

Devono essere prelevati campioni di muscolo di acquacoltura, includendo trote ed eurialine, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze <sup>46</sup>	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (allevamento)
B1a	Sostanze antimicrobiche	muscolo	Acquacoltura	24
<b>Totale</b>				<b>24</b>

<sup>44</sup> Per il 2024 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo B1c e B1e in quanto non sono disponibili metodi analitici.

<sup>45</sup> Per il 2024 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo B1e in quanto non sono disponibili metodi analitici.

<sup>46</sup> Per il 2024 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo B1b e B1e in quanto non sono disponibili metodi analitici.

### Latte bovino

Devono essere prelevati campioni di latte bovino, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze <sup>47</sup>	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (allevamento)
B1a	Sostanze antimicrobiche	latte	bovino	84
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	latte	bovino	82
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi	latte	bovino	84
<b>Totale</b>				<b>250</b>

### Uova

Devono essere prelevati campioni di uova di gallina, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze <sup>48</sup>	Descrizione	Matrice	Categoria	Numero di campioni (allevamento)
B1a	Sostanze antimicrobiche	uova	gallina	70
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	uova	gallina	40
<b>Totale</b>				<b>110</b>

### Miele

Devono essere prelevati campioni di miele, per le ricerche indicate nella tabella seguente:

Gruppi di sostanze <sup>49</sup>	Descrizione	Matrice	Numero di campioni (allevamento)
B1a	Sostanze antimicrobiche	miele	70
<b>Totale</b>			<b>70</b>

---

<sup>47</sup> Per il 2024 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo B1e e B2 in quanto non sono disponibili metodi analitici.

<sup>48</sup> Per il 2024 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo B1e e B1b in quanto non sono disponibili metodi analitici.

<sup>49</sup> Per il 2024 non sono programmate ricerche di sostanze del gruppo B1b e B1e in quanto non sono disponibili metodi analitici

### **Verbale di prelievo del Piano di Sorveglianza**

Tutti i campioni prelevati in attuazione del PNR – Piano di Sorveglianza devono essere accompagnati dal *Verbale di prelievo Piano Nazionale Residui – Piano di Sorveglianza*.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs 27/2021, deve essere previsto un verbale di prelievo per ogni campione.

Al fine di agevolare la procedura di ricevimento in fase di accettazione presso l'IZS, il verbale deve riportare in modo chiaro ed inequivocabile che si tratta di verbale PNR, riportando nell'intestazione la seguente dicitura diciture (come indicato nel modello di seguito riportato):

**Piano Nazionale Residui – Piano di sorveglianza.**

Il verbale di prelievo *Piano Nazionale Residui – Piano di Sorveglianza* non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse.

La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato. Tutte le voci riportate nel

verbale di prelievo devono essere obbligatoriamente indicate.

La richiesta di analisi deve essere formulata ricorrendo alle denominazioni delle sostanze o dei gruppi di sostanze presenti nelle tabelle di programmazione.

È auspicabile che i verbali PNR in uso sull'intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale pervenga, per ogni tipologia, un unico tipo di verbale PNR. In tal modo, all'accettazione del campione, è possibile semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nel sistema informatico dedicato al PNR.

Il formato di seguito proposto è da considerare un riferimento per le Regioni/P.A., che comunque potranno adottare un modello grafico differente, purché contenente le stesse informazioni nel formato richiesto dalle specifiche pubblicate sul cloud Zenodo.



**D. Accertamenti richiesti**

Laboratorio ufficiale di destinazione: .....  
Accertamenti richiesti: .....

**E. Ulteriori informazioni relative al campionamento**

Il prodotto campionato fa parte di una partita omogenea di kg..... lotto .....  
Data di scadenza o TMC (ove presente): .....  
Quantità del prodotto campionato (g, ml o numero di unità): .....

Il campione è stato suddiviso in N° . . . . aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere ....., è stato sigillato regolarmente e munito di identificazione con la data, l'ora del presente verbale, le rispettive lettere di aliquota, la matrice campionata, l'identificazione del luogo della sede dell'avvenuto campionamento e le firme degli intervenuti.

Nel caso in cui sia stata costituita una singola aliquota, indicare le motivazioni:  
.....  
.....

Ai fini della fase di controperizia, l'aliquota contrassegnata con la lettera ..... è stata consegnata al Sig. .... a disposizione dell'interessato, che dovrà essere avvertito dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote sono inviate al laboratorio ufficiale per:

- l'analisi iniziale;
- l'eventuale controperizia da parte dell'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di confezionati;
- l'eventuale controversia analitica;
- l'Autorità Giudiziaria.

Il Sig. .... presente all'operazione in qualità di ..... ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue:  
.....

- Il Sig....., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controperizia, vi rinuncia espressamente
- Il Sig....., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controversia, vi rinuncia espressamente<sup>50</sup>

Note dei verbalizzanti .....

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte, viene posta sotto blocco ufficiale:  SI  NO (verbale n..... del .....)

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° ..... fogli/o e N° ..... allegato/i in N° ..... copia/e che il/i Sig. .... ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Una copia è stata lasciata nella disponibilità della persona che ha presenziato al campionamento.

I risultati del presente controllo possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.

Luogo, data

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

**NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI PRELIEVO**

- (1) Da indicare solo in caso di prelievi al macello, per campioni di animali provenienti da allevamenti italiani.
- (2) Da indicare solo in caso di prelievi in allevamento, se la ricerca è per sostanze farmacologicamente attive, ad esclusione dei prelievi di latte.
- (3) Obbligatoria solo per prelievi al macello di campioni da animali provenienti da altri Stati Membri e destinati direttamente alla macellazione.
- (4) Codice fiscale o partita IVA (CUAA).

\_\_\_\_\_

<sup>50</sup> Da compilare esclusivamente se l'operatore è l'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di confezionati.

## Il Piano Paesi Terzi

Il Piano Paesi Terzi è un piano nazionale di controllo basato sul rischio che si attua attraverso il prelievo di prodotti destinati all'ingresso nell'Unione da Paesi Terzi, al fine di verificare l'efficacia dei controlli sui residui di tali Paesi e la conformità dei prodotti di origine animale importati alle norme dell'Unione europea.

Il campionamento viene effettuato presso i Posti di Controllo Frontalieri (PCF) di cui all'articolo 47 e all'articolo 65 del regolamento (UE) 2017/625 e i

### Strategia di campionamento

Allo scopo di selezionare le combinazioni di sostanze, specie, prodotti e matrici da esaminare sono stati considerati e valutati, ove applicabili, tutti i criteri stabiliti nell'Allegato VI del Regolamento Delegato (UE) 2022/1644.

Secondo l'Allegato VI del Regolamento (UE) 2022/1644 i criteri di cui tenere conto sono quelli dell'Allegato II quando rilevanti (punto 1) e quelli

### Criteri per la selezione delle sostanze, gruppi di sostanze e matrici

#### • Indicazioni dei Laboratori Europei di Riferimento (EURL)

Il sistema analitico italiano, in linea generale, prende come riferimento quanto indicato da ogni Laboratorio Europeo di Riferimento, che definisce, nell'ambito dei Gruppi di sostanze di propria competenza, le molecole da ricercare obbligatoriamente, le molecole raccomandate e le matrici di elezione da prelevare e analizzare per le ricerche.

La programmazione di ogni anno, in termini di sostanze chimiche, matrici e prestazioni analitiche adottate, tiene conto, tra l'altro, delle raccomandazioni formulate dagli EURL in occasione della valutazione del Piano dell'anno precedente e della disponibilità dei metodi analitici presso i laboratori.

#### • Esiti delle attività effettuate negli anni precedenti in Italia

La scelta delle combinazioni sostanze/matrici da inserire nel Piano, oltre a quanto descritto nel punto precedente, è inoltre indirizzata dalle precedenti non conformità riscontrate in Italia nell'ambito dell'attuazione del PNR.

Al momento della stesura del Piano non sono state riscontrate non conformità nell'attuazione del Piano Paesi terzi 2023. Nel caso si dovessero verificare, si interverrà nella rimodulazione della programmazione.

#### • Dati dai sistemi RASFF e AAC

Sono stati presi in considerazione i dati ottenuti dal sistema RASFF e AAC. In particolare, per il 2024 sono stati valutati i dati 2021-2022 e del primo semestre del 2023 relativi alle notifiche di allerta registrate sui prodotti in ingresso nella UE, trasmesse sia dall'Italia che dagli altri Paesi europei.

Le sostanze più frequentemente segnalate nel sistema RASFF per ciascun prodotto oggetto di campionamento nel piano sono le seguenti:

campioni sono analizzati dai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Il campionamento è mirato: per le sostanze del Gruppo A, è finalizzato all'individuazione di trattamenti illeciti eseguiti con sostanze vietate o non autorizzate; per le sostanze del gruppo B, è finalizzato alla verifica della conformità ai limiti massimi di residui o ai tenori massimi di residui delle sostanze farmacologicamente attive ai sensi della normativa dell'Unione.

I campioni sono distribuiti tra i diversi PCF sulla base del volume annuo delle importazioni.

riportati in un elenco di informazioni ove disponibili e rilevanti (punto 2).

Considerando che il piano paesi terzi per il 2024 è sviluppato solo sui prodotti (non vengono importati animali vivi), l'elenco seguente mostra i criteri che sono stati applicati. Tali criteri sono quelli disponibili e rilevanti per i prodotti di origine animale importati attraverso i PCF italiani.

- Carne bovina: cloramfenicolo, sulfamidici
- Carne equina: acido salicilico
- Acquacoltura: cloramfenicolo, nitrofurani, chinoloni, sulfamidici, tetracicline, coloranti (cristallo violetto, verde malachite, leucomalachite verde) ternidazolo
- Miele: diidrostreptomina, chinoloni, tetracicline, trimethoprim
- Budelli: cloramfenicolo, nitrofurani

#### • Rischi associati alla natura dei prodotti

Sulla base del possibile uso di determinate sostanze nella pratica zootecnica, in acquacoltura, apicoltura e nella conservazione di taluni prodotti, tenuto conto della tipologia di merci importate, al fine di stabilire le analisi da programmare sono state considerate le seguenti combinazioni di prodotti/pericoli:

carne bovina: sostanze ad azione ormonale, antibatterici, antinfiammatori e sedativi, insetticidi, fungicidi, antiparassitari, prodotti fitosanitari;  
carne equina: antinfiammatori, analgesici, sedativi, antibatterici;  
acquacoltura: antibatterici, coloranti, insetticidi, fungicidi, antiparassitari;  
miele: antibatterici, insetticidi, fungicidi, antiparassitari;  
budelli: antibatterici.

#### • Informazioni fornite dalla Commissione nella riunione del 27 aprile 2021 (riprese nella nota DGSAF n. 11623 dell'11 maggio 2021).

Nell'aprile 2021, la Commissione europea (DG Health and Food Audit and Analysis - Unit F4: Trade-related controls, residues and feed safety) ha invitato le autorità competenti degli Stati membri a partecipare a una riunione che coinvolgeva gli esperti nazionali

nello sviluppo dei piani di campionamento per i residui sui prodotti importati e gli auditor SANTE che si occupano della valutazione dell'attuazione dei controlli ufficiali su residui e contaminanti nei paesi terzi.

Durante l'incontro sono state discusse le seguenti principali tematiche:

- Utilizzo di ectoparassitocidi in alcuni paesi terzi
- Utilizzo globale dei medicinali veterinari nell'acquacoltura e nel miele

#### **Criteri per la selezione dei Paesi Terzi di origine**

È stato elaborato un elenco dei Paesi terzi di origine verso cui orientare preferibilmente i campionamenti sulla base di tre criteri oggettivi:

- quantità (numero di partite e peso) di prodotti di origine animale spediti in Italia (dati sulle importazioni);
- numero di non conformità rilevate e notifiche RASFF negli ultimi tre anni;
- risultati degli audit della Commissione nei Paesi terzi (sono stati valutati i rapporti di audit

#### **Introduzione di nuove ricerche nel PNR 2024**

Nella tabella seguente sono riportate le nuove ricerche inserite nella pianificazione 2024, unitamente alla

#### **• Gruppo residui**

Per la programmazione del Piano Paesi Terzi 2024 è stato consultato il Gruppo residui, descritto nel capitolo "Il Piano mirato", paragrafo "Criteri per la selezione delle sostanze, gruppi di sostanze e matrici".

disponibili sul sito web della Commissione - DG Health and Food Audits and Analysis).

La lista non è esaustiva e quindi eventuali campionamenti, se necessario, sulla base delle informazioni disponibili, possono essere eseguiti anche su prodotti che provengono da Paesi non elencati.

Nel caso di Paesi Terzi inclusi di recente nelle pertinenti liste di Paesi autorizzati a spedire in UE, si raccomanda di campionare le prime partite presentate per l'importazione.

motivazione sulla base della quale si procede all'inserimento.

Specie/categoria/matrice	Sostanze/Gruppo di sostanze	Numero di campioni	Motivazione
Acquacoltura/muscolo	Avermectine (B1b2)	10 campioni	Informazioni provenienti dalla letteratura
Bovini/muscolo	17-beta-estradiolo (A1c1)	10 campioni (il metodo sarà disponibile per la seconda metà del 2024)	Allerta 2023, Report Audit Commissione europea DG(SANTE) 2021-7234
Bovini/muscolo	Macrolidi (B1a5)	10 campioni	Notifiche di allerta sulle carni di origine UE

Le modifiche della programmazione rispetto al 2023 sono dettagliate nei paragrafi specifici per ogni specie.

#### **Frequenza di campionamento**

Per il 2024 sono programmati i campionamenti riportati nella tabella seguente, definiti a partire dal numero minimo di campioni calcolato, ai sensi dell'allegato III del regolamento (UE) 2022/1646,

sulla base del numero delle partite in ingresso nella UE nel 2022 attraverso i PCF italiani.

Devono essere campionati preferibilmente prodotti che provengono dai Paesi elencati in tabella:

Prodotti allegato III Reg 2022/1646	Numero di partite importate nel 2022	Numero minimo di campioni	Numero pianificato di campioni <sup>51</sup>	Paese Terzo di origine
Bovini (compresi animali vivi, carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	2545	178	260	Brasile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Giappone, Stati Uniti, Australia, Botswana, Regno Unito

<sup>51</sup> Per quanto riguarda le specie/prodotti: pollame, suini, uova, ovoprodotti, latte, latticini, conigli e selvaggina di allevamento e selvatica, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carne e prodotti a base di carne (di tutte le specie), non sono stati previsti campioni per il 2024 perché nel 2022 sono stati importati in quantità molto limitata o assente. Gli animali vivi (bovini, suini, equini, ovini o caprini, pollame, selvaggina selvatica o di allevamento) non sono stati inclusi nel piano perché non oggetto di importazione.

Prodotti allegato III Reg 2022/1646	Numero di partite importate nel 2022	Numero minimo di campioni	Numero pianificato di campioni <sup>51</sup>	Paese Terzo di origine
Ovini/caprini (compresi animali vivi, carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	35	1.1	--	
Suini (compresi animali vivi, carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	1	0	--	
Equini (compresi animali vivi destinati alla macellazione per il consumo umano, carni, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni e prodotti a base di carne)	86	3	22	Argentina, Uruguay
Pollame (compresi animali vivi, carni di pollame e prodotti a base di carne di pollame)	4	0,3	--	
Acquacoltura (pesci, crostacei e altri prodotti dell'acquacoltura)	2794	196	240	Ecuador, Vietnam, Albania, Cina, Australia, Uganda, Giappone, Indonesia, Tailandia, Panama, India, Bangladesh, Turchia, Marocco, Nicaragua, Colombia, Costa d'Avorio, Ghana, Mauritania.
Latte (compresi latte crudo, prodotti lattiero-caseari, colostro e prodotti a base di colostro di tutte le specie)	38 (solo prodotti trasformati)	2,7	--	
Uova (compresi uova e ovoprodotti di tutte le specie di volatili)	43 (solo ovoprodotti)	5,2	-- <sup>52</sup>	
Conigli, selvaggina d'allevamento e selvatica, rettili e insetti (compresi animali vivi, carni e prodotti a base di carni delle specie menzionate e prodotti derivati da tali specie)	5	0,6	--	
Miele (compresi miele e altri prodotti dell'apicoltura)	179	13	55	Cina, Argentina, Turchia, Uruguay, Brasile, Cuba, Australia, Messico, Guatemala, Ucraina, Nicaragua, Vietnam
Budelli	845	17	28	Iran, Egitto, Cina, Pakistan, Argentina, Paraguay, Brasile, Uruguay, Albania, Marocco, India
<b>TOTALE</b>			<b>605</b>	

Per ogni matrice è stato inserito l'elenco dei Paesi di provenienza per indirizzare i controlli anche in base all'origine.

In accordo con quanto riportato nell'allegato III del regolamento (UE) 2022/1646 si evidenzia che non sono conteggiati ai fini del raggiungimento delle frequenze minime di campionamento di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2022/1646:

- i controlli effettuati nell'ambito delle misure urgenti stabilite e dei controlli ufficiali

intensificati, sulla base dell'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e dell'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/625;

- i controlli dei prodotti alimentari provenienti da alcuni Paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2019/2129, con i quali l'Unione ha concluso accordi di equivalenza per i controlli fisici;
- i controlli per sospetto eseguiti dai PCF sulla base delle informazioni disponibili su possibili rischi.

<sup>52</sup> Non essendo disponibili metodi analitici per gli ovoprodotti importati, il campionamento viene rimandato ai prossimi anni.

## Programmazione del Piano Paesi Terzi 2024

Di seguito sono riportate le tabelle di programmazione in cui è riportato, per ogni specie/prodotto, il numero di campioni da prelevare e analizzare per ciascuna combinazione gruppo di sostanze/matrici, al fine di rispettare quanto previsto dall'allegato VI del regolamento delegato (UE) 2022/1644.

Ciascun campione deve essere esaminato per un solo sottogruppo di programmazione elencato nelle tabelle di programmazione. Si fa presente a tale riguardo che un campione, anche se analizzato per un numero elevato di sostanze/Gruppi, viene conteggiato dal sistema RaDISAN e da EFSA come un unico campione. Accorpando in un solo campione le ricerche di più sottogruppi previsti in righe differenti nelle tabelle di programmazione, si potrebbe verificare una diminuzione nel conteggio del numero totale dei

campioni prelevati e un mancato rispetto di quanto programmato.

Si precisa, inoltre, che a ogni campione deve corrispondere un unico verbale di campionamento

Le sostanze da ricercare e le relative prestazioni analitiche per le combinazioni categoria/matrice/sostanza sono indicate nella tabella "Prestazioni analitiche", come descritto nel paragrafo "Metodi e tempi di analisi".

Al fine evitare campionamenti multipli presso lo stesso operatore e di distribuire i campionamenti su più partite nel corso dell'anno, dalla stessa partita è possibile prelevare da 1 a massimo 3 campioni

La programmazione per ogni PCF è disponibile nel sistema NSIS/RADISAN cui si accede attraverso apposite credenziali che sono fornite dal competente ufficio DGISAN al personale referente designato.

## Tabelle di programmazione

### Bovini

Devono essere prelevati campioni di carne bovina (refrigerata e congelata) di vacca, vitello o vitellone, per le ricerche indicate nella tabella seguente.

Rispetto alla programmazione del 2023, sono stati aumentati i controlli per alcuni gruppi di sostanze (A2a, A3f, B1a e B1d) tenendo conto delle seguenti informazioni disponibili:

- il principale paese esportatore di carne bovina in Italia è il Brasile, pertanto, sono stati considerati il rapporto di audit n. 2018-6349 condotto dalla Commissione europea in Brasile su residui e contaminanti e lo scandalo emerso nel medesimo paese nel 2017 dopo la scoperta di un diffuso sistema di corruzione nel settore dei controlli sanitari e della certificazione agroalimentare (SANTE/D3/CLS/tf2017 4033461 del 20/07/2017). In seguito a tale emergenza la Commissione, d'accordo con gli Stati membri, ha rafforzato i controlli di confine e ha delistato diversi stabilimenti brasiliani autorizzati a esportare carne verso l'UE. Attualmente le

partite di carne, preparazioni di carne e prodotti a base di carne dal Brasile sono sottoposte dai PCF a controllo fisico (ispezione sanitaria) sistematico nell'ambito del quale sono inclusi anche gli eventuali controlli di laboratorio.

- le notifiche di allerta degli anni precedenti: nel sistema RASFF negli ultimi 4 anni (2020-2021-2022-2023) le uniche pertinenti notifiche sulle carni bovine provenienti da Paesi terzi riguardano la sulfadimetossina, la doramectina e il cloramfenicolo, che sono state incluse nel piano. Sono state considerate anche le notifiche di allerta sulle carni di origine UE e la maggior parte delle sostanze oggetto di tali notifiche sono state inserite nel piano (FANS: ibuprofene, carprofene, meloxicam; sulfamidici, tetraciclina, tilmicosina).
- il possibile uso di antiparassitari negli allevamenti bovini estensivi dell'America del Sud come mezzo di controllo per le zecche (informazioni fornite dalla Commissione europea nella riunione del 27 aprile 2021).

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Specie	Numero di campioni
A1a	Stilbeni	A1a	stilbeni	muscolo	bovini	10
A1c	Steroidi	A1c1	ormoni naturali <sup>53</sup>	muscolo	bovini	10
		A1c2	ormoni di sintesi	muscolo	bovini	10
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	muscolo	bovini	20
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	bovini	10
A3b	Prodotti fitosanitari e biocidi	A3b1	fipronil	muscolo	bovini	10
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi	muscolo	bovini	20

<sup>53</sup> 17-beta-estradiolo

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Specie	Numero di campioni
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	muscolo	bovini	20
		B1a2	tetracicline	muscolo	bovini	10
		B1a3	penicilline	muscolo	bovini	10
		B1a4	chinolonici	muscolo	bovini	10
		B1a5	macrolidi	muscolo	bovini	10
		B1a6	aminoglicosidi	muscolo	bovini	10
		B1a10	lincosamidi	muscolo	bovini	10
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1a12	cefalosporine	muscolo	bovini	10
		B1b1	benzimidazolici	muscolo	bovini	10
		B1b2	avermectine	muscolo	bovini	10
		B1b3	tioimidazolici (levamisolo)	muscolo	bovini	10
		B1b4	carbammati e piretroidi	muscolo	bovini	10
B1b6		B1b6	amitraz	muscolo	bovini	10
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi autorizzati	B1d1	AINS	muscolo	bovini	20
B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	B2	Coccidiostatici e istomonostatici autorizzati	muscolo	bovini	10
<b>Totali</b>						<b>260</b>

### Equini

Devono essere prelevati campioni di carne equina (refrigerata e congelata) per le ricerche indicate nella tabella seguente.

Rispetto alla programmazione del 2023, sono stati aumentati i controlli per il gruppo A3f tenendo conto di una notifica di allerta per la carne equina proveniente dall'UE (presenza di fenilbutazone). Si conferma anche nel PNR 2024 la ricerca delle sostanze potenzialmente utilizzate in medicina equina, in particolare farmaci ad azione antinfiammatoria,

analgesica (es. fenilbutazone, diclofenac ecc.) e antibatterica. Inoltre, a riguardo, si è tenuto conto dei rapporti di audit della Commissione condotti in alcuni paesi del Sud America (uno dei quali il principale esportatore di carni equine verso l'Italia) che hanno evidenziato alcune carenze nel sistema di identificazione e tracciabilità degli equini le cui carni sono inviate in UE (rapporti di audit 2022-7448 relativo all'Uruguay e 2022-7442 relativo all'Argentina).

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Numero di campioni
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	muscolo	2
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	2
A3f	Antinfiammatori, sedativi e ogni altra sostanza farmacologicamente attiva	A3f2	AINS non permessi	muscolo	4
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	muscolo	2
		B1a2	tetracicline	muscolo	2
		B1a3	penicilline	muscolo	2
		B1a4	chinolonici	muscolo	2
		B1a6	aminoglicosidi	muscolo	2
		B1a10	lincosamidi	muscolo	1
B1a12		B1a12	cefalosporine	muscolo	1
B1d	Antinfiammatori non steroidei (AINS), corticosteroidi e glucocorticoidi autorizzati	B1d1	AINS	muscolo	2
<b>Totali</b>					<b>22</b>

### Acquacoltura

Devono essere prelevati campioni di crostacei, salmonidi, pesci appartenenti alla famiglia *Pangasidae* o altri pesci di allevamento (sulla base delle specie e del numero di partite importate) per le ricerche indicate nella tabella seguente.

Rispetto alla programmazione del 2023, sono stati aumentati i controlli per alcuni gruppi di sostanze (A2a, A2b, A3a, B1a, B1b4) considerando le seguenti informazioni disponibili:

- possibile impiego di sostanze vietate e di coloranti in acquacoltura nei principali Paesi terzi esportatori. Il piano tiene conto delle informazioni acquisite dalla riunione del 27 aprile 2021 in cui la Commissione, sulla base degli esiti di audit effettuati nei Paesi terzi, ha fornito informazioni sui medicinali veterinari che sono solitamente somministrati negli allevamenti tramite mangime o acqua, i

coloranti che sono comunemente usati come disinfettanti e, quindi, indicazioni sulle analisi da considerare nella programmazione dei controlli.

- notifiche RASFF nel triennio 2020-2022 e primo semestre 2023 per chinoloni, cloramfenicolo, nitrofurani, tetracicline, verde malachite e cristal violetto;
- impiego di sostanze comunemente e/o illegalmente utilizzate negli impianti di acquacoltura, in particolare sostanze antibatteriche, coloranti e altri agenti antiparassitari (diflubenzurone, teflubenzurone, emamectina e piretroidi);
- per quanto riguarda i Salmonidi d'acquacoltura, dalle informazioni

disponibili in letteratura, è noto che gli allevamenti possono essere colpiti da infestazioni di alcuni ectoparassiti (es. pidocchio di mare: *Lepeophtheirus salmonis*) con gravi danni alla produzione. Per controllare tali infestazioni, anche in seguito allo sviluppo di resistenza da parte del parassita, potrebbero essere utilizzati diversi trattamenti farmacologici, come ad esempio diflubenzurone, teflubenzurone ed emamectina con conseguente possibile esposizione dei consumatori a residui non autorizzati delle sostanze somministrate negli allevamenti.

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Specie	Numero di campioni
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	muscolo	acquacoltura	40
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti dei nitrofurani	muscolo	acquacoltura	40
A3a	Coloranti	A3a	coloranti	muscolo	acquacoltura	40
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	muscolo	acquacoltura	10
		B1a2	tetracicline	muscolo	acquacoltura	30
		B1a4	chinolonici	muscolo	acquacoltura	30
		B1a5	macrolidi	muscolo	acquacoltura	10
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b2	avermectine	muscolo	acquacoltura	10
		B1b4	carbammati e piretroidi	muscolo	acquacoltura	20
		B1b10	altri agenti antiparassitari (diflubenzuron, teflubenzuron)	muscolo	acquacoltura	10
<b>Totale</b>						<b>240</b>

### Miele

Devono essere prelevati campioni di miele per le ricerche indicate nella tabella seguente.

Sono elencate le sostanze che possono essere utilizzate illegalmente dagli apicoltori e che sono state oggetto di notifiche RASFF.

L'elenco tiene conto anche delle indicazioni fornite dalla Commissione nel corso del citato incontro del 27 aprile 2021.

Rispetto alla programmazione del 2023, sono stati aumentati i controlli per il gruppo delle tetracicline (B1a2) a seguito di una notifica RASFF del 2022.

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Matrice	Specie	Numero di campioni PCF
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	miele		5
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti dei nitrofurani	miele		5
A2c	Nitroimidazoli	A2c	dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	miele		5
B1a	Sostanze antimicrobiche	B1a1	sulfamidici	miele		5
		B1a2	tetracicline	miele		10
		B1a5	macrolidi	miele		5
		B1a6	aminoglicosidi	miele		5
B1b	Insetticidi, fungicidi, antelmintici e altri agenti antiparassitari	B1b4	carbammati e piretroidi	miele		5
		B1b6	amitraz	miele		5
		B1b9	coumaphos	miele		5
<b>Totale</b>						<b>55</b>

### Budelli

L'elenco previsto per il 2024 comprende le sostanze vietate che è noto possano essere impiegate a nel trattamento degli involucri per prolungarne la durata

di conservazione o che sono state oggetto di notifiche RASFF negli ultimi tre anni.

Rispetto alla programmazione del 2023, sono stati aumentati i controlli per il cloramfenicolo e per i

metaboliti dei nitrofurani (A2a e A2b2) a seguito di notifiche RASFF degli ultimi anni.

Devono essere prelevati campioni di budelli delle specie suina, bovina, ovina ed equina, per le ricerche indicate nella tabella seguente.

Gruppi di sostanze	Descrizione	Sottogruppi di programmazione	Descrizione	Numero di campioni
A2a	Cloramfenicolo	A2a	cloramfenicolo	8
A2b	Nitrofurani	A2b2	metaboliti dei nitrofurani	16
A2c	Dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	A2c	dimetridazolo, metronidazolo, ronidazolo e altri nitroimidazoli	4
<b>Totale</b>				<b>28</b>

### Verbale di prelievo del Piano Paesi Terzi

Tutti i campioni prelevati in attuazione del PNR – Piano Paesi terzi devono essere accompagnati dal *Verbale di prelievo PNR – Piano Paesi terzi*.

Al fine di agevolare la procedura di ricevimento in fase di accettazione presso l'IZS, il verbale deve riportare in modo chiaro ed inequivocabile che si tratta di verbale PNR, riportando nell'intestazione la seguente dicitura: **Piano Nazionale Residui – Piano Paesi terzi**.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs 27/2021, deve essere previsto un verbale di prelievo per ogni campione.

Il verbale di prelievo PNR - Piano Paesi Terzi non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse, ad esempio per controlli ufficiali in fase di commercializzazione degli alimenti.

La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato. Tutte le voci riportate nel verbale di prelievo devono essere obbligatoriamente indicate.

La richiesta di analisi deve essere formulata ricorrendo alle denominazioni delle sostanze o dei gruppi di sostanze presenti nelle tabelle di programmazione.

È auspicabile che i verbali PNR in uso sull'intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale pervenga, per ogni tipologia, un unico tipo di verbale PNR. In tal modo, all'accettazione del campione, è possibile semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nel sistema informatico dedicato al PNR.

Il modello di seguito proposto è da considerare un riferimento sulle informazioni indispensabili ai fini del PNR- Piano Paesi Terzi.

I PCF potranno comunque adottare un formato grafico differente o il verbale di campionamento normalmente impiegato per altre analisi a condizione che con gli opportuni adattamenti siano sempre incluse tutte le informazioni del modello del presente piano.

## Piano Nazionale Residui – Piano Paesi Terzi

Verbale di prelievo n° \_\_\_\_\_

UVAC/PCF: \_\_\_\_\_

PCF: \_\_\_\_\_

In data ..... alle ore ..... il/i sottoscritto/i verbalizzante/i .....  
con la qualifica di ..... presso:

Punto di campionamento	Denominazione del centro ispettivo	Città	Indirizzo
Centro ispettivo			

Motivazione del campionamento: Piano Paesi Terzi (campionamento senza blocco della partita).  
n. di DSCE:.....

alla presenza del Sig. .... in qualità di responsabile del carico, preso atto che:

- i capi.....
- i prodotti di origine animale: .....

fanno parte della partita importata da .....  
e destinata a .....

ha/hanno proceduto al prelievo di un campione con le seguenti caratteristiche:

### A. Informazioni sul campione

Tipologia del campione:  Campione di alimento  Campione animale

Paese di origine:.....

Matrice:

<input type="checkbox"/> Muscolo	<input type="checkbox"/> Miele	<input type="checkbox"/> Budelli
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Specie:

<input type="checkbox"/> Bovini	
<input type="checkbox"/> Equini	
Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Crostacei
	<input type="checkbox"/> Salmonidi
	<input type="checkbox"/> Pesci appartenenti alla famiglia <i>Pangasidae</i>
	<input type="checkbox"/> Altri pesci – Specificare:.....
Budelli	<input type="checkbox"/> suini
	<input type="checkbox"/> bovini
	<input type="checkbox"/> equini
	<input type="checkbox"/> ovini

Codice FOODEX della matrice prelevata: .....

### B. Accertamenti richiesti

Laboratorio ufficiale di destinazione: .....

Accertamenti richiesti: .....

### C. Ulteriori informazioni relative al campionamento

Il prodotto, campionato dal container ....., risigillato con sigillo....., fa parte di una partita omogenea di kg..... lotto .....colli ....., stabilimento di origine ....., certificato sanitario n° .....

Data di scadenza o TMC (ove presente): .....

Quantità totale del prodotto campionato (g, ml o numero di unità): .....

Il campione è stato suddiviso in N° ..... aliquote, ciascuna contrassegnata rispettivamente dalle lettere (o numeri) ....., sigillo n....., verbale n....., matrice campionata....., luogo e data di campionamento....., firme degli intervenuti (prelevatore e responsabile del carico) .....

Nel caso in cui sia stata costituita una singola aliquota, indicare le motivazioni: .....

Ai fini della fase di controperizia, l'aliquota contrassegnata con la lettera (o numero) ..... è stata consegnata al Sig..... a disposizione dell'importatore, che dovrà essere avvertito dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote sono inviate al laboratorio ufficiale per:

- l'analisi presso il primo laboratorio ufficiale
- l'eventuale controversia analitica presso l'ISS secondo quanto previsto dall'articolo 8 del d.lgs 27/2021

Il Sig. .... presente all'operazione in qualità di responsabile del carico ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue: .....

Il Sig....., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controperizia, vi rinuncia espressamente

Note dei verbalizzanti .....

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte, viene posta sotto blocco ufficiale:  SI  NO (verbale n..... del .....) )

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° ..... fogli/o e N° ..... allegato/i in N° ..... copia/e che il/i Sig. .... ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Una copia è consegnata alla persona responsabile del carico che ha presenziato al campionamento.

Luogo, data

Firma del responsabile del carico

Il/i verbalizzante/i

## Extrapiano

Il Ministero e le Regioni possono predisporre attività aggiuntive di controllo (“Extrapiano”) per specifiche esigenze nazionali o locali (come ad esempio in caso di particolari emergenze) o per assicurare l’intensificazione dei controlli in un particolare ambito. I campioni programmati per l’attività in Extrapiano, per la definizione sopra riportata, sono mirati.

Le sostanze chimiche oggetto di ricerca nell’attività Extrapiano devono essere esclusivamente quelle presenti nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2022/1644.

Un Extrapiano può essere predisposto per un periodo di attività più limitato dell’anno solare.

Nel caso in cui una Regione/P.A. abbia intenzione di predisporre un’attività Extrapiano, è necessario che ne dia comunicazione al Ministero, al LNR e all’IZS territorialmente competente prima di avviare le attività.

Potranno essere inseriti esclusivamente i dati relativi ad eventuali analisi di matrici e di sostanze presenti nelle anagrafiche di riferimento del sistema informativo.

## Verbale di prelievo dell’Extrapiano

Tutti i campioni prelevati in attuazione del PNR – Extrapiano devono essere accompagnati dal *Verbale di prelievo Piano Nazionale Residui – Extrapiano mirato*.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 del d.lgs 27/2021, deve essere previsto un verbale di prelievo per ogni campione.

Al fine di agevolare la procedura di ricevimento in fase di accettazione presso l’IZS, il verbale deve riportare in modo chiaro ed inequivocabile che si tratta di verbale PNR, riportando nell’intestazione la seguente dicitura (come indicato nel modello di seguito riportato): **Piano Nazionale Residui – Extrapiano mirato;**

Il verbale di prelievo *Piano Nazionale Residui - Extrapiano mirato* non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse, ad esempio per controlli ufficiali in fase di commercializzazione degli alimenti.

La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato. Tutte le voci riportate nel

Per le sole attività in Extrapiano i campioni possono essere prelevati in stabilimenti di trasformazione latte e prodotti a base di latte e nei distributori di latte crudo, purché sia possibile risalire all’allevamento di provenienza. È possibile prelevare campioni presso altri punti di prelievo lungo la filiera produttiva, purché preventivamente inseriti nelle anagrafiche corrispondenti.

La pianificazione e gli esiti delle attività in Extrapiano devono essere trasmessi al Ministero, tramite l’apposita funzione del sistema dedicato in NSIS/RaDISAN, per la trasmissione ad EFSA ed alla Commissione e per garantire il loro inserimento nel Piano di Controllo Nazionale Pluriennale (PCNP).

A seguito del riscontro di non conformità in campioni mirati Extrapiano, si applicano le procedure previste dal regolamento (UE) n. 2019/2090 e si può procedere al prelievo di campioni “Sospetto/a seguito di positività”.

verbale di prelievo devono essere obbligatoriamente indicate.

La richiesta di analisi deve essere formulata ricorrendo alle denominazioni delle sostanze o dei gruppi di sostanze presenti nelle tabelle di programmazione.

È auspicabile che i verbali PNR in uso sull’intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale pervenga, per ogni tipologia, un unico tipo di verbale PNR. In tal modo, all’accettazione del campione, è possibile semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nel sistema informatico dedicato al PNR.

Il formato di seguito proposto è da considerare un riferimento per le Regioni/P.A., che comunque potranno adottare un modello grafico differente, purché contenente le stesse informazioni nel formato richiesto dalle specifiche pubblicate sul cloud Zenodo.

## Piano Nazionale Residui – Extrapiano mirato

Verbale di prelievo n° \_\_\_\_\_ REGIONE: \_\_\_\_\_ AUSL: \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

In data ..... alle ore ..... il/i sottoscritto/i verbalizzante/i .....  
con la qualifica di ..... si è/sono recato/i presso:

	Punto di campionamento	N. codice aziendale/ Approval number	Ragione sociale	Città	Prov	Indirizzo
<input type="checkbox"/>	Allevamento					
<input type="checkbox"/>	Macello					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di trasformazione ovoprodotti					
<input type="checkbox"/>	Impianto di trasformazione prodotti della pesca (solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Mercato ittico (solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Centro di imballaggio uova					
<input type="checkbox"/>	Acquacoltura					
<input type="checkbox"/>	Centro di smielatura					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di trasformazione latte e prodotti a base di latte					
<input type="checkbox"/>	Distributore di latte crudo					
<input type="checkbox"/>	Altri punti (specificare)					

alla presenza del Sig. ....residente a ..... prov ..... via.....nato a .....  
il ..... in qualità di ....., preso atto che:

- i capi: .....  
 i prodotti di origine animale: .....

sono di proprietà di: ..... nato a: ..... il: ..... residente a: .....  
e/o ne è responsabile ..... nato a: ..... il: ..... residente a: .....

dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di un campione con le seguenti caratteristiche:

### A. Informazioni sul campione

Tipologia del Campione:     Campione di alimento     Campione di mangime/acqua     Campione animale

Matrice (1):

<input type="checkbox"/> Acqua di abbeverata	<input type="checkbox"/> Bulbo oculare	<input type="checkbox"/> Fegato	<input type="checkbox"/> Latte	<input type="checkbox"/> Siero	<input type="checkbox"/> Miele
<input type="checkbox"/> Muscolo	<input type="checkbox"/> Pelo	<input type="checkbox"/> Plasma	<input type="checkbox"/> Rene	<input type="checkbox"/> Sangue	
<input type="checkbox"/> Tessuto adiposo	<input type="checkbox"/> Tiroide	<input type="checkbox"/> Uova	<input type="checkbox"/> Urina	<input type="checkbox"/> Budelli	

Specie:

<input type="checkbox"/> Bovini	<input type="checkbox"/> Vitelli	<input type="checkbox"/> Suini	<input type="checkbox"/> Suini da ingrasso	<input type="checkbox"/> Ovi-caprini	<input type="checkbox"/> Agnelli
	<input type="checkbox"/> Vitelloni		<input type="checkbox"/> Lattanzoli		<input type="checkbox"/> Capretti
	<input type="checkbox"/> Vacche		<input type="checkbox"/> Riproduttori		<input type="checkbox"/> Caprini
<input type="checkbox"/> Bufali			<input type="checkbox"/> Magroni/magroncelli		<input type="checkbox"/> Ovini
<input type="checkbox"/> Pollame	<input type="checkbox"/> Polli	<input type="checkbox"/> Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Spigole	<input type="checkbox"/> Conigli e selvaggina allevata	<input type="checkbox"/> Cervidi
	<input type="checkbox"/> Tacchini		<input type="checkbox"/> Orate		<input type="checkbox"/> Cinghiali
	<input type="checkbox"/> Piccioni		<input type="checkbox"/> Quaglie	<input type="checkbox"/> Equini	<input type="checkbox"/> Conigli
	<input type="checkbox"/> Galline		<input type="checkbox"/> Starne		<input type="checkbox"/> Cavalli
	<input type="checkbox"/> Oche		<input type="checkbox"/> Fagiani		<input type="checkbox"/> Asini
	<input type="checkbox"/> Faraone		<input type="checkbox"/> Pernici		
<input type="checkbox"/> Anatre		<input type="checkbox"/> Storioni			

Codice FOODEX della matrice prelevata: .....

### B. Informazioni sull'animale da cui è stato prelevato il campione

Numero di identificazione dell'animale	
Sesso	<input type="checkbox"/> Maschio <input type="checkbox"/> Femmina
Età – Vitelli	
Trattamenti subiti nei 90 giorni precedenti la macellazione (2)	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
In caso affermativo indicare la specialità medicinale (2)	
Specialità medicinale utilizzata nei 90 giorni precedenti il campionamento (3)	

### C. Informazioni sull'allevamento di provenienza dell'animale (se italiano)

Gli animali/prodotti campionati provengono dall' allevamento/ditta: ..... N° Codice allevamento  
□□□□□□□□ con sede in ....., prov..... via/fraz ..... accompagnati da certificato/dichiarazione n.  
..... del .....

Dati fiscali del proprietario/soccidante (4) □□□□□□□□□□□□□□□□

Dati fiscali del detentore/soccidiario (4) □□□□□□□□□□□□□□□□

In caso di prelievo in allevamento, indicare obbligatoriamente:

Metodo di produzione:     Biologico     Convenzionale     Sconosciuto

Specie/prodotti	Modalità di allevamento			
Pollame	<input type="checkbox"/> All'aperto	<input type="checkbox"/> In gabbia	<input type="checkbox"/> Rurale	<input type="checkbox"/> A terra
Uova	<input type="checkbox"/> All'aperto	<input type="checkbox"/> A terra	<input type="checkbox"/> In gabbia	
Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Bacini <input type="checkbox"/> Canali	<input type="checkbox"/> Gabbie/acque recintate <input type="checkbox"/> Stagni	<input type="checkbox"/> Vasche <input type="checkbox"/> Sistemi a ricircolo	
Per tutte le altre specie	<input type="checkbox"/> Transumante	<input type="checkbox"/> All'aperto o estensivo	<input type="checkbox"/> Stabulato o intensivo	<input type="checkbox"/> Brado e semibrado

#### D. Accertamenti richiesti

Laboratorio ufficiale di destinazione: .....

Accertamenti richiesti: .....

#### E. Ulteriori informazioni relative al campionamento

Il prodotto campionato fa parte di una partita omogenea di kg..... lotto .....

Data di scadenza o TMC (ove presente):.....

Quantità del prodotto campionato (g, ml o numero di unità): .....

Il campione è stato suddiviso in N° ... aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere ....., è stato sigillato regolarmente e munito di identificazione con la data, l'ora del presente verbale, le rispettive lettere di aliquota, la matrice campionata, l'identificazione del luogo della sede dell'avvenuto campionamento e le firme degli intervenuti.

Nel caso in cui sia stata costituita una singola aliquota, indicare le motivazioni:

.....

Ai fini della fase di controperizia, l'aliquota contrassegnata con la lettera ..... è stata consegnata al Sig. a disposizione dell'interessato, che dovrà essere avvertito dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote sono inviate al laboratorio ufficiale per:

- l'analisi iniziale;
- l'eventuale controperizia da parte dell'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di preconfezionati;
- l'eventuale controversia analitica;
- l'Autorità Giudiziaria.

Il Sig. .... presente all'operazione in qualità di ..... ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue:

.....

Il Sig. ...., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controperizia, vi rinuncia espressamente

Il Sig. ...., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controversia, vi rinuncia espressamente<sup>54</sup>

Note dei verbalizzanti .....

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte, viene posta sotto blocco ufficiale:  SI  NO (verbale n..... del .....

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° ..... fogli/o e N° ..... allegato/i in N° ..... copia/e che il/i Sig. .... ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Una copia è stata lasciata nella disponibilità della persona che ha presenziato al campionamento.

I risultati del presente controllo possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.

Luogo, data

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

#### NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI PRELIEVO

- (1) Ogni matrice deve essere associata ad una sola specie. Per acqua di abbeverata e mangime è possibile indicarne di più nel caso in cui nell'allevamento in cui avviene il campionamento siano allevate più specie. In tal caso, ai fini del corretto inserimento delle informazioni nel sistema NSIS, deve essere evidenziata nel verbale di prelievo la specie maggiormente presente nell'allevamento, che verrà inserita dall'IZS nel flusso informatico nel relativo campo dedicato. Le altre specie devono essere inserite nel campo note.
- (2) Da indicare solo in caso di prelievi al macello, per campioni di animali provenienti da allevamenti italiani.
- (3) Da indicare solo in caso di prelievi in allevamento, se la ricerca è per sostanze farmacologicamente attive, ad esclusione dei prelievi di latte.
- (4) Codice fiscale o partita IVA (CUAA).

<sup>54</sup> Da compilare esclusivamente se l'operatore è l'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di preconfezionati.

## Attività su sospetto

In tutti i casi in cui ci sia motivo di sospettare la presenza di residui, si prelevano campioni di tipo “Sospetto” che, per la stessa definizione, non sono oggetto di pianificazione.

Nei casi di campionamento su sospetto si dispone il blocco ufficiale di animali e/o dei prodotti.

I dati relativi a campioni prelevati su sospetto devono essere inseriti nel sistema informatico NSIS/RaDISAN per la trasmissione ad EFSA e alla Commissione europea, in quanto parti integranti dell’attività. Per quanto riguarda le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati dei campionamenti su sospetto, occorre far riferimento a quanto riportato nel capitolo “Il sistema informativo RaDISAN”.

Le attività su sospetto vengono classificate sulla base della tipologia di campionamento, specificata di seguito:

- A seguito di positività: Campione prelevato a seguito di non conformità di un campione prelevato in precedenza;
- Clinico-anamnestico: Campione prelevato sulla base di indizi sospetti;
- Isto-anatomo-patologico: Campione prelevato a seguito di segnalazioni di esiti diagnostici sospetti al test istologico;
- Macellazione speciale d’urgenza: Campione prelevato in caso di macellazione speciale d’urgenza.

### A seguito di positività (S)

È la tipologia del campione prelevato nell’ambito delle attività conseguenti al riscontro di non conformità in un campione prelevato in precedenza.

Nel verbale di prelievo e nella relativa rendicontazione nel flusso informatico va segnalato obbligatoriamente il codice del campione (Identificativo del campione prelevato, assegnato dal laboratorio accettante) che ha generato la prima positività.

### Clinico-anamnestico (A)

Alterazioni cliniche degli animali, riscontro di punti di iniezione o di alterazioni macro e/o microscopiche di organi o tessuti, notizie anamnestiche, indizi di attività fraudolente, detenzione o possesso di sostanze proibite, sono solo alcuni dei fattori che possono indurre a sospettare la presenza di residui.

Rientrano in questa tipologia anche i campioni prelevati a seguito di una positività riscontrata in autocontrollo.

Può essere utile rammentare che:

1. la misurazione del pH delle urine, può svelare la somministrazione di sostanze acidificanti o

alcalinizzanti che possono favorire l’eliminazione dei farmaci;

2. in sede di esame clinico
  - in presenza di sintomatologia riferibile a fenomeni tossici è opportuno procedere al campionamento delle appropriate matrici per rilevare l’eventuale presenza di  $\beta$ -agonisti, cortisonici, ecc. In tali casi è sempre consigliabile campionare le urine, il muscolo, il fegato e, per i  $\beta$ -agonisti, anche il bulbo oculare;
  - nervosismo, tremori, dispnea, atteggiamenti di fame d’aria fanno sospettare l’uso di  $\beta$ -agonisti;
  - edema dei genitali e secrezione della ghiandola mammaria in animali impuberi fanno sospettare l’uso di ormoni;
3. in sede di esame anatomo-isto-patologico: il sospetto dell’uso di alcune sostanze può nascere dalle seguenti osservazioni:
  - $\beta$ -agonisti: esame ispettivo delle trachee, distribuzione del grasso, misurazione del pH della carne a 45 minuti;
  - cortisonici: esame ispettivo del timo e successivo esame istologico;
  - tireostatici: esame ispettivo della tiroide (peso) e successivo esame istologico;
  - anabolizzanti e ormoni: esame ispettivo dell’ovaio e dell’utero in animali impuberi e successivo esame istologico ed esame istologico delle ghiandole sessuali accessorie.
4. in caso di morti improvvise in allevamento (specie nei suini magroni in fase di finissaggio) porre la diagnosi in modo differenziale tra malattie infettive e possibili intossicazioni da: cromo e arsenicali,  $\beta$ -agonisti, micotossine (es. fumonesina nei mangimi). In tale caso è sempre consigliabile prelevare campioni del mangime effettivamente somministrato agli animali (comprendente eventuali integrazioni estemporanee), campioni di contenuto gastrico e di urine. L’indagine anamnestica deve essere la più precisa possibile, corredata da indagine epidemiologica, notizie sulla sintomatologia e referti anatomo-patologici.

### Isto-anatomo-patologico (I)

Rientrano in questa tipologia i campioni prelevati a seguito di segnalazioni di esiti diagnostici sospetti al test istologico.

### Macellazione speciale d’urgenza (U)

Rientrano in questa tipologia i campioni prelevati, in caso di macellazione speciale d’urgenza (MSU), a seguito di positività al primo esame per la ricerca delle sostanze farmacologicamente attive.

### **Verbale di prelievo su sospetto**

Tutti i campioni prelevati in attuazione del PNR – Prelievo su sospetto devono essere accompagnati dal *Verbale di prelievo Piano Nazionale Residui – Prelievo su sospetto*.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del d.lgs 27/2021, deve essere previsto un verbale di prelievo per ogni campione.

Al fine di agevolare la procedura di ricevimento in fase di accettazione presso l'IZS, il verbale deve riportare in modo chiaro ed inequivocabile che si tratta di verbale PNR, riportando nell'intestazione la seguente dicitura (come indicato nel modello di seguito riportato): **Piano Nazionale Residui – Prelievo su sospetto**.

Il verbale di prelievo *Piano Nazionale Residui - Prelievo su sospetto* non deve essere utilizzato per campionamenti effettuati con finalità diverse, ad esempio per controlli ufficiali in fase di commercializzazione degli alimenti.

La compilazione del verbale deve essere eseguita in modo chiaro ed accurato. Tutte le voci riportate nel

verbale di prelievo devono essere obbligatoriamente indicate.

La richiesta di analisi deve essere formulata ricorrendo alle denominazioni delle sostanze o dei gruppi di sostanze presenti nell'Allegato I del regolamento (UE) 2022/1644.

È auspicabile che i verbali PNR in uso sull'intero territorio nazionale siano quanto più omogenei tra loro, ma è assolutamente opportuno che ad uno stesso Istituto Zooprofilattico Sperimentale pervenga, per ogni tipologia, un unico tipo di verbale PNR. In tal modo, all'accettazione del campione, è possibile semplificare il reperimento delle informazioni da inserire nel sistema informatico dedicato al PNR.

Il formato di seguito proposto è da considerare un riferimento per le Regioni/P.A., che comunque potranno adottare un modello grafico differente, purché contenente le stesse informazioni nel formato richiesto dalle specifiche pubblicate sul cloud Zenodo.

## Piano Nazionale Residui - Prelievo su sospetto

Verbale di prelievo n° \_\_\_\_\_ REGIONE: \_\_\_\_\_ AUSL \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_

Tipologia campionamento  clinico-anamnestico  a seguito di positività\*  isto-anatomo-patologico  a seguito di MSU

\*Codice identificativo (sampId) del campione in cui è stata riscontrata la prima positività: .....

In data ..... alle ore ..... il/i sottoscritto/i verbalizzante/i ..... con la qualifica di ..... si è/sono recato/i presso:

	Punto di campionamento	N. codice aziendale/ Approval number	Ragione sociale	Città	Prov	Indirizzo
<input type="checkbox"/>	Allevamento					
<input type="checkbox"/>	Macello					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di trasformazione ovoprodotti					
<input type="checkbox"/>	Impianto di trasformazione prodotti della pesca (solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Mercato ittico (solo per prodotti di acquacoltura)					
<input type="checkbox"/>	Centro di imballaggio uova					
<input type="checkbox"/>	Acquacoltura					
<input type="checkbox"/>	Centro di smielatura					
<input type="checkbox"/>	Stabilimento di trasformazione latte e prodotti a base di latte					
<input type="checkbox"/>	Distributore di latte crudo					
<input type="checkbox"/>	Deposito frigorifero autonomo (1)					

alla presenza del Sig. .... residente a ..... prov. .... via ..... nato a ..... il ..... in qualità di ....., preso atto che:

- i capi: .....  
 i prodotti di origine animale: .....

sono di proprietà di: ..... nato a: ..... il: ..... residente a: .....  
 e/o ne è responsabile ..... nato a: ..... il: ..... residente a: .....  
 dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di un campione con le seguenti caratteristiche:

### A. Informazioni sul campione

Tipologia del Campione:  Campione di alimento  Campione di mangime/acqua  Campione animale

Matrice (2):

<input type="checkbox"/> Acqua di abbeverata	<input type="checkbox"/> Bulbo oculare	<input type="checkbox"/> Fegato	<input type="checkbox"/> Latte	<input type="checkbox"/> Siero	<input type="checkbox"/> Miele
<input type="checkbox"/> Muscolo	<input type="checkbox"/> Pelo	<input type="checkbox"/> Plasma	<input type="checkbox"/> Rene	<input type="checkbox"/> Sangue	
<input type="checkbox"/> Tessuto adiposo	<input type="checkbox"/> Tiroide	<input type="checkbox"/> Uova	<input type="checkbox"/> Urina	<input type="checkbox"/> Budelli	

Specie:

<input type="checkbox"/> Bovini	<input type="checkbox"/> Vitelli	<input type="checkbox"/> Suini	<input type="checkbox"/> Suini da ingrasso	<input type="checkbox"/> Ovi-caprini	<input type="checkbox"/> Agnelli	
	<input type="checkbox"/> Vitelloni		<input type="checkbox"/> Lattonzoli		<input type="checkbox"/> Capretti	
	<input type="checkbox"/> Vacche		<input type="checkbox"/> Riproduttori		<input type="checkbox"/> Caprini	
<input type="checkbox"/> Bufali			<input type="checkbox"/> Magroni/magroncelli		<input type="checkbox"/> Ovini	
<input type="checkbox"/> Pollame	<input type="checkbox"/> Polli	<input type="checkbox"/> Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Spiгоle	<input type="checkbox"/> Conigli e selvaggina allevata	<input type="checkbox"/> Cervidi	
	<input type="checkbox"/> Tacchini		<input type="checkbox"/> Orate		<input type="checkbox"/> Cinghiali	
	<input type="checkbox"/> Galline		<input type="checkbox"/> Starne	<input type="checkbox"/> Cefali	<input type="checkbox"/> Equini	<input type="checkbox"/> Conigli
	<input type="checkbox"/> Oche		<input type="checkbox"/> Fagiani	<input type="checkbox"/> Trote		<input type="checkbox"/> Cavalli
	<input type="checkbox"/> Faraone		<input type="checkbox"/> Pernici	<input type="checkbox"/> Anguille		<input type="checkbox"/> Asini
	<input type="checkbox"/> Anatre			<input type="checkbox"/> Storiони		

Codice FOODEX della matrice prelevata: .....

### B. Informazioni sull'animale da cui è stato prelevato il campione

Numero di identificazione dell'animale		
Sesso	<input type="checkbox"/> Maschio	<input type="checkbox"/> Femmina
Età - Vitelli	<input type="checkbox"/> 6-8 mesi	<input type="checkbox"/> < 6 mesi
Età - Equini	<input type="checkbox"/> > 2 anni	<input type="checkbox"/> < 2 anni
Trattamenti subiti nei 90 giorni precedenti la macellazione (3)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
In caso affermativo indicare la specialità medicinale (3)		
Specialità medicinale utilizzata nei 90 giorni precedenti il campionamento (4)		
Stato Membro di provenienza dell'animale destinato direttamente alla macellazione (5)		
Numero identificativo della partita in SINTESIS (solo per capi provenienti da altri Stati Membri) (5)		

### C. Informazioni sull'allevamento di provenienza dell'animale (se italiano)

Gli animali/prodotti campionati provengono dall' allevamento/ditta: ..... N° Codice allevamento   
 con sede in ....., prov. .... via/fraz ..... accompagnati da certificato/dichiarazione n. .... del .....

Dati fiscali del proprietario/soccidante (6) |

Dati fiscali del detentore/soccidiario (6) |

In caso di prelievo in allevamento, indicare obbligatoriamente:

Metodo di produzione:

Biologico

Convenzionale

Sconosciuto

Specie/prodotti	Modalità di allevamento			
	<input type="checkbox"/> All'aperto	<input type="checkbox"/> In gabbia	<input type="checkbox"/> Rurale	<input type="checkbox"/> A terra
Pollame	<input type="checkbox"/> All'aperto	<input type="checkbox"/> A terra	<input type="checkbox"/> In gabbia	
Uova	<input type="checkbox"/> Bacini	<input type="checkbox"/> Gabbie/acque recintate	<input type="checkbox"/> Vasche	
Acquacoltura	<input type="checkbox"/> Canali	<input type="checkbox"/> Stagni	<input type="checkbox"/> Sistemi a ricircolo	
Per tutte le altre specie	<input type="checkbox"/> Transumante	<input type="checkbox"/> All'aperto o estensivo	<input type="checkbox"/> Stabulato o intensivo	<input type="checkbox"/> Brado e semibrado

#### D. Accertamenti richiesti

Laboratorio ufficiale di destinazione: .....

Accertamenti richiesti: .....

#### E. Ulteriori informazioni relative al campionamento

Il prodotto campionato fa parte di una partita omogenea di kg..... lotto .....

Data di scadenza o TMC (ove presente):.....

Quantità del prodotto campionato (g, ml o numero di unità): .....

Il campione è stato suddiviso in N° . . . aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere ....., è stato sigillato regolarmente e munito di identificazione con la data, l'ora del presente verbale, le rispettive lettere di aliquota, la matrice campionata, l'identificazione del luogo della sede dell'avvenuto campionamento e le firme degli intervenuti.

Nel caso in cui sia stata costituita una singola aliquota, indicare le motivazioni: .....

Ai fini della fase di controperizia, l'aliquota contrassegnata con la lettera ..... è stata consegnata al Sig. a disposizione dell'interessato, che dovrà essere avvertito dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote sono inviate al laboratorio ufficiale per:

- l'analisi iniziale;
- l'eventuale controperizia da parte dell'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di preconfezionati;
- l'eventuale controversia analitica;
- l'Autorità Giudiziaria.

Il Sig. .... presente all'operazione in qualità di ..... ha chiesto che venga verbalizzato quanto segue: .....

Il Sig. ...., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controperizia, vi rinuncia espressamente

Il Sig. ...., informato della possibilità di avere a disposizione un'aliquota da utilizzare in fase di controversia, vi rinuncia espressamente<sup>55</sup>

Note dei verbalizzanti .....

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte, viene posta sotto blocco ufficiale:  SI  NO (verbale n..... del .....

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° ..... fogli/o e N° ..... allegato/i in N° ..... copia/e che il/i Sig. .... ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Una copia è stata lasciata nella disponibilità della persona che ha presenziato al campionamento.

I risultati del presente controllo possono essere utilizzati per verificare il rispetto dei criteri alla base dell'erogazione di aiuti dell'Unione europea.

Luogo, data

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

#### NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE DI PRELIEVO

- (1) Solo per il campionamento di budelli.
- (2) Ogni matrice deve essere associata ad una sola specie. Per acqua di abbeverata e mangime è possibile indicarne di più nel caso in cui nell'allevamento in cui avviene il campionamento siano allevate più specie. In tal caso, ai fini del corretto inserimento delle informazioni nel sistema NSIS, deve essere evidenziata nel verbale di prelievo la specie maggiormente presente nell'allevamento, che verrà inserita dall'IZS nel flusso informatico nel relativo campo dedicato. Le altre specie devono essere inserite nel campo note.
- (3) Da indicare solo in caso di prelievi al macello, per campioni di animali provenienti da allevamenti italiani.
- (4) Da indicare solo in caso di prelievi in allevamento, se la ricerca è per sostanze farmacologicamente attive, ad esclusione dei prelievi di latte.
- (5) Obbligatoria solo per prelievi al macello di campioni da animali provenienti da altri Stati Membri e destinati direttamente alla macellazione.
- (6) Codice fiscale o partita IVA (CUAA).

<sup>55</sup> Da compilare esclusivamente se l'operatore è l'allevatore/proprietario/detentore degli animali o il produttore di preconfezionati.

## Rilevazione delle attività

### Indicatore di performance

La performance delle Regioni/P.A. viene monitorata attraverso l'attuazione del PNR in termini del numero di campioni prelevati (conteggiati con i diversi sampId dal sistema informatico RaDISAN) rispetto al numero di campioni programmati nei Piani regionali.

L'istruttoria per l'indicatore di performance del 2023, calcolato come percentuali di attuazione **del Piano mirato e del Piano di sorveglianza**, viene trasmessa

all'Ufficio 3 della DGISAN per la Certificazione LEA delle attività svolte dai Sistemi Sanitari Regionali, ripartendole sulla base delle seguenti soglie:

- $\geq 98\%$
- 90% - 97,9%
- 80% - 89,9%
- $< 80\%$ .

### Indicatori dei flussi informativi veterinari e alimentari

L'attività dei sistemi sanitari regionali viene monitorata anche attraverso gli indicatori dei flussi informativi veterinari e alimentari.

Per quanto riguarda il PNR sono definiti i seguenti criteri di copertura e di qualità:

#### *Critério di copertura*

***Dati analitici trasmessi dagli IZS in NSIS entro la fine di ciascun bimestre, relativi a campioni prelevati nel bimestre precedente***

Non sufficiente:  $< 90\%$  dei dati analitici caricati relativi a campioni prelevati nel bimestre precedente:

Sufficiente:  $\geq 90\%$  dei dati analitici caricati relativi a campioni prelevati nel bimestre precedente.

L'istruttoria viene effettuata utilizzando i dati presenti nel sistema RaDISAN, secondo i seguenti criteri:

#### *Critério di qualità*

***Referti rilasciati dal laboratorio entro i tempi indicati dal PNR per ciascuna delle categorie (10 giorni lavorativi per le sostanze di Cat. A e 30 giorni lavorativi per quelle di cat. B)<sup>56</sup>***

Sufficiente:  $\geq 50\%$  dei campioni di ciascuna categoria è refertato nei tempi indicati.

L'istruttoria per gli indicatori dei flussi informativi veterinari e alimentari 2023, viene effettuata oltre ai dati del Piano Mirato e dell'Extrapiano, anche sui dati relativi ai campionamenti su sospetto, ed è trasmessa all'Ufficio 3 della DGISAN per la Certificazione LEA delle attività svolte dai Sistemi Sanitari Regionali.

L'istruttoria viene effettuata, utilizzando i dati presenti nel sistema RaDISAN, secondo i seguenti criteri:

Non sufficiente:  $< 50\%$  dei campioni di una categoria è refertato nei tempi indicati;

---

<sup>56</sup> Per tenere conto dei giorni non lavorativi si considereranno, ai fini del calcolo, 14 giorni per la Cat. A e 42 giorni per la Cat. B.

## Normativa di riferimento

### Normativa dell'Unione europea

<b>Direttiva 96/22/CE</b>	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze $\beta$ -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE e successive modifiche
<b>Decisione 98/536/CE</b>	Decisione della Commissione del 3 settembre 1998 che stabilisce l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per la ricerca dei residui e successive
<b>Direttiva 2002/32/CE</b>	Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali e successive modifiche
<b>Direttiva 2002/63/CE</b>	Direttiva della Commissione 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 che stabilisce metodi dell'Unione europea di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale e che abroga la direttiva 79/700/CEE
<b>Regolamento (CE) 178/2002</b>	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e successive modifiche
<b>Regolamento (CE) 852/2004</b>	Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche
<b>Regolamento (CE) 853/2004</b>	Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche
<b>Regolamento (CE) 396/2005</b>	Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio e successive modifiche
<b>Regolamento (CE) 124/2009</b>	Regolamento (CE) n. 124/2009 della Commissione del 10 febbraio 2009 che fissa i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti negli alimenti in conseguenza del carry-over inevitabile di tali sostanze in mangimi destinati a specie non bersaglio e successive modifiche
<b>Regolamento (CE) 470/2009g</b>	Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che stabilisce procedure dell'Unione europea e per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
<b>Regolamento (CE) 1069/2009</b>	Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 e successive modifiche
<b>Regolamento (CE) 152/2009</b>	Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali e successive modifiche
<b>Regolamento (UE) 37/2010</b>	Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale e successive modifiche
<b>Regolamento (UE) 2017/625</b>	Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) e successive modifiche
<b>Regolamento (UE) 2018/470</b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2018/470 della Commissione del 21 marzo 2018 recante norme dettagliate relative al limite massimo di residui da prendere in considerazione a scopo di controllo per i prodotti alimentari derivati da animali che sono stati trattati nell'UE a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE
<b>Regolamento (UE) 2019/1871</b>	Regolamento (UE) 2019/1871 della Commissione del 7 novembre 2019 relativo ai valori di riferimento per interventi riguardanti le sostanze farmacologicamente attive non consentite presenti negli alimenti di origine animale e che abroga la decisione 2005/34/CE e successive modifiche

<b>Regolamento (UE) 2019/2090</b>	Regolamento delegato (UE) 2019/2090 della Commissione del 19 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate
<b>Regolamento (UE) 2019/2129</b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2129 della Commissione, del 25 novembre 2019, che stabilisce norme relative all'applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici su alcune partite di animali e merci che entrano nell'Unione
<b>Regolamento (UE) 2019/2130</b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2130 della Commissione del 25 novembre 2019 che stabilisce norme dettagliate sulle operazioni da svolgere durante e dopo i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fisici sugli animali e sulle merci soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
<b>Regolamento (UE) 2021/808</b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/808 della commissione del 22 marzo 2021 sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti, sull'interpretazione dei risultati e sui metodi da utilizzare per il campionamento e che abroga le decisioni 2002/657/CE e 98/179/CE e successive modifiche
<b>Regolamento (UE) 2022/1644</b>	Regolamento delegato (UE) 2022/1644 della Commissione del 7 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e sull'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui
<b>Regolamento (UE) 2022/1646</b>	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646 della Commissione del 23 settembre 2022 relativo alle modalità pratiche uniformi di esecuzione dei controlli ufficiali per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi

## Normativa nazionale

<b>Legge n. 283/1962</b>	Legge 30 aprile 1962, n. 283 - Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche
<b>Decreto Ministeriale 20 aprile 1978</b>	D.M. 20 aprile 1978 - Modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali
<b>Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980</b>	D.P.R. del 26 marzo 1980, n. 327 - Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e successive modifiche
<b>Decreto Ministeriale 14 novembre 1996</b>	D.M. 14 novembre 1996 - Determinazione dei livelli fisiologici massimi degli ormoni sessuali di natura endogena estradiolo 17 beta, progesterone e testosterone nel siero o nel plasma di sangue bovino
<b>Decreto Ministeriale 23 luglio 2003</b>	D.M. 23 luglio 2003 - Attuazione della direttiva 2002/63/CE dell'11 luglio 2002 relativa ai metodi di campionamento ai fini del controllo ufficiale dei residui di antiparassitari nei prodotti alimentari di origine vegetale e animale
<b>Decreto Legislativo n. 149/2004</b>	Decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 – Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali
<b>Decreto Legislativo n. 158/2006</b>	Decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 – Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e successive modifiche
<b>Decreto Ministeriale 10 gennaio 2007</b>	D.M. 10 gennaio 2007 – Attuazione della direttiva 2006/13/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali
<b>Accordo Stato Regioni del 7/2/2013, rep. 46</b>	Linea guida per il funzionamento e miglioramento delle attività di controllo ufficiale del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria
<b>Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 23</b>	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
<b>Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 24</b>	Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
<b>Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27</b>	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
<b>Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32</b>	Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117
<b>Decreto legge 22 marzo 2021, n. 42</b>	Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare
<b>Legge 21 maggio 2021, n. 71</b>	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare